


IL MEDIATORE EUROPEO



RELAZIONE ANNUALE 2007

I L M E D I A T O R E E U R O P E O

R E L A Z I O N E A N N U A L E 2 0 0 7

© Comunità europee, 2008

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN 978-92-9212-161-7

DOI 10.2869/79728

Foto in copertina: © iStockphoto.com/Silence

Questa relazione è pubblicata su Internet al seguente indirizzo: <http://www.ombudsman.europa.eu>

Printed in Italy

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

IL MEDIATORE EUROPEO



P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS

Prof. Dott. Hans-Gert PÖTTERING MEP
Presidente
Parlamento europeo
Rue Wiertz
1047 Bruxelles
BELGIO

Strasburgo, 10 marzo 2008

Onorevole Presidente,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la relazione del Mediatore europeo per l'anno 2007.

Voglia gradire i sensi della mia profonda stima,

P. Nikiforos Diamandouros



INTRODUZIONE	11
1 COMPENDIO	17
2 DENUNCE E INDAGINI	31
2.1 FONDAMENTO GIURIDICO DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	31
2.2 MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	31
2.3 RICEVIBILITÀ E FONDATEZZA DELLE INDAGINI	34
2.4 ANALISI DELLE DENUNCE ESAMINATE NEL 2007	36
2.5 TRASFERIMENTI E CONSULENZA	37
2.6 PROCEDURE DEL MEDIATORE	40
2.7 RISULTATI DELLE INDAGINI	42
2.8 CASI ARCHIVIATI NEL 2007	45
3 SINTESI DELLE DECISIONI	55
3.1 CASI DI INSUSSISTENZA DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE	55
3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	64
3.3 SOLUZIONI AMICHEVOLI CONSEGUITE DAL MEDIATORE	69
3.4 CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE	71
3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALL'ISTITUZIONE	87
3.6 CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI	90
3.7 CASI CONCLUSI IN SEGUITO A RELAZIONE SPECIALE	95
3.8 INDAGINI SU INIZIATIVA DEL MEDIATORE	96
3.9 QUESITI TRATTATI DAL MEDIATORE	98
4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	103
4.1 PARLAMENTO EUROPEO	104
4.2 COMMISSIONE EUROPEA	105
4.3 ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI	106



5	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI ANALOGHI	111
5.1	LA RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI	111
5.2	ALTRI SEMINARI E CONFERENZE	123
5.3	ALTRI INCONTRI CON I DIFENSORI CIVICI E IL LORO PERSONALE	124
6	COMUNICAZIONE	127
6.1	FATTI SALIENTI DELL'ANNO	127
6.2	VISITE INFORMATIVE	129
6.3	CONFERENZE E RIUNIONI	134
6.4	RELAZIONI CON I MASS MEDIA	135
6.5	PUBBLICAZIONI	137
6.6	COMUNICAZIONE ONLINE	137
7	ALLEGATI	
A	STATISTICHE	141
B	IL BILANCIO DEL MEDIATORE	148
C	PERSONALE	149
D	INDICE DELLE DECISIONI	158
	CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO	163

INTRODUZIONE





INTRODUZIONE

Il 2007 è stato un anno importante per il diritto dei cittadini europei alla buona amministrazione. Il 12 dicembre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata originariamente nel dicembre 2000, è stata nuovamente sottoscritta e proclamata dai presidenti delle tre principali istituzioni dell'Unione europea: il Parlamento, la Commissione e il Consiglio. L'impegno per una Carta dei diritti fondamentali giuridicamente vincolante, contenuta nel trattato di Lisbona, riflette una crescente consapevolezza della necessità di porre i cittadini al centro degli interessi dell'Europa. Dal punto di vista del Mediatore, la Carta è innovativa nel riconoscere, per la prima volta, il diritto ad una buona amministrazione come uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione (articolo 41).

Buona amministrazione

Da quando ho assunto l'incarico di Mediatore europeo, il 1° aprile 2003, promuovere la buona amministrazione è stata una priorità assoluta per me. Rammento costantemente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea che la buona amministrazione impone ben più che una mera astensione dall'assumere condotte illecite. I funzionari devono porsi al servizio dei cittadini e garantire loro un trattamento adeguato e nel pieno rispetto dei loro diritti.

Questo messaggio sembra produrre risultati concreti. Sono lieto di comunicare che le istituzioni e gli organi europei si sono adoperati attivamente nel 2007 al fine di risolvere le denunce, porre rimedio alle ingiustizie e correggere gli errori. Nel corso dell'anno, il numero dei casi risolti dalle istituzioni interessate è raddoppiato, per la prima volta il 35 % delle denunce presentate al Mediatore è stato archiviato grazie a un accordo di soluzione amichevole della controversia con l'istituzione pertinente. L'importanza di questo risultato per i denunciatori, e per i cittadini più in generale, non deve essere sottovalutata. Credo fermamente che stiamo compiendo dei progressi significativi verso una vera cultura del servizio.

I sette casi modello descritti nella relazione sono la testimonianza di questo cambiamento in atto. Non meno di quattro riguardano la Commissione europea, la quale ha agito in maniera puntuale e costruttiva per risolvere una serie di reclami. Desidero inoltre segnalare l'esempio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, che per il secondo anno consecutivo ha offerto un caso modello, dimostrando la propria volontà di collaborare in maniera costruttiva con il Mediatore per risolvere i problemi. Il Consiglio si è scusato con un denunciante dopo che era stata portata alla sua attenzione una questione linguistica e ha ribadito il suo impegno affinché non si verificassero problemi analoghi in futuro. Infine, la Banca centrale europea ha fornito una risposta molto utile a una cittadina, sottolineando di riconoscere grande importanza al chiarimento delle questioni sollevate e invitando la denunciante a presentare qualsiasi ulteriore problema ai propri esperti. Si tratta di casi che meritano di essere presi ad esempio come modelli di buona amministrazione per tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea. Nel corso del 2008 intendo proseguire in questa direzione, incoraggiando cioè con particolare premura la crescita di una cultura del servizio al fine di soddisfare le aspettative dei cittadini.

Alcuni dei risultati conseguiti a favore dei cittadini e documentati nella presente relazione sono stati raggiunti senza uno scambio formale di corrispondenza con l'istituzione. Grazie al livello di buoni rapporti raggiunto oggi con le istituzioni, possiamo risolvere un crescente numero di casi in maniera rapida, evitando di dover ricorrere a lunghe indagini. Ho iniziato a ricorrere maggiormente a procedure più informali, che possano contribuire a risolvere i problemi in maniera flessibile, e continuerò ad affidarmi a questo approccio anche nel 2008. A mio avviso, questo modo di procedere



rappresenta uno spartiacque per la nostra istituzione, che dimostra la portata del rispetto nei confronti del Mediatore e l'impegno delle istituzioni nell'aiutare i cittadini.

Chiaramente, i problemi permangono: ancora una volta, nel 2007, il 15 % dei casi è stato archiviato con un'osservazione critica perché l'istituzione interessata non è riuscita ad adeguarsi agli standard di servizio a cui i cittadini avrebbero avuto diritto. Questa relazione contiene alcuni esempi di questi casi. Si va da un'istituzione che si è rifiutata di modificare le procedure di assunzione, essenzialmente per ragioni di convenienza amministrativa propria, a un'altra che ha ritardato eccessivamente l'avvio di una procedura per infrazione senza fornirne una motivazione specifica. Ancora una volta, intendiamo produrre una relazione di *follow-up* a queste osservazioni critiche nel 2008 per garantire che le istituzioni possano trarre insegnamento da esse. È mia intenzione inoltre esaminare la possibilità di rivedere la struttura delle decisioni del Mediatore per renderne più semplice la comprensione, in modo tale che possano risultare ancora più efficaci nel fornire orientamento, sia ai cittadini che ai funzionari, sugli elementi che determinano una buona amministrazione.

Chiaramente il lavoro da compiere per promuovere i principi della buona amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea è ancora molto. Per favorire l'elaborazione di strategie utili in tal senso, nel novembre 2007 ho organizzato a Bruxelles un seminario, nel corso del quale c'è stato un vivace scambio di pareri su come il Mediatore europeo possa contribuire a rendere una realtà il diritto a una buona amministrazione. La discussione ha portato alla luce molte idee stimolanti e innovative per gli anni a venire, che cercherò di mettere in pratica a beneficio dei cittadini di tutta l'Europa.

Una migliore comunicazione

Avevo concluso la mia introduzione alla relazione annuale 2006 ribadendo il mio duplice obiettivo per l'anno successivo: quello cioè, da un lato, di collaborare con le istituzioni per una migliore amministrazione e, dall'altro, di reimpostare il mio impegno in termini di comunicazione, affinché tutti coloro che possono aver bisogno dei servizi del Mediatore europeo siano opportunamente informati sul da farsi.

Per quanto concerne questo secondo obiettivo, il 2007 è stato un anno cruciale. Finalmente siamo arrivati a un giro di boa per quanto concerne la percentuale di denunce ricevibili. Grazie a un'ambiziosa e attenta campagna di informazione mirata, il numero delle denunce ricevibili è aumentato in termini sia assoluti che relativi rispetto al 2006. Nel corso dell'anno, quindi, è stato avviato il 17 % di indagini in più sulla base delle denunce pervenute. Allo stesso tempo, grazie agli sforzi profusi per migliorare tra i cittadini la consapevolezza di cosa il Mediatore possa e non possa fare, abbiamo aiutato un maggior numero di cittadini a indirizzarsi alle autorità appropriate a livello nazionale, regionale e locale.

A tale proposito una delle principali conquiste nel 2007 è stata l'adozione della dichiarazione della Rete europea dei difensori civici. L'obiettivo della dichiarazione è divulgare meglio la dimensione europea dell'attività dei difensori civici e di chiarire il tipo di servizio fornito dai membri della Rete alle persone che presentano una denuncia nell'ambito del diritto dell'UE. La dichiarazione è disponibile sul sito web del Mediatore europeo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea ed è riprodotta interamente nel capitolo 5 della presente relazione. I membri della Rete lavoreranno attivamente per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla dichiarazione e garantire, in tal modo, che i cittadini comprendano chi può meglio risolvere le loro denunce legate al diritto comunitario.

Un'ulteriore importante iniziativa in quest'area dovrebbe dare i suoi frutti nel 2008. Lo scorso anno, l'ufficio del Mediatore ha redatto una guida interattiva che sarà lanciata il prossimo anno con il nuovo sito web. Questo strumento fondamentale aiuterà i cittadini a trovare la via più appropriata per presentare ricorso per i loro reclami. La guida dovrebbe consentire che una maggior percentuale di denunce sia indirizzata direttamente agli organi meglio preparati a trattarle. Si spera che il successo della guida si rifletterà in un'ulteriore riduzione del numero di denunce irricevibili che pervengono all'ufficio del Mediatore.




Individuare fin da subito la via più appropriata per presentare ricorso è importante per molte ragioni: contribuisce a evitare la frustrazione dei cittadini che si sentono dire che l'organo a cui si sono rivolti non è in grado di aiutarli; permette inoltre di risolvere le denunce in maniera più rapida ed efficace, facendo sì che i cittadini possano godere pienamente dei diritti sanciti dal diritto comunitario; infine, un'ulteriore importante considerazione consiste nel fatto che, riducendo la proporzione di denunce irricevibili pervenute, il Mediatore potrà adempiere meglio al suo compito principale, quello cioè di aiutare i cittadini insoddisfatti del modo in cui sono stati trattati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea. I risultati che siamo in grado di conseguire a favore di questi cittadini costituiscono, senza dubbio, l'aspetto più soddisfacente della mia attività. La relazione riporta molti esempi dei successi raccolti nel 2007. Nel corso del prossimo anno cercherò di continuare questo mio lavoro a favore dei cittadini europei.

Come ho spesso occasione di precisare, la Relazione annuale è la pubblicazione più importante del Mediatore. Essa permette al Mediatore di rendere conto della propria attività al Parlamento europeo, a cui egli fa capo. Rappresenta inoltre una risorsa per le istituzioni e gli organi dell'UE, che possono migliorare la loro amministrazione. Rende accessibile il lavoro del Mediatore a un'ampia gamma di soggetti interessati a seguirne le attività, tra cui l'opinione pubblica in generale, i mezzi d'informazione, le università, i funzionari pubblici e i colleghi degli uffici dei difensori civici di tutto il mondo. Negli ultimi anni la relazione è stata modificata e resa più fruibile. Quest'anno sono state introdotte delle novità, sempre nell'ottica di migliorare ulteriormente questo strumento. Si fa riferimento, in particolare, ai capitoli 5 e 6, in cui si è optato a fornire una panoramica e un'analisi delle attività piuttosto che elenchi dettagliati di eventi e riunioni, come accadeva in precedenza. Ci si augura che questo renda più interessante la lettura e permetta di riflettere in maniera approfondita sul valore aggiunto di queste importanti iniziative. Aspettiamo volentieri i vostri commenti.

Strasburgo, 15 febbraio 2008

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

COMPENDIO



1



1 COMPENDIO

La tredicesima relazione annuale al Parlamento europeo illustra un resoconto delle attività del Mediatore europeo nel corso del 2007. Si tratta della quinta relazione annuale presentata da P. Nikiforos DIAMANDOUROS, insediatosi il 1° aprile 2003.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La relazione, ripartita su sei capitoli e quattro allegati, è introdotta da una prefazione personale del Mediatore, che illustra i principali risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente, esaminando alcune prospettive per il futuro. Ad essa segue il compendio, il quale costituisce il capitolo 1.

Nel capitolo 2 sono presentate le procedure adottate per trattare le denunce e per svolgere le indagini, unitamente a un panorama dei casi esaminati durante l'anno e a un'analisi tematica dei risultati raggiunti nei casi conclusi a seguito di un'indagine. L'analisi verte sulle conclusioni di fatto e di diritto più importanti contenute nelle decisioni emanate nel 2007.

Il capitolo 3 contiene una selezione delle sintesi delle decisioni del Mediatore adottate nel 2007, riguardanti soggetti e istituzioni al centro di denunce e di indagini di propria iniziativa. Tali sintesi sono organizzate in base al tipo di conclusione o di esito nonché per istituzione od organismo interessato. Il capitolo si chiude con una sintesi di una decisione presa a seguito di un'indagine di propria iniziativa e un esempio di indagine presentata da un difensore civico nazionale.

Il capitolo 4, che riguarda i rapporti con altre istituzioni e organi dell'Unione europea, esordisce sottolineando l'importanza di relazioni costruttive tra il Mediatore e istituzioni e organi, e prosegue elencando le diverse riunioni e i vari eventi svoltisi in tale ambito nel 2007.

Il capitolo 5 verte sulle relazioni del Mediatore europeo con la comunità di difensori civici nazionali, regionali e locali in Europa e al di fuori di essa, riportando in dettaglio le attività della rete europea dei difensori civici e indicando la partecipazione del Mediatore a seminari, conferenze e incontri.

Nel capitolo 6 è infine riportata una rassegna delle attività di comunicazione del Mediatore. Il capitolo è suddiviso in sei sezioni concernenti i fatti salienti dell'anno, le visite informative, le conferenze e le riunioni cui hanno partecipato il Mediatore e il suo ufficio, i rapporti con i mass media, le pubblicazioni e le comunicazioni on line.

L'allegato A presenta le statistiche sull'operato del Mediatore europeo nel 2007; gli allegati B e C forniscono ragguagli sul bilancio e il personale dell'ufficio; l'allegato D contiene un elenco delle decisioni riportate nel capitolo 3 per numero, argomento e tipo di presunta cattiva amministrazione. Elenca inoltre i casi esemplari e tutti i casi conclusi con un'osservazione critica nel 2007.

SINTESI

La missione del Mediatore europeo

La funzione del Mediatore europeo è istituita dal trattato di Maastricht in quanto parte della cittadinanza dell'Unione europea. Al Mediatore sono rivolte le denunce relative ai casi di cattiva amministrazione che coinvolgono istituzioni e organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Il Mediatore ha elaborato una definizione di «cattiva amministrazione», approvata dal



Parlamento europeo, che contempla il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e dei principi di una corretta amministrazione.

Oltre a dare un seguito alle denunce di cittadini, imprese e associazioni, il Mediatore europeo opera autonomamente avviando indagini di propria iniziativa, incontrando membri e funzionari delle istituzioni e degli organi comunitari e svolgendo un'azione di sensibilizzazione presso i cittadini per informarli dei loro diritti e delle modalità per esercitarli.

Denunce e indagini nel 2007

Nel 2007 sono state presentate al Mediatore 3 211 nuove denunce, rispetto alle 3 830 del 2006. Al tempo stesso, il numero di denunce ricevibili è aumentato, in termini sia assoluti che relativi, da 449 (12 % del totale) nel 2006 a 518 (16 %) nel 2007. Di conseguenza, nel corso dell'anno è stato avviato il 17 % di indagini in più sulla base delle denunce pervenute.

Il 58 % di tutte le denunce pervenute al Mediatore nel 2007 è stato presentato mediante posta elettronica oppure tramite il modulo disponibile sul sito web dell'istituzione. Le denunce inviate da privati cittadini sono state 3 056, mentre in 155 casi si è trattato di associazioni o imprese.

In quasi il 70 % dei casi, il Mediatore è stato in grado di aiutare il denunciante avviando un'indagine, trasferendo la denuncia a un organismo competente o fornendo consulenza riguardo alle sedi a cui rivolgersi per una soluzione tempestiva ed efficace del problema.

Nel corso dell'anno, sono state aperte 303 indagini in seguito a denuncia. Inoltre, il Mediatore ha intrapreso sei indagini di propria iniziativa. Nel 2007 il Mediatore ha esaminato complessivamente 641 indagini, di cui 332 arrivate nel 2006.

Al pari degli anni precedenti, la maggior parte delle indagini (413, vale a dire il 64 % del totale) ha interessato la Commissione europea. Ciò è comprensibile ove si consideri che le decisioni di quest'ultima incidono direttamente sui cittadini. Sono state altresì svolte 87 indagini (14 % del totale) relative all'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), 59 (9 %) riguardanti il Parlamento europeo, 22 (3 %) concernenti l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e 8 (1 %) riguardanti il Consiglio dell'Unione europea.

Le fattispecie principali di presunta cattiva amministrazione si possono ripartire fra le seguenti tipologie: mancanza di trasparenza e rifiuto di fornire informazioni (28 % dei casi), iniquità o abuso di potere (18 %), carenze procedurali (13 %), ritardi evitabili (9 %), discriminazione (8 %), negligenza (8 %), errori giuridici (5 %) e mancato adempimento degli obblighi, ovvero casi in cui la Commissione europea ha omesso di esercitare la propria funzione di «custode del trattato» nei confronti degli Stati membri (3 %).

Nel 2007 il principale indirizzo di posta elettronica del Mediatore è stato usato per rispondere, in totale, a 7 273 messaggi di richiesta di informazioni. Di questi, 3 127 erano messaggi di posta elettronica trasmessi da cittadini e relativi a denunce ricevute dal Mediatore europeo, mentre 4 146 erano richieste individuali di informazioni.

Nel corso dell'anno in questione il Mediatore, pertanto, ha gestito in totale 10 484 denunce e richieste di informazioni da parte dei cittadini.

L'esito delle indagini del Mediatore europeo

Nel 2007 il Mediatore ha archiviato 348 indagini, che rappresentano un aumento del 40 % rispetto al 2006. Di queste indagini, 341 erano relative a denunce e sette a indagini di propria iniziativa. Di seguito è riportata una sintesi dei risultati.

Nessun riscontro di cattiva amministrazione

Nel 2007, 95 casi sono stati archiviati senza che fossero riscontrati gli estremi di cattiva amministrazione. Tale esito non è necessariamente negativo per il denunciante, il quale riceve



quantomeno una spiegazione esaustiva dall'istituzione o dall'organismo interessato chiamato in causa circa le azioni condotte nonché il parere del Mediatore sul caso. Tra i casi in cui non sussistevano gli estremi di una cattiva amministrazione, nel 2007, figurano gli esempi seguenti:

- Il Mediatore ha ricevuto una denuncia con la quale si sosteneva che la Commissione europea non aveva dato corso ad alcuna azione nei confronti dell'Irlanda per la presunta violazione della direttiva comunitaria sugli habitat naturali. Il denunciante contestava inoltre la decisione della Commissione di non intraprendere ulteriori azioni circa le argomentazioni relative alla presunta infrazione della direttiva sui rifiuti. Il Mediatore ha riscontrato che la Commissione aveva fornito una spiegazione ragionevole del suo ruolo strategico in relazione all'attuazione di queste direttive. Ha notato inoltre che la Commissione aveva dato al denunciante consigli utili pertinenti a questo caso. (3660/2004/PB)
- Una denunciante lamentava al Mediatore, tra l'altro, la mancanza di trasparenza e un ritardo ingiustificato da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel rispondere alle sue preoccupazioni in merito alla sicurezza e al rischio di suicidio relativi ad un antidepressivo. Il marito della denunciante si era suicidato mentre era in cura con il farmaco; pertanto, la denunciante aveva contattato l'Agenzia presentando una serie di domande e richieste di informazioni. Nel corso dell'indagine, l'Agenzia si è scusata con la denunciante per non aver risposto ad alcune delle sue domande e si è impegnata a fornire le risposte desiderate. Sebbene la denunciante non fosse soddisfatta della soluzione, il Mediatore era del parere che l'intervento dell'Agenzia avesse risolto le preoccupazioni emerse e che, per questo, fossero venuti meno gli estremi di cattiva amministrazione. (2370/2005/OV)
- Greenpeace si era rivolta al Mediatore affermando che la Commissione le aveva rivolto accuse inesatte, fuorvianti e diffamatorie in relazione a uno studio pubblicato dalla stessa ONG sul problema delle «porte girevoli» tra la Commissione e la lobby dell'industria chimica. L'indagine del Mediatore ha concluso che questa affermazione non era fondata. Pur non riscontrando gli estremi di cattiva amministrazione, ha sottolineato tuttavia l'importanza della trasparenza nelle attività di lobbying condotte durante le procedure legislative. (2740/2006/TN)

Anche ove non sussistano gli estremi di cattiva amministrazione, il Mediatore può ravvisare l'opportunità che l'istituzione o l'organismo migliori, in futuro, la qualità della sua amministrazione. In tali circostanze, il Mediatore formula ulteriori osservazioni, come è avvenuto, per esempio, nel seguente caso:

- Una ONG polacca impegnata nella tutela dell'ambiente denunciava un comportamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) contrario alla propria «Dichiarazione ambientale», laddove l'istituzione aveva cofinanziato un progetto di ammodernamento stradale in Polonia. Il Mediatore non ha rilevato cattiva amministrazione. Tuttavia, poiché il denunciante aveva contemporaneamente presentato una denuncia al difensore civico polacco, il Mediatore europeo ha incoraggiato la BEI a valutare l'ipotesi di istituire dei canali di comunicazione e di informazione con le autorità di controllo competenti a livello nazionale e regionale, quali i difensori civici, che potrebbero fungere da fonti supplementari di informazioni sulla conformità dei progetti finanziati dalla BEI con la normativa nazionale e comunitaria. (1779/2006/MHZ)

Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli

Laddove possibile, il Mediatore si adopera per giungere a un esito che possa soddisfare sia il denunciante sia l'istituzione interessata. A tal fine, la cooperazione tra istituzioni e organi comunitari è essenziale. Ciò contribuisce inoltre a migliorare i rapporti tra istituzioni e cittadini e può evitare cause dispendiose in termini di costi e tempo.

Nel 2007 sono stati 129 i casi risolti dall'istituzione o dall'organismo stesso a seguito di una denuncia presentata al Mediatore. Si tratta del doppio dei casi trattati nel 2006 e riflettono una crescente volontà da parte delle istituzioni e degli organi di considerare le denunce presentate al Mediatore come un'opportunità per rimediare agli errori commessi e per collaborare con il Mediatore stesso a beneficio dei cittadini. Tra i casi affrontati nel 2007 si annoverano i seguenti:



- In seguito a una denuncia da parte di un'università tedesca relativa a una controversia in corso per un pagamento con la Commissione in riferimento a un progetto avviato nell'ambito del programma Erasmus, il Mediatore ha contattato la Commissione, la quale ha risolto il caso nell'arco di due settimane. Gli sforzi profusi dall'università per convincere la Commissione che si era verificato un errore nel calcolo si erano rivelati vani. La Commissione ha riconosciuto l'errore e ha versato la somma richiesta, pari a 5 400 EUR, più gli interessi. Il Mediatore ha riconosciuto alla direzione generale dell'Istruzione e della cultura il merito di aver risolto questa denuncia in maniera esemplare dopo che era stata portata alla sua attenzione. (3495/2005/GG)
- La Commissione ha rimborsato una somma residua pari a 88 000 EUR a una società francese di consulenza, la quale aveva lamentato il mancato pagamento completo dei costi ammissibili da parte dell'istituzione per la sua partecipazione a un programma sulle tecnologie della società dell'informazione con la Cina. La Commissione aveva obiettato che il denunciante aveva fatto un errore nei suoi consuntivi di spesa. Dopo l'intervento del Mediatore, l'istituzione ha acconsentito a versare la somma residua. (1471/2007/(CC)RT)

Qualora sia riscontrata la sussistenza di un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore tenta, ove possibile, di addivenire a una soluzione amichevole. In alcuni casi ciò è possibile perché l'istituzione o l'organismo interessato presenta un'offerta di risarcimento al denunciante. Qualsiasi offerta di tale natura è fatta *ex gratia*, vale a dire senza ammissione di responsabilità giuridica e senza creare un precedente.

Nel corso dell'anno sono stati archiviati cinque casi a fronte dell'accoglimento di una soluzione amichevole. Al termine del 2007 erano ancora pendenti 31 proposte. Tra le soluzioni amichevoli definite nel 2007 vi sono quelle riguardanti i seguenti casi:

- La Commissione ha accettato la proposta di soluzione amichevole del Mediatore e ha ridotto l'importo da recuperare da un contraente che aveva partecipato a un progetto in Libano. Il contraente, infatti, aveva presentato una denuncia in cui lamentava la gestione non corretta del contratto. Pur non trovando giustificate tutte le affermazioni del denunciante, il Mediatore ha concluso che la decisione della Commissione di recuperare determinati importi costituisse un caso di cattiva amministrazione. Al fine di comporre la controversia, la Commissione ha acconsentito a rivalutare il fascicolo. (2577/2004/OV)
- L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ha abrogato una decisione contestata a fronte di una proposta di soluzione amichevole del Mediatore. Il caso riguardava una decisione dell'AESA relativa a un certificato di omologazione per determinati aeromobili. In seguito all'esame della normativa pertinente, il Mediatore non era convinto che la decisione avesse un fondamento giuridico adeguato. L'AESA ha risposto affermando di essere stata in grado ora di ottenere le informazioni necessarie per rilasciare un certificato di omologazione e di aver pertanto abrogato la decisione contestata. (1103/2006/BU)
- L'ex Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) è addivenuto a una proposta di soluzione amichevole fornendo a un candidato, escluso da una gara di appalto, maggiori informazioni in merito alla sua offerta rispetto a quella dell'organizzazione vincitrice. Il denunciante si era rivolto al Mediatore dichiarando che l'EUMC non aveva dato risposte soddisfacenti alle sue domande e non aveva applicato i criteri di trasparenza. In seguito all'indagine, il denunciante ha manifestato al Mediatore la propria gratitudine per il suo operato e per aver assicurato una salvaguardia affidabile della trasparenza nell'UE. (1858/2005/BB e 1859/2005/BB)

Osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali

Quando non è possibile addivenire a una soluzione amichevole o nel caso in cui tale composizione della controversia si riveli infruttuosa, il Mediatore può decidere di archiviare il caso con un'osservazione critica all'istituzione o all'organismo interessato o di formulare un progetto di raccomandazione.



In genere, l'osservazione critica è formulata quando: (i) l'istituzione non può più porre rimedio all'atto di cattiva amministrazione, (ii) tale atto sembra non avere ripercussioni generali, e (iii) non paiono necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. L'osservazione critica viene utilizzata anche quando il Mediatore ritiene che la presentazione di un progetto di raccomandazione non sia di particolare utilità, oppure che non sia opportuno trasmettere una relazione speciale al Parlamento nel caso in cui l'istituzione o l'organismo interessato non accetti un progetto di raccomandazione.

L'osservazione critica conferma al denunciante che la denuncia è fondata e segnala all'istituzione o all'organismo interessato l'azione scorretta in modo da contribuire a evitare casi di cattiva amministrazione in futuro. Nel 2007 il Mediatore ha concluso 55 indagini con osservazioni critiche, fra cui:

- Il Mediatore ha criticato la Commissione per non aver pubblicato nel 2006, come previsto dalla legge, la sua relazione annuale 2005 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, un caso questo segnalato da una denuncia dell'ONG Statewatch. Pur prendendo atto che, nel settembre 2007, la Commissione aveva infine pubblicato la relazione in questione, il Mediatore ha sottolineato che la pubblicazione puntuale delle relazioni è un meccanismo fondamentale per dimostrare affidabilità ai cittadini europei. (668/2007/MHZ)
- Il Mediatore ha formulato due osservazioni critiche nei confronti dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) in due casi concernenti l'utilizzo delle lingue dei «nuovi» Stati membri rispetto a quelle dei «vecchi» Stati membri. Ciò in seguito a una denuncia da parte di un'associazione polacca in merito a prove di concorso. L'EPSO ha informato il Mediatore che nel frattempo i requisiti concernenti le conoscenze linguistiche per i concorsi erano stati modificati. (3114/2005/MHZ)
- Il Mediatore ha criticato la Commissione per non aver dato motivazioni valide per aver negato l'accesso alle relazioni contabili annuali ricevute dagli Stati membri in relazione alle sovvenzioni agricole. La Commissione aveva obiettato che le relazioni contenenti le informazioni erano state caricate in una banca dati e che non esistevano più sotto forma di documenti. Aveva inoltre affermato che il recupero delle informazioni richieste dal denunciante avrebbe comportato una nuova complessa programmazione della banca dati. Pur ritenendo l'approccio adottato dalla Commissione insoddisfacente, il Mediatore non ha proseguito ulteriormente le sue indagini poiché le questioni legali avrebbero potuto essere esaminate dal legislatore comunitario, da una prospettiva generale, nell'ambito dell'annunciata riforma del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti. (1693/2005/PB)

È importante che istituzioni e organi rispettino le osservazioni critiche del Mediatore, intervenendo per risolvere i problemi ancora irrisolti ed evitare futuri casi di cattiva amministrazione. Nel corso del 2007, il Mediatore ha effettuato uno studio sul seguito dato dalle istituzioni coinvolte a tutte le osservazioni critiche e a ulteriori osservazioni presentate nel 2006. Lo studio è disponibile sul sito web del Mediatore (<http://www.ombudsman.europa.eu>). Il Mediatore intende inoltre svolgere uno studio analogo e informare il pubblico sui suoi risultati ogni anno.

Qualora risulti necessaria un'ulteriore azione (ossia qualora sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione o il caso di cattiva amministrazione sia particolarmente serio o si riscontrino implicazioni generali), in generale il Mediatore trasmette un progetto di raccomandazione all'istituzione o all'organismo interessato.

Nel 2007 sono stati inoltrati 8 progetti di raccomandazione. Inoltre sette progetti di raccomandazione formulati nel 2006 hanno portato a delle decisioni nel 2007. Nel corso dell'anno tre casi sono stati archiviati in seguito all'accettazione di un progetto di raccomandazione da parte di un'istituzione. Un caso ha comportato la trasmissione di una relazione speciale al Parlamento europeo. Cinque casi sono stati chiusi per altri motivi. Al termine del 2007, otto progetti di raccomandazione erano ancora oggetto di esame, di cui uno formulato nel 2004 e uno nel 2006.



Tra i progetti di raccomandazione presentati nel 2007, uno riguardava l'accesso pubblico a informazioni sui pagamenti ricevuti dai membri del Parlamento. La questione è stata sollevata da una denuncia di un giornalista maltese, la cui richiesta di informazioni in merito alle indennità di alcuni membri del Parlamento era stata rigettata dal Parlamento in base al diritto alla protezione dei dati. Il parere circostanziato di questa istituzione in merito al progetto di raccomandazione del Mediatore in questo caso (3643/2005/(GK)WP) sarà pubblicato entro la fine di febbraio 2008. In un altro progetto di raccomandazione presentato nel 2007, il Mediatore esortava la Commissione a evitare in futuro qualsiasi restrizione ingiustificata per quanto riguarda le lingue ufficiali in cui possono essere presentate le offerte nell'ambito di una gara d'appalto (259/2005/(PB)GG). Poiché l'indagine era ancora aperta alla fine del 2007, essa non compare nel capitolo 3 della relazione.

Tra i progetti di raccomandazione accettati nel 2007 si annoverano i seguenti:

- La Commissione ha accettato un progetto di raccomandazione in cui il Mediatore la invitava a correggere le informazioni imprecise e poco chiare contenute in opuscoli, manifesti e in una presentazione video sui diritti dei passeggeri aerei. Due associazioni di compagnie aeree si erano rivolte al Mediatore criticando le informazioni fornite dalla Commissione sui diritti dei viaggiatori alla compensazione e all'assistenza in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In seguito all'intervento del Mediatore, la Commissione ha sostituito il materiale informativo errato. (1475/2005/(IP)GG e 1476/2005/(BB)GG)
- La Commissione ha accettato un progetto di raccomandazione in cui il Mediatore invitava l'istituzione a non recuperare un pagamento relativo a una pensione corrisposta erroneamente in seguito al decesso di un ex dipendente, a fronte di una denuncia presentata dal figlio del defunto. Oltre quattro anni dopo la morte del padre, la Commissione aveva chiesto al figlio di restituire 1 747 EUR, ritirando in un secondo momento la richiesta di rimborso. (1617/2005/(BB)JF)

Nel caso in cui un'istituzione o un organismo comunitario non risponda in maniera soddisfacente a un progetto di raccomandazione, il Mediatore può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo. Questa relazione è l'ultimo mezzo a disposizione del Mediatore ed è l'ultimo provvedimento sostanziale che egli prende nell'affrontare un caso, poiché l'adozione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento rientrano nella valutazione politica del Parlamento. Per fornire un esempio dal 2007:

- Il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, criticando la Commissione per non aver trattato una denuncia concernente la direttiva europea in materia di orario di lavoro. Più di sei anni fa, un medico tedesco aveva chiesto alla Commissione di avviare dei procedimenti nei confronti della Germania, affermando che essa violava la direttiva. Nonostante le pressioni da parte del Mediatore, la Commissione non aveva adottato alcuna azione sulla denuncia, obiettando che le sue proposte di modifica della direttiva erano state presentate al legislatore comunitario. Il Mediatore ha insistito che questo caso sollevava un'importante questione di principio in merito al modo in cui la Commissione si occupa delle denunce per infrazione da parte dei cittadini. Ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto respingere la denuncia o avviare una procedura d'infrazione. Astenendosi semplicemente dall'intervenire, la Commissione non poteva considerare la propria condotta conforme al principio di buona amministrazione. (3453/2005/GG)

Indagini di propria iniziativa

Il Mediatore esercita il potere di avviare indagini di propria iniziativa principalmente in due tipi di casi. In primo luogo, egli può ricorrere a indagini di propria iniziativa per approfondire un presunto caso di cattiva amministrazione allorché la denuncia sia stata presentata da un denunciante non autorizzato (ossia nel caso in cui il denunciante non sia cittadino comunitario o non risieda nell'Unione, oppure qualora si tratti di una persona giuridica non avente sede legale in uno Stato membro). Nel 2007, sono state avviate due indagini di questo tipo. Il Mediatore può inoltre ricorrere al proprio potere di iniziativa per affrontare ciò che si configura come un problema sistemico delle istituzioni. Per esempio:



- Nel dicembre 2007 il Mediatore avviava un'indagine di propria iniziativa sul tema della puntualità dei pagamenti effettuati dalla Commissione. A tal fine chiedeva alla Commissione di fornire informazioni su cosa doveva essere fatto per evitare ritardi nei pagamenti, dati statistici su casi di ritardo nei pagamenti, nonché informazioni concernenti la politica della Commissione sul pagamento degli interessi. L'intervento faceva eco a denunce da parte di singoli, di società e organizzazioni coinvolte in progetto e contratti finanziati dall'UE. (OI/5/2007/GG)

Tra le altre indagini di propria iniziativa avviate nel 2007, una riguardava le prove computerizzate dell'EPSO (OI/4/2007/ID) e un'altra la gestione delle risorse umane presso il Centro comune di ricerca della Commissione (OI/6/2007/MHZ).

Nel corso dell'anno è stata archiviata la seguente indagine di propria iniziativa:

- Il Mediatore ha concluso un'indagine di propria iniziativa sulle misure adottate dalla Commissione per garantire che le persone disabili non vengano discriminate nelle loro relazioni con l'istituzione. Tra le misure positive individuate c'erano la fornitura di un accesso più semplice alle informazioni attraverso il sito web della Commissione e il miglioramento delle condizioni di assunzione e promozione. Il Mediatore ha sottolineato, tuttavia, che si dovrebbe fare di più per sensibilizzare il personale della Commissione sulle esigenze delle persone disabili. Ha criticato inoltre la situazione inadeguata riscontrata nelle scuole europee per gli alunni disabili. (OI/3/2003/JMA)

Casi modello di buona prassi

Molti dei casi sopracitati costituiscono esempi di buona prassi che ne giustificano l'inclusione tra i «casi modello» del 2007. Essi costituiscono del pari un esempio per le altre istituzioni e gli altri organi comunitari di risposta ottimale alle questioni sollevate dal Mediatore. La **Commissione**, in particolare, ha agito in maniera rapida e costruttiva per risolvere una serie di reclami. Nel caso **3495/2006/GG**, dopo che il Mediatore aveva portato il problema alla sua attenzione, la Commissione ha risolto la controversia concernente un pagamento con un'università tedesca nell'arco di due settimane. Analogamente, nel caso **2577/2004/OV**, la Commissione ha accettato una proposta di soluzione amichevole e ha ridotto l'importo da recuperare da un contraente che aveva partecipato a un progetto in Libano. In un'altra controversia concernente i pagamenti, ha accettato un progetto di raccomandazione in cui il Mediatore chiedeva di non recuperare un pagamento relativo a una pensione corrisposta erroneamente in seguito al decesso di un ex dipendente (**1617/2005/(BB)JF**). La Commissione ha dimostrato inoltre la sua disponibilità di collaborare in maniera costruttiva con il Mediatore accettando un progetto di raccomandazione per correggere le informazioni imprecise e poco chiare contenute in opuscoli, manifesti e in una presentazione video sui diritti dei passeggeri aerei (**1476/2005/(BB)GG**).

Ulteriori esempi di buona prassi includono il caso **2580/2006/TN** in cui il **Consiglio** si è scusato con il denunciante e ha confermato il suo impegno per evitare che si verificano problemi analoghi in futuro in seguito all'intervento del Mediatore che aveva portato alla sua attenzione una denuncia relativa all'uso della lingua irlandese. La **Banca centrale europea** (BEI) ha fornito una risposta molto utile a una cittadina, sottolineando di dare molta importanza al chiarimento delle questioni sollevate e invitando la denunciante a presentare qualsiasi ulteriore aspetto critico ai propri esperti (**630/2007/WP**). Un ultimo esempio di risposta positiva da parte delle istituzioni e degli organi europei nel 2007 è rappresentato dal caso **1103/2006/BU**, in cui l'**Agenzia europea per la sicurezza aerea** (AESA) ha abrogato una decisione contestata a fronte di una proposta per una soluzione amichevole avanzata dal Mediatore. Questo è il secondo anno consecutivo in cui i casi dell'AESA compaiono tra i casi modello elencati in questa relazione, a testimonianza della volontà dell'Agenzia di collaborare in maniera costruttiva con il Mediatore.

Ulteriore analisi

La parte conclusiva del capitolo 2 della relazione annuale contiene revisioni di una selezione di questi e di altri casi suddivisi nelle seguenti categorie tematiche: (i) trasparenza, compreso l'accesso a documenti e informazioni, nonché protezione dei dati, (ii) la Commissione in qualità di garante del trattato, (iii) appalti, contratti e sovvenzioni, (iv) questioni inerenti al personale, per esempio assunzioni.



Nel capitolo 3 della relazione sono riportate le sintesi di 50 decisioni su un totale di 348 emanate nel 2007. Le sintesi rispecchiano la gamma dei temi e delle istituzioni oggetto delle indagini del Mediatore nonché i diversi tipi di conclusioni.

Le decisioni conclusive sono generalmente pubblicate sul sito Internet del Mediatore europeo (<http://www.ombudsman.europa.eu>) in inglese e nella lingua del denunciante, se diversa.

Rapporti con istituzioni e organi dell'Unione europea

Il Mediatore europeo dedica molto tempo a incontrare i membri e i funzionari delle istituzioni e degli organi europei, nell'ottica di promuovere una cultura del servizio all'interno dell'amministrazione dell'UE. Queste riunioni consentono al Mediatore di spiegare i principi alla base del suo operato e di sensibilizzare i membri e i funzionari sulla necessità di rispondere in maniera costruttiva alle denunce.

Tra gli incontri più importanti organizzati nel 2007 vale la pena ricordare tre eventi con i funzionari pubblici impiegati a tutti i livelli presso la Commissione europea. Dal momento che la maggior parte delle indagini svolte dal Mediatore riguardano la Commissione, è particolarmente importante che essa assuma un ruolo guida nel promuovere una cultura del servizio nei confronti dei cittadini e di rispetto dei loro diritti. Il riscontro ricevuto dal Mediatore nel corso di queste riunioni è stato molto incoraggiante. A questo proposito, è stato fondamentale il supporto dato dal vicepresidente della Commissione, Margot WALLSTRÖM, che, tra l'altro, è responsabile delle relazioni con il Mediatore, e dal segretario generale della Commissione, Catherine DAY.

Le riunioni con i membri e i funzionari del Parlamento europeo sono particolarmente importanti, alla luce del rapporto privilegiato del Mediatore con il Parlamento. Il Mediatore, infatti, è eletto dal Parlamento europeo, al quale deve rispondere. Il capitolo 4 della relazione annuale propone una panoramica completa di queste riunioni. Vi sono menzionati la partecipazione del Mediatore alle riunioni della Commissione per le petizioni al fine di presentare la sua relazione annuale e le relazioni speciali, la sua presentazione alla commissione per gli affari costituzionali delle modifiche presentate in merito al suo statuto, e il suo discorso alla Commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni in merito alla riforma del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti.

Nel 2007 il Mediatore ha continuato a promuovere contatti con le altre istituzioni e organi, tenendo incontri con i rappresentanti principali della Corte di giustizia, del Comitato economico e sociale europeo, della Banca europea per gli investimenti e della Banca centrale europea.

Per mantenere informato il proprio personale sugli sviluppi in corso nelle altre istituzioni e organi europei, il Mediatore organizza periodiche riunioni con il personale, che convoca a Strasburgo e a cui vengono invitati relatori esterni. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'UE, il sig. Paul J. MAHONEY, e il Garante europeo della protezione dei dati, il sig. Peter HUSTINX, si sono recati entrambi a Strasburgo nel 2007 per presentare la loro attività al personale del Mediatore.

Rapporti con difensori civici e organi analoghi

Molti denunciati si rivolgono al Mediatore europeo per problemi che, in realtà, riguardano l'amministrazione nazionale, regionale o locale. Per far sì che le denunce dei cittadini relative al diritto dell'Unione europea siano trattate in maniera rapida ed efficace, il Mediatore europeo collabora strettamente con i suoi colleghi in organi analoghi negli Stati membri. Questa cooperazione ha luogo principalmente nell'ambito della rete europea dei difensori civici. Attualmente la rete europea di difensori civici comprende quasi 90 uffici in 31 paesi con una copertura nazionale e regionale all'interno dell'Unione e una copertura nazionale nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, Norvegia e Islanda.

La rete è finalizzata, tra l'altro, ad agevolare il rapido trasferimento delle denunce al difensore civico competente, o a un organo simile. Laddove possibile, il Mediatore europeo trasferisce le questioni direttamente ai difensori civici, oppure fornisce una consulenza appropriata al denunciante. Nel



corso del 2007, il Mediatore ha suggerito a 816 denuncianti di rivolgersi a un difensore civico nazionale o regionale e ha trasferito 51 denunce direttamente al difensore civico competente.

Il capitolo 5 della relazione annuale del Mediatore descrive le attività della rete nel 2007, il cui apice è stato il Sesto seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati, tenutosi a Strasburgo in ottobre. Il seminario è stato organizzato congiuntamente dal Mediatore europeo e dal difensore civico nazionale della Francia, il sig. Jean-Paul DELEVOYE. Alla conferenza erano rappresentati tutti i 27 Stati membri dell'UE, a cui si sono uniti anche due dei tre paesi candidati all'adesione, nonché Norvegia e Islanda. In linea con quanto annunciato dal Mediatore europeo nel corso del Quinto seminario, sono stati invitati per la prima volta anche i rappresentanti dei difensori civici regionali dei paesi dell'UE (ove esistenti), nello specifico, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Austria e Regno Unito¹. Il tema del seminario 2007 era «*Rethinking good administration in the European Union*» (Ripensare la buona amministrazione nell'Unione europea).

Nel corso del seminario, i difensori civici hanno adottato una dichiarazione, il cui scopo è di aiutare a informare i cittadini e altri utilizzatori dei servizi del difensore civico dei benefici che è possibile attendersi quando ci si rivolge a un membro della rete per una questione che rientra nell'ambito del diritto comunitario. La dichiarazione completa è riportata nel capitolo 5, che contiene anche un'esposizione dettagliata delle discussioni tenutesi nel corso del seminario.

Il capitolo 5 prosegue descrivendo vari altri strumenti utilizzati dalla rete per condividere le esperienze e le migliori prassi. Il bollettino informativo (*Newsletter*) del Mediatore europeo si è confermato un preziosissimo strumento per lo scambio di informazioni nel 2007. I due numeri pubblicati in aprile e ottobre riportavano articoli sul primato del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, sulla discriminazione e gli ostacoli alla libera circolazione, sui problemi nell'ambito della normativa in materia ambientale, sulla tutela dei diritti dei bambini e dei diritti degli anziani, sui problemi nel settore dell'assistenza sanitaria, e su questioni concernenti la privacy e la protezione dei dati. Il dibattito on line del Mediatore e i forum sulla condivisione di documenti hanno continuato a svilupparsi nel corso dell'anno, consentendo agli uffici di condividere informazioni attraverso l'invio di domande e risposte. Sono state avviate alcune discussioni importanti su temi diversi quali la discriminazione in base all'età, il quadro giuridico per il ricovero psichiatrico non volontario, la qualità del servizio pubblico, lo stato degli esperti legali presso gli uffici del Mediatore e le iniziative della Commissione europea per migliorare la trattazione delle denunce per infrazione. Inoltre, nei giorni feriali, è stato pubblicato l'*Ombudsman Daily News*, servizio elettronico di notizie del Mediatore, contenente articoli, comunicati stampa e annunci degli uffici di tutta la rete.

Oltre a regolari scambi informali di informazioni nell'ambito della rete, esiste una speciale procedura attraverso la quale i difensori civici nazionali o regionali possono chiedere risposte scritte a quesiti riguardanti il diritto comunitario e la sua interpretazione, ivi compresi quelli che sorgono nel trattamento di casi specifici. Il Mediatore europeo fornisce direttamente la risposta, oppure, se opportuno, inoltra il quesito a un'altra istituzione od organismo comunitario affinché vi risponda. Nel 2007 sono pervenute tre richieste di informazioni (una da un difensore civico nazionale, una da un difensore civico regionale e una da un difensore civico locale) e tre sono state archiviate (tra cui una presentata nel 2005 e una nel 2006). Un esempio di una richiesta di informazioni viene presentato alla fine del capitolo 3.

Le visite informative ai difensori civici negli Stati membri e nei paesi candidati si sono rivelate estremamente efficaci per lo sviluppo della rete e rappresentano un mezzo eccellente per diffondere la conoscenza del ventaglio di mezzi di comunicazione che essa mette a disposizione. Nel corso del 2007, il Mediatore europeo ha fatto visita ai colleghi difensori civici in Germania (marzo), Svezia (maggio) e Belgio (novembre).

L'impegno profuso dal Mediatore per collaborare con i suoi colleghi è andato ben oltre le attività della rete europea dei difensori civici. Nel 2007, al fine di promuovere la figura del difensore civico, discutere in merito ai rapporti interistituzionali e scambiare le migliori prassi, il sig. DIAMANDOUROS

¹ Questi paesi sono elencati secondo l'ordine protocollare dell'UE.



ha partecipato a una serie di eventi organizzati dai difensori civici e ha incontrato i suoi colleghi dell'Unione europea ed extraeuropei. Il capitolo 5 si conclude con una panoramica di queste attività.

Attività di comunicazione

Il Mediatore europeo è profondamente consapevole dell'importanza di garantire che i cittadini che potrebbero avere problemi con l'amministrazione dell'UE siano a conoscenza del loro diritto a presentare denuncia. Ogni anno vengono compiuti molteplici sforzi per raggiungere i cittadini, le società, le ONG e altri enti pertinenti, e informarli sui servizi prestati dal Mediatore. Nel 2007 il Mediatore e il suo personale hanno presentato più di 130 interventi in conferenze, seminari e riunioni. Queste visite informative in Germania, Svezia e Belgio hanno inoltre offerto ulteriori opportunità di sensibilizzare sul ruolo del Mediatore in tali paesi.

Un evento particolare tenutosi nel corso dell'anno è stata la partecipazione del Mediatore agli eventi organizzati per celebrare il 50° anniversario del trattato di Roma. Le giornate aperte organizzate a Berlino, Budapest e Varsavia hanno rappresentato un evento unico a cui hanno partecipato centinaia di migliaia di persone interessate a conoscere le attività dell'Unione. L'Ufficio ha partecipato inoltre, come ogni anno, alle giornate aperte organizzate dal Parlamento europeo a Strasburgo e Bruxelles, nel corso delle quali sono state distribuite ai visitatori pubblicazioni sull'attività del Mediatore in 26 lingue, unitamente a un'ampia gamma di materiale promozionale. I membri del personale erano presenti a tutti questi eventi per rispondere alle domande concernenti l'attività del Mediatore.

Nel 2007 le attività nel campo dell'informazione sono continuate a ritmo serrato. Il Mediatore ha rilasciato sei conferenze stampa e oltre 40 interviste a giornalisti della carta stampata, della radio e dei media elettronici. Sono stati pubblicati e distribuiti ai giornalisti e alle parti interessate di tutta Europa 17 comunicati stampa. Tra i temi trattati c'erano le indagini del Mediatore sui pagamenti tardivi, i problemi nell'ambito dell'accesso ai documenti e alle informazioni, una denuncia concernente la direttiva europea in materia di orario di lavoro e i problemi con il materiale informativo prodotto dalla Commissione sui diritti dei passeggeri aerei.

Nel 2007 sono state redatte e distribuite alcune pubblicazioni allo scopo di informare le principali parti interessate e il pubblico in generale sul servizio offerto dal Mediatore a favore dei cittadini europei e dei residenti nell'Unione europea. Di particolare interesse nel 2007 è stata una nuova scheda informativa destinata alle imprese e alle organizzazioni, in cui veniva brevemente spiegato cosa può fare il Mediatore a beneficio di tali soggetti. La scheda informativa è stata distribuita, assieme ad altro materiale pertinente, nell'ambito di una campagna di mailing rivolta ai potenziali denunciatori. Si sono dimostrati particolarmente interessati alla campagna le Camere di commercio e gli studi legali di tutta l'UE, a cui sono state inviate oltre 5 000 mailing personalizzate. Questa campagna ha riscosso un grande successo e nel corso dell'anno sono pervenute richieste di centinaia di copie extra delle pubblicazioni del Mediatore.

Il sito Internet del Mediatore è stato regolarmente aggiornato con decisioni, comunicati stampa e dettagli delle sue attività di comunicazione. Nel sito è stata creata una nuova sezione per dare maggiore visibilità alle indagini di propria iniziativa del Mediatore.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, il sito Internet del Mediatore è stato visitato 449 418 volte. Le pagine del sito più consultate sono state quelle in lingua inglese, seguite da quelle francesi, spagnole, tedesche e italiane. In termini di provenienza geografica delle visite, i visitatori più numerosi sono stati gli italiani, seguiti da spagnoli, svedesi, inglesi e tedeschi. La sezione dei link del sito web del Mediatore comprende collegamenti ai siti dei difensori civici nazionali e regionali di tutta Europa. Nel 2007 sono state effettuate più di 82 000 visite alle pagine dei collegamenti, a dimostrazione del fatto che i servizi forniti attraverso la rete europea dei difensori civici forniscono valore aggiunto ai cittadini europei.



Evoluzioni interne

Nel 2007 il Mediatore ha proseguito nel suo impegno per predisporre l'istituzione a gestire le denunce provenienti dai cittadini dei 27 Stati membri, nelle 23 lingue del trattato.

Il Mediatore ha nominato un nuovo capo del dipartimento giuridico il 1° luglio 2007, mediante una procedura aperta di assunzione. Nell'ottica di garantire il controllo della qualità e di accrescere la produttività, il dipartimento giuridico è stato diviso in quattro gruppi, ciascuno guidato da un supervisore. È stata introdotta una nuova applicazione informatica per agevolare la gestione dei casi. Tutti questi sviluppi si sono dimostrati estremamente preziosi nel favorire la crescita della produttività nel corso dell'anno. L'aumento del 40 % del numero di casi archiviati nel 2007 conferma che i miglioramenti apportati alla struttura e al funzionamento del dipartimento giuridico del Mediatore negli ultimi anni stanno iniziando a produrre risultati concreti. Nel 2008 il Mediatore continuerà la sua attività in questa direzione.

Anche dal punto di vista organizzativo, nel 2007 si è registrato un leggero cambiamento all'interno della segreteria del Mediatore che tratta le denunce, ora controllata direttamente dall'assistente del capo del dipartimento giuridico. Questa modifica ha consentito di dare maggior riflesso alle funzioni di quella segreteria che sono direttamente collegate all'attività del dipartimento giuridico.

Nel 2007 la tabella dell'organico del Mediatore prevedeva 57 posti, come nel 2006. Non si prevedono incrementi per il 2008. Il totale degli stanziamenti di bilancio per il 2008 è pari a 8 505 770 EUR (rispetto agli 8 152 800 EUR del 2007).

DENUNCE E INDAGINI



2



2 DENUNCE E INDAGINI

Indagare su ipotesi di cattiva amministrazione, presentando relative misure correttive, ove opportuno, rientra fra le principali azioni del Mediatore europeo volte a promuovere una buona amministrazione. I casi di eventuale cattiva amministrazione sono portati all'attenzione del Mediatore prevalentemente a mezzo di denuncia. La trattazione di tali denunce rappresenta l'aspetto più significativo del ruolo reattivo del Mediatore.

La facoltà di denuncia al Mediatore europeo è un diritto dei cittadini dell'Unione europea (articolo 21 del trattato CE), sancito dalla Carta dei diritti fondamentali (articolo 43).

Il Mediatore può avviare indagini di propria iniziativa, assumendo quindi un ruolo proattivo nel contrastare la cattiva amministrazione e nel promuovere la buona amministrazione.

2.1 FONDAMENTO GIURIDICO DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore opera in conformità dell'articolo 195 del trattato CE, dello statuto del Mediatore (oggetto di una decisione del Parlamento europeo¹) e delle disposizioni di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 14 dello statuto stesso. Le attuali disposizioni di esecuzione, in vigore dal 1° gennaio 2003, sono disponibili sul sito web del Mediatore (<http://www.ombudsman.europa.eu>) e in formato cartaceo presso l'ufficio stesso.

Pur restando lo statuto una solida base normativa, dopo un'attenta analisi, è stato individuato un numero contenuto di modifiche atte a consentire al Mediatore di operare in maniera più efficace a beneficio dei cittadini europei. A tale scopo, l'11 luglio 2006, è stata presentata al presidente del Parlamento europeo una richiesta scritta di avvio della procedura per la modifica dello statuto. Al termine del 2007, la commissione per gli affari costituzionali ha esaminato un progetto di relazione sulle modifiche proposte (relatore sig.ra Anneli JÄÄTTEENMÄKI).

2.2 MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

L'articolo 195 del trattato CE legittima il Mediatore a ricevere denunce provenienti da qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia, pertanto, esula dal mandato nei casi in cui:

1. il denunciante non è una persona legittimata a presentare denuncia;
2. non sono coinvolti istituzioni od organi comunitari;

¹

Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU 1994 L 113, pag. 15).



3. la questione riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;
4. non si tratta di un'ipotesi di cattiva amministrazione.

Qui di seguito, si riporta un approfondimento relativo a ciascuno di questi punti.

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Un funzionario ha presentato una denuncia contro il Tribunale della funzione pubblica, riguardante la sua applicazione del regolamento di procedura e delle istruzioni pratiche del Tribunale di primo grado in una causa pendente in cui il denunciante era il richiedente.

Il denunciante sosteneva che i requisiti delle suddette disposizioni in relazione alla traduzione dei documenti giustificativi e alla lunghezza massima della domanda comportavano una restrizione inaccettabile del diritto di accesso alla giustizia.

Il Mediatore riteneva che l'eccezione dell'articolo 195 del trattato CE per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali si applicasse anche al Tribunale della funzione pubblica, essendo quest'ultimo una camera giurisdizionale affiancata al Tribunale di primo grado. Il Mediatore era inoltre del parere che la questione oggetto della denuncia rientrasse nelle funzioni giurisdizionali del Tribunale di primo grado. Il Mediatore pertanto non si è considerato legittimato a gestire tale denuncia.

920/2007/BU

Denunce e indagini condotte su iniziativa del Mediatore

Sebbene il diritto di presentare denuncia al Mediatore europeo sia limitato a cittadini residenti e persone giuridiche con sede legale in uno Stato membro, il Mediatore è altresì legittimato ad avviare indagini di propria iniziativa. La facoltà di svolgere questo tipo di indagini consente al Mediatore di esaminare i casi di eventuale cattiva amministrazione portati alla sua attenzione da persone non legittimate a presentare denuncia. In questa fattispecie il Mediatore offre agli interessati, nel corso dell'indagine, le stesse opportunità procedurali di cui potrebbero usufruire ove fossero legittimati a presentare denuncia. Il Mediatore di norma valuta caso per caso l'opportunità di avviare o meno un'indagine di propria iniziativa.

Nel 2007 sono state avviate due indagini su iniziativa del Mediatore.

Nella relazione annuale del 2006 il Mediatore ha dichiarato che, ove continuassero a sussistere le risorse, intendeva ricorrere al proprio potere di iniziativa ogniqualvolta l'unica ragione per non indagare a fronte di una denuncia di cattiva amministrazione in capo alla Banca europea per gli investimenti (BEI) nella concessione di prestiti al di fuori dell'Unione europea (prestiti esteri) fosse la non cittadinanza o la non residenza nell'Unione del denunciante. Nella sua risoluzione del 25 ottobre 2007, il Parlamento europeo ha accolto con favore la dichiarazione di intenti del Mediatore e lo ha invitato a considerare la conclusione di un protocollo d'intesa con la BEI. Il 5 dicembre 2007, il Mediatore ha scritto al presidente della BEI, invitandolo ad avviare un dibattito sulla formulazione di un protocollo d'intesa.

Istituzioni e organi comunitari

Il mandato del Mediatore europeo interessa le istituzioni e gli organi comunitari. Peraltro, mentre le istituzioni sono elencate all'articolo 7 del trattato, non esistono definizioni o elenchi ufficiali degli organi comunitari. Il termine comprende organi istituiti dai trattati, come il Comitato economico e sociale e la Banca centrale europea nonché organi istituiti dalla legislazione ai sensi dei trattati, comprese le agenzie come l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX).



Le denunce nei confronti di autorità pubbliche degli Stati membri esulano dal mandato del Mediatore europeo, anche ove riguardino questioni di diritto comunitario. Del resto, molte di queste denunce rientrano nel mandato dei difensori civici nazionali e regionali appartenenti alla rete europea dei difensori civici (per maggiori dettagli v. sezione 2.5).

Esempio di denuncia che non riguarda un'istituzione o un organismo dell'UE

Nel gennaio 2007 il Mediatore riceveva una denuncia riguardante i termini con cui il denunciante si era dimesso dalla sua funzione presso la Western European Union (WEU). La denuncia veniva fatta nei riguardi del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, il sig. Javier SOLANA, che è anche segretario generale della WEU.

Dalla denuncia risultava che la decisione contestata era stata presa dal sig. SOLANA nella sua funzione di segretario generale della WEU. Poiché la WEU non è un organismo o un'istituzione dell'UE, il Mediatore ha declinato la propria competenza.

128/2007/FOR

Cattiva amministrazione

È parere del Mediatore europeo che il concetto di cattiva amministrazione debba intendersi in senso lato e che la buona amministrazione richieda, tra l'altro, il rispetto di norme e principi giuridici, ivi compresi i diritti fondamentali. Ciononostante i principi di buona amministrazione si spingono oltre: istituzioni e organi comunitari non devono limitarsi a rispettare gli obblighi giuridici, ma devono porsi al servizio dei cittadini e garantire loro un trattamento adeguato e nel pieno rispetto dei loro diritti. Sotto questo profilo, mentre l'illegalità implica necessariamente cattiva amministrazione, non è sempre vero il contrario. Quando il Mediatore europeo rileva casi di cattiva amministrazione, non sempre si tratta per ciò stesso di comportamenti illeciti suscettibili di sanzione giudiziaria.²

Invitato dal Parlamento europeo a precisare il concetto di cattiva amministrazione, nella Relazione annuale 1997 il Mediatore europeo ha quindi proposto la definizione seguente:

Si è in presenza di cattiva amministrazione allorché un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Nel 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui tale definizione veniva accolta favorevolmente. Nel 1999, in seguito ad uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione, è emerso che anche quest'ultima concordava con la definizione proposta.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata inizialmente nel dicembre 2000 e firmata e proclamata nuovamente il 12 dicembre 2007 prima della firma del trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007³, considera il diritto ad una buona amministrazione alla stregua di un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione (articolo 41).

L'articolo 43 della Carta sancisce il diritto a presentare denunce al Mediatore europeo, che offre pertanto un meccanismo esterno mediante il quale le istituzioni e gli organi comunitari possono essere chiamati a rispondere di cattiva amministrazione. La consapevolezza che una cultura del servizio ai cittadini costituisce parte integrante della buona amministrazione è un elemento importante, che non va confuso con una cultura della colpa, che alimenta per contro atteggiamenti difensivi. A tal riguardo è bene rammentare che le indagini del Mediatore non rientrano in una procedura disciplinare o predisciplinare.

La strategia del Mediatore per promuovere una cultura del servizio comprende non solo varie iniziative proattive ma anche l'esame delle denunce. Un aspetto fondamentale di una cultura del

² V. sentenza del Tribunale di primo grado del 28 ottobre 2004, cause riunite T-219/02 e T-337/02, *Herrera/Commissione*, punto 101, e del 4 ottobre 2006, causa T-193/04 R, *Hans-Martin Tillack/Commissione*, punto 128.

³ GU 2007 C 303.



servizio è la necessità di riconoscere gli errori quando si verificano e, eventualmente, di porvi rimedio. Scuse tempestive potrebbero essere sufficienti per soddisfare il denunciante, o per lo meno evitare al Mediatore di dover rivolgere una critica formale all'istituzione interessata.

Scuse del Consiglio che soddisfano il denunciante

Un cittadino irlandese denunciava al Mediatore di aver ricevuto una risposta dal Consiglio in lingua inglese. Il denunciante sosteneva che il Consiglio avrebbe dovuto fornirgli una risposta in irlandese e scusarsi con lui e con la sua organizzazione per aver violato l'articolo 21 del trattato CE.

Nel suo parere il Consiglio, preso atto che il proprio servizio d'informazione al pubblico aveva risposto in inglese ad una e-mail del denunciante scritta in irlandese, si è scusato per l'inconveniente e ha fornito una traduzione in irlandese della risposta. Ha inoltre dichiarato che in futuro avrebbe assicurato che alle richieste di informazioni in irlandese fosse data una risposta in quella lingua.

Il denunciante ha accettato le scuse del Consiglio e accolto con favore l'impegno di assicurare che alla corrispondenza in irlandese venisse data una risposta in irlandese.

Il Mediatore ha archiviato il caso, poiché il Consiglio aveva risolto la questione con piena soddisfazione del denunciante.

2580/2006/TN

In casi più complessi in cui il Mediatore riscontra una cattiva amministrazione, egli cercherà, ove possibile, di promuovere una «soluzione amichevole» accettabile sia per il denunciante sia per l'istituzione o l'organismo interessato. È importante notare, tuttavia, che tanto le pertinenti disposizioni dello statuto (articolo 3.5⁴) quanto le disposizioni di esecuzione (articolo 6.1⁵) trovano applicazione soltanto in ipotesi di cattiva amministrazione in cui quest'ultima appaia eliminabile.

Codice europeo di buona condotta amministrativa

Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato il Codice di buona condotta amministrativa, che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, le loro amministrazioni e i loro funzionari sono tenuti a rispettare nel quadro delle relazioni con il pubblico. Il Codice tiene conto dei principi di diritto amministrativo europeo contenuti nella giurisprudenza dei tribunali europei e si ispira alle leggi nazionali. Il Parlamento ha invitato anche il Mediatore ad applicare il Codice di buona condotta amministrativa. Pertanto egli tiene conto delle norme e dei principi del Codice in sede di esame delle denunce e in occasione di indagini di propria iniziativa.

2.3 RICEVIBILITÀ E FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Prima che il Mediatore possa avviare un'indagine, le denunce di cattiva amministrazione da parte di istituzioni o organi comunitari presentate da un soggetto autorizzato devono soddisfare alcuni criteri di ricevibilità. Tali criteri, stabiliti dai relativi articoli dello statuto, specificano che:

1. nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto e l'identità della persona che la presenta (articolo 2, paragrafo 3 dello statuto);

⁴ «Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.»

⁵ «Se ritiene che sussista un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca, per quanto possibile cooperando con l'istituzione interessata, una conciliazione amichevole atta ad eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.»



2. il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3 dello statuto);
3. la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4 dello statuto);
4. la denuncia deve essere preceduta dagli appropriati passi amministrativi presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4 dello statuto);
5. al Mediatore può essere presentata una denuncia afferente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo (articolo 2, paragrafo 8 dello statuto).

L'articolo 195 del trattato CE stabilisce che il Mediatore «procede alle indagini che ritiene giustificate». In taluni casi possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore, anche se la denuncia è ricevibile. Tre esempi di questi casi vengono riportati in appresso.

Il Mediatore è del parere che, se una denuncia è già stata trattata quale petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, generalmente non sussistono motivi per avviare un'indagine presso il Mediatore, a meno che non emergano ulteriori elementi.

Nel complesso, per il 42% dei casi ricevibili trattati nel 2007 non sussistevano ragioni sufficienti per avviare un'indagine.

Esempi di denunce in cui non sussistono ragioni sufficienti per l'avvio di un'indagine

Un cittadino rumeno si rivolgeva alla Commissione europea sostenendo che una tassa di registrazione delle automobili, imposta dalle autorità rumene, violava il diritto comunitario.

In risposta, la Commissione informava il denunciante di aver avviato una procedura per infrazione contro la Romania, al fine di assicurare che non vi fosse alcuna discriminazione contro le automobili usate importate. La Commissione aggiungeva di non aver chiesto alla Romania di abolire la tassa, poiché il diritto comunitario non prevedeva tale possibilità.

In risposta ad un'ulteriore domanda dello stesso cittadino, la Commissione dichiarava di essere in procinto di esaminare il progetto di legge rumeno che avrebbe dovuto introdurre i necessari emendamenti alle norme rumene in materia di tassazione delle automobili, al fine di armonizzarle all'articolo 90 del trattato CE.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo il denunciante affermava di non essere soddisfatto delle risposte della Commissione, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto richiedere alle autorità rumene di abolire o di ridurre la tassa di registrazione delle automobili.

Seguendo il principio di buona collaborazione sancito dalla Dichiarazione adottata dalla rete europea dei difensori civici (v. capitolo 5) e considerando che il denunciante si era dichiarato insoddisfatto anche delle autorità rumene, il Mediatore riteneva utile informare il Difensore civico rumeno della denuncia e delle procedure per infrazione in corso.

Il Mediatore informava altresì la Commissione del suo operato, suggerendo che il Difensore civico rumeno doveva essere tenuto al corrente degli sviluppi della procedura per infrazione.

2543/2007/RT



Il denunciante reclamava che la Banca centrale europea (BCE) stava per danneggiare un edificio di valore storico e che aveva gestito la corrispondenza al riguardo in maniera arrogante e irriverente. Il denunciante accludeva una copia della propria lettera alla BCE, ma non la risposta di quest'ultima. Dopo aver richiesto e ottenuto una copia della risposta della BCE, il Mediatore notava che la BCE spiegava che non avrebbe danneggiato o distrutto l'edificio, ma lo avrebbe mantenuto, restaurato e utilizzato. La BCE affermava inoltre che avrebbe dato molta importanza al chiarimento della questione sollevata dal denunciante e lo invitava a porre qualsiasi altra domanda ai suoi esperti. Il Mediatore riteneva quindi che la risposta della BCE fosse ragionevole ed esauriente, e che non vi fossero ragioni sufficienti per avviare un'indagine.

630/2007/WP

Un'impresa italiana denunciava al Mediatore la sua insoddisfazione riguardante diversi aspetti del modo in cui la Commissione aveva proceduto nell'indagine su un presunto cartello nell'industria del fluoruro di alluminio. L'impresa denunciava, tra l'altro, che la Commissione aveva ingiustamente ignorato la sua richiesta di indulgenza quando ha inviato la dichiarazione di obiezioni e non aveva rispettato i suoi diritti di difesa, obbligandola a non curarsi di un ordine delle autorità giudiziarie nazionali e richiedendo la restituzione di alcuni documenti alla Commissione.

Il Mediatore esaminava attentamente il caso presentato dal denunciante. Per quanto riguarda la richiesta di indulgenza, il Mediatore notava che la Commissione adotta una decisione definitiva di indulgenza soltanto quando chiude l'indagine in questione. Fornendo al denunciante informazioni sul parere della Commissione in merito alla probabilità di un'indulgenza e concedendo al denunciante una proroga della scadenza per la presentazione delle sue osservazioni sulla dichiarazione di obiezioni, la Commissione aveva dato la possibilità al denunciante di esercitare il proprio diritto di difesa. Per quanto attiene alla restituzione dei documenti, il Mediatore notava che la Commissione aveva fornito per sbaglio al denunciante alcuni documenti riservati e che, conformemente alla legislazione in materia, era legittimata nonché obbligata a chiederne la restituzione. Anche se, in relazione ai documenti, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutti gli obblighi di un'impresa ai sensi del diritto penale italiano, il denunciante non aveva fornito alcuna prova del fatto che la Commissione non aveva considerato tali obblighi.

Il Mediatore riteneva quindi che non vi fossero ragioni sufficienti per avviare un'indagine.

2118/2007/IP

2.4 ANALISI DELLE DENUNCE ESAMINATE NEL 2007

Nel corso del 2007 il Mediatore ha ricevuto 3 211 nuove denunce, rispetto alle 3 830 del 2006. Secondo una prassi consolidata, tutte le denunce che determinano l'avvio di un'indagine vengono inserite nelle statistiche elaborate dal Mediatore. Ciononostante, allo scopo di evitare distorsioni, le denunce collettive non ricevibili inviate tramite posta elettronica, spesso pari a svariate migliaia, nelle statistiche vengono considerate distintamente solo fino all'undicesima denuncia inclusa.

Le denunce presentate da singoli cittadini sono state 3 056, mentre in 155 casi si è trattato di associazioni o imprese.

Nel 2007 l'esame delle denunce volto ad accertare la competenza del Mediatore, i criteri di ricevibilità e la presenza di motivi tali da giustificare l'avvio di un'indagine è stato completato nel 95% dei casi. Di tutte le denunce esaminate, una percentuale di poco superiore al 26% rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 518 rispettavano i criteri di ammissibilità, mentre 215 non presentavano motivi tali da giustificare l'avvio di un'indagine.

Nel corso dell'anno sono state avviate complessivamente 303 nuove indagini su denuncia e sei indagini di propria iniziativa. Nell'allegato A figura un'analisi statistica di queste indagini.



Nel 2007 il Mediatore ha esaminato complessivamente 641 indagini, di cui 332 pendenti dal 2006.

Al pari degli anni scorsi, la maggioranza delle indagini riguardava la Commissione (413, o il 64% del totale). Dal momento che la Commissione è la principale istituzione comunitaria le cui decisioni influiscono direttamente sui cittadini, è naturale che essa sia la maggiore destinataria delle denunce. L'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) è stato oggetto di 87 denunce, mentre 59 hanno riguardato il Parlamento europeo, 22 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e 8 il Consiglio dell'Unione europea.

Le ipotesi di cattiva amministrazione contestate più di frequente riguardavano la mancanza di trasparenza, ivi compresi casi di rifiuto di fornire informazioni (216 casi), mancanza di equità o abuso di potere (135 casi), carenze procedurali (102 casi), ritardi evitabili (69 casi), discriminazione (63 casi), negligenza (62 casi), errori giuridici (35 casi), inadempienze, ossia il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di «custode del trattato» nei confronti degli Stati membri (24 casi).

2.5 TRASFERIMENTI E CONSULENZA

Qualora una denuncia esuli dalla sua sfera di competenza, il Mediatore tenta di indirizzare il denunciante verso un altro organo in grado di occuparsene, soprattutto se la questione riguarda il diritto comunitario. Ove possibile, e con il consenso del denunciante, il Mediatore trasferisce il caso direttamente all'autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Come già accennato, il Mediatore europeo collabora strettamente con i propri colleghi difensori nazionali e regionali negli Stati membri grazie alla rete europea dei difensori civici (v. capitolo 5). La rete è finalizzata, tra l'altro, ad agevolare il rapido trasferimento delle denunce al difensore civico nazionale o regionale competente, o a un organo simile. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo è anch'essa membro a tutti gli effetti della rete.

Trasferimenti

Nel 2007 sono state trasferite 92 denunce, 51 delle quali a un difensore civico nazionale o regionale, 20 al Parlamento europeo per essere esaminate come petizioni, 12 a SOLVIT⁶, sette alla Commissione europea e due ad altri organi.

⁶

SOLVIT è una rete istituita dalla Commissione europea per aiutare i cittadini ad affrontare le difficoltà legate all'esercizio dei loro diritti nel mercato interno dell'Unione.

**Esempi di casi trattati attraverso la rete europea dei difensori civici**

La madre del denunciante aveva lavorato in Francia e ora viveva in Brasile. Il sistema previdenziale dello stato francese CRAM aveva sospeso i pagamenti della sua pensione nel 2002, a causa di difficoltà con il sistema bancario brasiliano.

Il caso fu trasferito al Difensore civico francese, il quale, nel marzo del 2007, informava il Mediatore europeo che il caso era stato risolto. La madre del denunciante aveva ottenuto una domiciliazione bancaria presso una banca brasiliana, approvata dall'organismo finanziario che paga le pensioni per conto del CRAM. Il 5 febbraio 2007 gli importi dovuti erano stati rimborsati alla madre del denunciante.

1036/2005/ESB

Un cittadino spagnolo denunciava che il sistema «Via Verde» che prevede uno sconto sul pedaggio autostradale portoghese non è disponibile per i cittadini dell'UE non residenti in Portogallo. Poiché la denuncia riguardava le autorità nazionali, il Mediatore europeo la trasferiva al Difensore civico portoghese.

A seguito di un'indagine, il Difensore civico portoghese riferiva che il sistema «Via Verde» prevede la deduzione automatica del pedaggio dal conto corrente dell'utente. Per beneficiare di questo sistema, l'utente deve avere un conto corrente facente parte della rete «Multibanco» che include due banche spagnole. Il Difensore civico portoghese notava inoltre che, sebbene le limitazioni dell'attuale sistema potessero essere messe in dubbio sulla base dei principi di libertà e concorrenza contrattuale nel settore bancario, la direttiva 2004/52/CE sull'interoperabilità dei sistemi di pedaggio stradale elettronici a livello comunitario dovrebbe creare un sistema uniforme di pagamento elettronico del pedaggio stradale a livello europeo entro il 2011. Alla luce di ciò, il Difensore civico concludeva che non erano necessarie ulteriori indagini sulla questione e archiviava il caso.

2681/2006/BM

Un cittadino finlandese residente in Svezia denunciava al Mediatore che l'organismo svedese di previdenza sociale non aveva calcolato correttamente i suoi diritti ai sussidi di malattia.

Poiché la denuncia veniva presentata contro un'autorità nazionale, il Mediatore raccomandava al denunciante di rivolgersi al Difensore civico svedese.

Il Mediatore scriveva inoltre al Difensore civico svedese per informarlo che la denuncia sollevava una questione di scorretta applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

2828/2007/AL

Un cittadino ceco che lavorava in Irlanda denunciava che le autorità fiscali irlandesi avevano confiscato la sua automobile, registrata nella Repubblica ceca, poiché non aveva pagato la tassa irlandese di registrazione dei veicoli. Secondo il denunciante, tale tassa equivale ad una tassa sull'importazione.

Il Mediatore europeo raccomandava al denunciante di rivolgersi al Difensore civico irlandese, i cui servizi avevano confermato che il denunciante avrebbe potuto scrivere loro in lingua ceca, se avesse avuto difficoltà con l'inglese.

Il Mediatore informava inoltre il denunciante che, se la questione non poteva essere risolta a livello nazionale, avrebbe potuto considerare di sporgere denuncia alla Commissione. Il Mediatore richiamava inoltre l'attenzione sulla giurisprudenza pertinente⁷ riguardante l'imposizione fiscale sulle automobili usate importate.

2510/2007/BU

⁷

Causa C-47/88 *Commissione/Danimarca*, [1990] ECR I-4509, punti 10, 21 e 22.

**Indagine in corso sulle azioni della Commissione e delle autorità portoghesi**

Nel 2001 il denunciante aveva creato un vivaio e una struttura di allevamento per molluschi nel porto di Nazaré (Portogallo centrale). Dopo alcuni mesi, il denunciante aveva notato un aumento significativo del tasso di mortalità dei molluschi. L'analisi dell'acqua del porto indicava alti livelli di alcuni composti, in particolare di tributiltina, che vengono utilizzati nelle vernici antivegetative. Secondo il denunciante, le vernici antivegetative venivano usate ancora di frequente in Portogallo per rivestire gli scafi delle navi e delle imbarcazioni da pesca e venivano vendute liberamente ai pescatori nella zona di giurisdizione dell'autorità portuale, nonché in altri porti del Portogallo centrale.

Dopo aver presentato la questione alle autorità portoghesi, senza successo, il denunciante presentava una denuncia alla Commissione contro il Portogallo. Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe archiviato la denuncia, senza avviare ulteriori azioni, sulla base delle spiegazioni delle autorità portoghesi, secondo cui, in sintesi, le acque del porto di Nazaré non erano adatte per l'allevamento dei molluschi.

A giudizio del denunciante, l'autorizzazione che aveva ottenuto dalle autorità portoghesi si riferiva alla produzione di molluschi e le acque in cui aveva avviato la produzione erano adatte a quello scopo.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante spiegava che ovviamente le autorità portoghesi avevano fornito informazioni scorrette alla Commissione. A suo giudizio la Commissione non gli aveva fornito ragioni adeguate sul perché essa considerasse soddisfacenti le spiegazioni delle autorità portoghesi.

Il Mediatore europeo chiedeva alla Commissione di presentare un parere entro il 31 gennaio 2008. Informava inoltre il Difensore civico portoghese della denuncia. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Mediatore, il Difensore civico portoghese decideva di avviare un'indagine sulle azioni delle autorità portoghesi, informando di conseguenza la procura generale portoghese.

Il Mediatore europeo e il Difensore civico portoghese si impegnavano a tenersi informati sui progressi delle loro indagini.

1618/2007/JF

Esempi di casi trasferiti alla Commissione europea

Un cittadino bulgaro denunciava al Mediatore che l'articolo 30 della direttiva 2002/22/CE, che sancisce il diritto dei consumatori a mantenere il proprio numero di telefono cellulare cambiando operatore, non era stato applicato in Bulgaria e che la Commissione non era intervenuta in modo adeguato sulla questione. Il denunciante riteneva che la Commissione avrebbe dovuto aprire una procedura per infrazione.

Il denunciante si era messo in contatto con vari servizi della Commissione, i quali lo avevano informato della possibilità di presentare una denuncia per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Il denunciante, tuttavia, sembrava non aver proceduto a sporgere tale denuncia. Pertanto, il Mediatore considerava la denuncia contro la Commissione inammissibile, poiché non erano stati compiuti gli opportuni passi amministrativi preliminari.

Il Mediatore notava peraltro che il modulo di denuncia della Commissione riguardante la mancata osservanza del diritto comunitario da parte degli Stati membri non era ancora disponibile in lingua bulgara. Per quanto riguarda la questione di base, il Mediatore trasferiva quindi la denuncia alla Commissione, affinché venisse trattata come denuncia per infrazione contro la Bulgaria. Chiedeva inoltre alla Commissione di informarlo quando la versione bulgara del modulo di denuncia sarebbe stato disponibile.

La Commissione spiegava in risposta che il diritto bulgaro sulle comunicazioni elettroniche, che traspone la normativa UE per le comunicazioni elettroniche, era stato adottato il 10 maggio 2007. Essa dichiarava che avrebbe esaminato tale legislazione e considerato le misure appropriate per assicurare il corretto recepimento della normativa UE. Forniva altresì il link alla versione bulgara del modulo di denuncia, che nel frattempo si era reso disponibile.

1466/2007/VIK



Nel 2006 il Mediatore riceveva diverse denunce da cittadini spagnoli contro il produttore del farmaco Agreal. I denunciati sostenevano di aver subito diversi effetti negativi sulla loro salute dopo aver assunto il farmaco, quali mal di testa, depressione e perdita di mobilità. I denunciati richiedevano quindi di vietare la vendita del prodotto.

Essendo la Commissione l'istituzione incaricata a livello comunitario di intraprendere azioni in tale ambito, il Mediatore trasferiva i casi a quest'ultima, la quale informava in seguito il Mediatore di aver chiesto all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) se fosse necessario intraprendere un'azione. Nel luglio 2007 l'EMA annunciava di aver raccomandato alla Commissione che tutti i medicinali contenenti la sostanza «veralipride», compreso l'Agreal, venissero ritirati dal mercato europeo.

Successivamente la Commissione adottava una decisione con cui si chiedeva agli Stati membri di revocare le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali contenenti «veralipride», poiché il rapporto rischi-benefici era stato considerato negativo.

1369/2006/JMA; 1698/2006/(BM)JMA; 1699/2006/(BM)JMA; 1700/2006/(BM)JMA; 1701/2006/(BM)JMA;
1751/2006/(BM)JMA; 2192/2006/JMA; 2318/2006/JMA; e 3143/2006/JMA

Esempio di un caso trasferito a SOLVIT

Il denunciante era un cittadino bulgaro che aveva conseguito un diploma in medicina in Bulgaria. In seguito all'adesione all'UE da parte della Bulgaria, il denunciante desiderava praticare medicina in Francia e ottenne un certificato di conformità del suo diploma dal ministero bulgaro della Sanità. Il Consiglio nazionale francese dei medici, tuttavia, respingeva il certificato di conformità, poiché non menzionava la direttiva 93/16. Le autorità bulgare insistevano che il certificato fosse valido anche senza il riferimento in questione.

Il Mediatore trasferiva la denuncia al centro SOLVIT bulgaro, il quale poco tempo dopo informava il Mediatore che il caso era stato risolto con successo e che al denunciante era stato fornito un certificato di conformità che gli consentiva di praticare la sua professione in Francia.

1698/2007/RT

Consulenza

Il Mediatore ha indirizzato i denunciati verso le sedi competenti in 1 862 casi. In 816 casi ai denunciati è stato consigliato di rivolgersi ad un difensore civico nazionale o regionale e in 109 casi di presentare una petizione al Parlamento europeo. In 308 casi è stato raccomandato di contattare la Commissione europea. Questa cifra comprende i casi in cui una denuncia nei confronti della Commissione è stata dichiarata irricevibile non essendo stato fatto ricorso a procedure amministrative adeguate dinanzi all'istituzione prima di sporgere denuncia. In 69 casi è stato suggerito di rivolgersi a SOLVIT, mentre a 766 denunciati è stato consigliato di contattare altri organi, soprattutto difensori civici specializzati o organi competenti in uno Stato membro.

2.6 PROCEDURE DEL MEDIATORE

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta, solitamente entro una settimana dal ricevimento. La lettera di avviso di ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura e include un numero di riferimento nonché il nominativo e il recapito telefonico della persona che se ne occupa. La denuncia è quindi esaminata per determinare l'opportunità o meno di avviare un'indagine e il denunciante viene informato dell'esito della valutazione generalmente entro un mese.

Nel caso in cui un'indagine non sia avviata, al denunciante ne viene comunicata la ragione. Ove possibile, la denuncia è trasferita o il denunciante opportunamente consigliato in merito all'organo competente cui rivolgersi.



Apertura di un'indagine

Il primo passo di un'indagine consiste nel trasmettere la denuncia all'istituzione o all'organismo interessato affinché formuli un parere rivolto al Mediatore, generalmente entro tre mesi di calendario. Nel 2004 il Parlamento europeo e la Commissione hanno approvato un termine più breve, pari a due mesi, per denunce contro il rifiuto di accesso ai documenti.

Equità della procedura

In base al principio di equità della procedura, la decisione del Mediatore in relazione a una denuncia deve tenere conto delle informazioni incluse nei documenti forniti dal denunciante oppure dall'istituzione o organismo comunitario interessato esclusivamente nel caso in cui l'altra parte abbia avuto l'opportunità di prendere visione di tali documenti e di esprimere il proprio parere in merito.

Il Mediatore trasmette quindi il parere dell'istituzione o dell'organismo comunitario al denunciante, invitandolo a sua volta a replicare. Un iter analogo viene seguito qualora sia necessario condurre ulteriori indagini.

Né il trattato né lo statuto prevedono possibilità di appello o altri mezzi di ricorso contro le decisioni del Mediatore relative alla trattazione o all'esito di una denuncia. Tuttavia, al pari delle altre istituzioni e organi comunitari, il Mediatore è passibile, in linea di principio, di un'azione di risarcimento presso i tribunali comunitari, a norma dell'articolo 288 del trattato CE, sulla base della trattazione insoddisfacente di una denuncia.

Esame dei fascicoli e audizione dei testimoni

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore, le istituzioni e gli organi comunitari sono tenuti a fornire al Mediatore le informazioni da questi richieste, permettendogli la consultazione dei fascicoli interessati. Essi possono rifiutare l'accesso soltanto per motivi di segretezza debitamente giustificati.

La facoltà del Mediatore di esaminare i fascicoli gli consente di verificare la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite dall'istituzione o dall'organismo comunitario in causa. Permettendo al Mediatore di condurre un'indagine esauriente e approfondita, tale facoltà costituisce un'importante garanzia per il denunciante e per il pubblico.

L'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto stabilisce inoltre che i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare su richiesta del Mediatore.

Nel 2007 il Mediatore ha esercitato la facoltà di esaminare i fascicoli delle istituzioni in 18 casi. La facoltà di ricorrere all'audizione di testimoni è stata esercitata in un caso.

Procedura aperta

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che il denunciante non richieda una trattazione riservata.

Ai sensi dell'articolo 13 delle disposizioni di esecuzione, il denunciante può accedere al fascicolo del Mediatore relativo alla propria denuncia. L'articolo 14 regola l'accesso del pubblico ai documenti in possesso del Mediatore, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti stabiliti dal regolamento n. 1049/2001⁸. Tuttavia, nel caso in cui il Mediatore consulti il fascicolo di un'istituzione o di un

⁸

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



organismo interessato, oppure ottenga delle prove da un testimone, né il denunciante né il pubblico possono accedere a documenti riservati o a informazioni confidenziali ottenuti tramite un'ispezione o un'audizione (articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 2, del regolamento). Tale esclusione ha lo scopo di facilitare il Mediatore nell'esercizio della sua facoltà di indagine.

2.7 RISULTATI DELLE INDAGINI

Nel corso di un'indagine il denunciante viene informato di ogni nuova azione intrapresa. Quando il Mediatore decide di chiudere il caso, egli informa il denunciante circa il risultato dell'indagine e le conclusioni raggiunte. Le decisioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti e non comportano diritti tutelabili a livello giurisdizionale né obblighi per il denunciante o per l'istituzione o l'organismo interessato.

Nel 2007 il Mediatore ha chiuso 348 casi, 341 dei quali a seguito di denunce e sette a partire da indagini di propria iniziativa.

Se una denuncia interessa più di un'accusa o di un reclamo, il Mediatore può giungere a conclusioni differenziate.

Cattiva amministrazione non riscontrata

Nel 2007 il Mediatore ha ritenuto insussistenti gli estremi di una cattiva amministrazione in 95 casi (tre dei quali di propria iniziativa). Tale esito non è necessariamente negativo per il denunciante, che beneficia quantomeno di una spiegazione esaustiva in merito alle azioni condotte dall'istituzione o dall'organismo in causa. Anche laddove il Mediatore non rilevi un'ipotesi di cattiva amministrazione, egli può individuare l'opportunità per l'istituzione o l'organismo interessato di migliorare la qualità dell'amministrazione in futuro. In tali casi il Mediatore formula un'osservazione supplementare.

Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli

Laddove possibile, il Mediatore si adopera per conseguire un esito nel complesso positivo che soddisfi sia il denunciante sia l'istituzione interessata. A tal fine, la cooperazione tra istituzioni e organi comunitari è un aspetto essenziale che contribuisce a consolidare le relazioni tra istituzioni e cittadini e può evitare cause costose ed estremamente lunghe.

Nel 2007 sono stati 129 i casi, tra cui un'indagine di propria iniziativa, risolti dall'istituzione o dall'organismo interessato in seguito a una denuncia presentata dal Mediatore. In 93 di questi casi il Mediatore è intervenuto riuscendo a ottenere rapidamente una risposta a corrispondenza rimasta inesausta (per ulteriori dettagli sulla procedura, consultare la sezione 2.9 della Relazione annuale 1998). L'obiettivo del Mediatore in tali casi è risolvere il problema rapidamente, in alternativa all'avvio di una normale indagine sull'eventualità di cattiva amministrazione. Nel 2007 la procedura è stata impiegata con successo anche in tre casi (723/2007/MHZ, 1624/2007/JMA, 2201/2007/JMA) per aiutare la Commissione a risolvere la questione, integrando la sua precedente risposta.

**Spiegazione del campo di applicazione della direttiva**

Il denunciante, un cittadino spagnolo che viveva in Spagna, chiedeva alla Commissione di avviare un'azione legale contro il Regno Unito e le autorità estoni, poiché chiedevano a sua moglie, di nazionalità bielorusa, di procurarsi un visto prima di visitare quei paesi. Secondo il denunciante, tale richiesta violava la direttiva 2004/38/CE⁹ («la direttiva»). In risposta, la Commissione spiegava che sua moglie non era legittimata a beneficiare delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, il quale esonera i cittadini dei paesi terzi in possesso di una «tessera di residenza» da qualsiasi richiesta di visto da parte degli Stati membri.

Il denunciante scriveva nuovamente alla Commissione sostenendo che la direttiva sembrava essere applicabile a tutti i cittadini comunitari e alle loro famiglie, e che sua moglie era in possesso di un permesso di residenza. Nella sua seconda risposta, la Commissione sottolineava che l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva non si applicava alla moglie del denunciante, poiché il suo permesso di residenza non corrispondeva alla «tessera di residenza» prevista dall'articolo 10 della direttiva, ma era stato concesso in virtù del diritto spagnolo ed era disciplinato esclusivamente da tale diritto.

Nella sua denuncia al Mediatore il denunciante sosteneva che la posizione della Commissione fosse contraria alla direttiva.

Il Mediatore era del parere che le risposte della Commissione fossero giuridicamente corrette, ma che avrebbero potuto essere formulate in una forma più facilmente comprensibile. I servizi della Commissione convenivano di inviare una risposta aggiuntiva al denunciante, la quale spiegava che la direttiva si applica ai cittadini dell'UE che si spostano o risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui sono cittadini e ai loro familiari. La direttiva non si applica quindi ai cittadini che risiedono nel proprio Stato membro o alle loro famiglie. La risposta della Commissione includeva inoltre una chiara spiegazione del concetto di «tessera di residenza» e il suo rapporto con altre disposizioni della direttiva. La risposta illustrava altresì alcuni esempi. Infine, la Commissione indicava che la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva va a svantaggio delle famiglie dei cittadini comunitari che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ma che la direttiva può essere modificata soltanto attraverso procedure legislative.

Il Mediatore riteneva che la risposta aggiuntiva fosse sufficiente per risolvere il caso. Visto il punto finale della risposta della Commissione, il Mediatore informava anche il Parlamento europeo della questione.

2201/2007/JMA

Come indicato nella Relazione annuale per il 2006 (v. sintesi delle denunce 3297/2006/BU e 3684/2006/BU), il Mediatore ha iniziato anche a fare ampio uso di procedure più informali con l'accordo e la cooperazione dell'istituzione o dell'organismo interessato, al fine di risolvere i problemi in modo flessibile. Un esempio di tale caso che coinvolge la Commissione è illustrato qui di seguito. Il Consiglio ha inoltre designato una persona del suo segretariato che i servizi del Mediatore possono contattare, al fine di trovare soluzioni attraverso procedure informali.

Testo mancante dalla dichiarazione Schuman

Un professore francese denunciava che la frase riguardante l'importanza dello sviluppo del continente africano era stata omessa dal testo della dichiarazione Schuman presente sul sito web Europa in tutte le versioni linguistiche, salvo il francese. Due giorni dopo essere stati contattati dal Mediatore, i servizi della Commissione scrivevano al denunciante che le versioni incomplete erano state trasferite dal sito web originale, che risaliva ad un decennio prima, e che l'omissione della frase era probabilmente il risultato di un errore tecnico. Avrebbero provveduto a ripristinare la frase mancante non appena il servizio di traduzione avesse svolto il lavoro necessario.

Il Mediatore riteneva che la risposta della Commissione aveva risolto la questione, ma informava il denunciante che avrebbe potuto effettuare una nuova denuncia, se non fosse stato soddisfatto dell'azione intrapresa dalla Commissione. Il Mediatore ringraziava inoltre i servizi della Commissione per aver agito in maniera immediata ed efficace, al fine di fornire una soluzione rapida.

2650/2007/FOR

⁹

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; GU 2004 L 158, pag. 77.



Se una denuncia si conclude con il rilevamento di un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore cerca sempre, ove possibile, di addivenire a una soluzione amichevole. Cinque casi sono stati conclusi tramite soluzione amichevole. Al termine del 2007 erano ancora pendenti 31 proposte di soluzione amichevole.

In alcuni casi è inoltre possibile pervenire a una soluzione amichevole se l'istituzione o l'organismo interessato presenta un'offerta di risarcimento al denunciante. Qualsiasi offerta di tale natura avviene *ex gratia*, vale a dire senza ammissione di responsabilità giuridica e senza creare un precedente.

Per gli esempi di soluzioni amichevoli cui è pervenuto il Mediatore, si rimanda alla sezione 3.3 della presente relazione.

Osservazioni critiche e progetti di raccomandazione

Se non è possibile addivenire a una soluzione amichevole o se la ricerca di quest'ultima non ha esito positivo, il Mediatore archivia il caso trasmettendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organismo in causa, oppure formula un progetto di raccomandazione.

In genere l'osservazione critica è emessa quando (i) l'istituzione interessata non può più porre rimedio all'atto di cattiva amministrazione, (ii) quando tale atto sembra non avere implicazioni generali, e (iii) non appaiono necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. L'osservazione critica viene utilizzata anche quando il Mediatore ritiene che la presentazione di un progetto di raccomandazione non sia di particolare utilità, oppure che non sia opportuno trasmettere una relazione speciale al Parlamento nel caso in cui l'istituzione o l'organismo interessato non accetti un progetto di raccomandazione.

L'osservazione critica conferma al cittadino la fondatezza della propria denuncia e spiega all'istituzione o all'organismo interessato le azioni che hanno determinato il caso di cattiva amministrazione, allo scopo di evitare che queste si ripetano. Nel 2007 il Mediatore ha concluso 55 indagini con un'osservazione critica. Un elenco completo di questi casi è presentato nell'allegato D.

Nel corso del 2007 il Mediatore ha condotto uno studio sul seguito dato dalle istituzioni coinvolte a tutte le osservazioni critiche e alle ulteriori osservazioni avanzate nel 2006. Lo studio è disponibile sul sito web del Mediatore (<http://www.ombudsman.europa.eu>). Il Mediatore intende condurre tale attività e informare il pubblico dei suoi risultati su base annua.

Nei casi in cui risulti necessaria un'ulteriore azione da parte del Mediatore (ossia qualora sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione o quando il caso di cattiva amministrazione sia particolarmente serio o si riscontrino implicazioni generali), in linea di massima il Mediatore trasmette un progetto di raccomandazione all'istituzione o all'organismo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organismo interessato è tenuto a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato. Nel 2007 sono stati trasmessi 8 progetti di raccomandazione. Inoltre sette progetti di raccomandazione formulati nel 2006 hanno portato a decisioni nel 2007. Nel corso dell'anno tre casi sono stati archiviati in seguito all'accettazione di un progetto di raccomandazione da parte di un'istituzione. Un caso ha comportato la trasmissione di una relazione speciale al Parlamento europeo. Cinque casi sono stati chiusi per altri motivi. Al termine del 2007, erano ancora oggetto di esame otto progetti di raccomandazione, di cui uno formulato nel 2004 e uno nel 2006.

Relazioni speciali al Parlamento europeo

Se un'istituzione o un organismo comunitario non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, il Mediatore trasmette una relazione speciale al Parlamento europeo, eventualmente corredata di raccomandazioni.



Come rilevato nella Relazione annuale 1998 del Mediatore europeo, la possibilità di trasmettere una relazione speciale al Parlamento europeo è fondamentale per l'attività del Mediatore.

La relazione speciale al Parlamento europeo è l'ultima azione sostanziale che il Mediatore può intraprendere nella trattazione di un caso, dal momento che l'adozione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento rientrano nel giudizio politico di quest'ultimo. Naturalmente, il Mediatore fornisce le informazioni e l'assistenza di cui necessita il Parlamento per l'esame della relazione speciale.

Il regolamento del Parlamento europeo conferisce alla commissione per le petizioni la responsabilità dei rapporti del Parlamento con il Mediatore. Durante la riunione della commissione per le petizioni del 12 ottobre 2005, il Mediatore si è impegnato, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento, a comparire dinanzi alla Commissione, su propria iniziativa, in occasione della presentazione delle relazioni speciali al Parlamento.

Nel 2007 è stata presentata una relazione speciale al Parlamento, concernente il caso 3453/2005/GG, in cui il Mediatore ha criticato la Commissione per non aver esaminato una denuncia riguardante la direttiva europea sugli orari di lavoro.

2.8 CASI ARCHIVIATI NEL 2007

Le decisioni che determinano l'archiviazione di un caso sono in genere pubblicate sul sito web del Mediatore (<http://www.ombudsman.europa.eu>) in inglese e, ove diversa, nella lingua del denunciante. Il capitolo 3 illustra, in sintesi, le 50 decisioni di archiviazione di casi. Le sintesi proposte rispecchiano la varietà di ambiti, di istituzioni e organi comunitari interessati dalle 348 decisioni di archiviazione adottate nel 2007 nonché le diverse ragioni alla base dell'archiviazione. Le decisioni sono classificate in base al numero di riferimento, all'oggetto generale rispetto al settore di competenza comunitaria interessato e alla tipologia di cattiva amministrazione segnalata dal denunciante.

Questa sezione prosegue esaminando gli aspetti salienti delle decisioni dal punto di vista dei fatti e del diritto. Si propone una classificazione di tipo tematica rispetto all'oggetto principale delle indagini, strutturata in cinque categorie principali:

- trasparenza (compreso l'accesso a documenti e informazioni) e protezione dei dati;
- la funzione di custode del trattato della Commissione;
- appalti, contratti e sovvenzioni;
- questioni inerenti al personale, ivi comprese le assunzioni;
- varie.

Si rileva che, spesso, le categorie summenzionate tendono a sovrapporsi. Per esempio, i problemi di trasparenza e di accesso del pubblico emergono di frequente nell'ambito di denunce concernenti le assunzioni o il ruolo della Commissione come custode del trattato.

Trasparenza, accesso del pubblico e protezione dei dati personali

Un'elevata percentuale (28%) delle indagini condotte nel 2007 riguardava denunce di mancanza di trasparenza. L'articolo 1 del trattato sull'Unione europea auspica che nell'Unione le decisioni siano adottate «nel modo più trasparente possibile» e l'articolo 255 del trattato CE sancisce il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Tale diritto è



retto dal regolamento n. 1049/2001¹⁰. Molte altre istituzioni e svariati organi comunitari hanno adottato norme sull'accesso ai documenti in seguito a indagini di propria iniziativa condotte dal Mediatore nel 1996 e nel 1999.

Accesso a documenti e informazioni

Il regolamento n. 1049/2001 permette ai richiedenti di scegliere le modalità di riparazione: essi possono contestare un rifiuto tramite ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE, oppure presentando una denuncia al Mediatore. Nel 2007 il Mediatore ha archiviato indagini concernenti undici denunce relative all'applicazione del regolamento n. 1049/2001, otto delle quali contro la Commissione, due contro l'OLAF e una contro il Consiglio.

Inoltre, è stata archiviata un'indagine scaturita da una denuncia contro la Banca europea per gli investimenti, riguardante l'accesso ai documenti in base al suo stesso regolamento.

Nel capitolo 3 sono riportate le sintesi degli otto casi citati.

Nel caso **3697/2006/PB** il Mediatore ha rilevato che il requisito di fornire «motivazioni dettagliate» per la proroga del termine ultimo di risposta ad una domanda di conferma a norma del regolamento n. 1049/2001 non era stato soddisfatto con un semplice riferimento alla necessità di consultare i servizi della Commissione. Ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe organizzare i suoi servizi amministrativi in modo tale da assicurare che le domande di accesso vengano registrate non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione.

Nel caso **668/2007/MHZ** il Mediatore ha criticato la Commissione per un ritardo di oltre otto mesi nella pubblicazione della sua relazione annuale sull'applicazione del regolamento n. 1049/2001 nel 2005. Il Mediatore ha sottolineato che la pubblicazione delle relazioni è un meccanismo chiave di risposta ai cittadini europei nonché di comunicazione con essi.

Il Mediatore ha trattato tre casi concernenti eccezioni dell'accesso del pubblico.

Nel caso **1844/2005/GG** il Mediatore era del parere che un riferimento generale ai rischi di divulgazione percepiti per il processo decisionale interno non sarebbe stato sufficiente per giustificare l'applicazione del secondo sottoparagrafo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001¹¹. Anche se la Commissione aveva avanzato argomentazioni connesse al documento specifico, il Mediatore ha ritenuto, dopo aver ispezionato il documento, che la Commissione non aveva stabilito che la divulgazione avrebbe compromesso gravemente il processo decisionale della Commissione.

Nel caso **3269/2005/TN** il Mediatore era del parere che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (vita privata e integrità dell'individuo) non giustificasse la decisione della Commissione di cancellare i nomi dei lobbysti dell'industria da un documento. Nel trarre questa conclusione, il Mediatore si è basato sul Documento di riferimento sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati, pubblicato dal Garante europeo della protezione dei dati, al quale il Mediatore si è altresì rivolto per tale questione. Il Mediatore ha inoltre messo in evidenza la necessità di trasparenza delle attività dei lobbysti nel caso **2740/2006/TN**.

Nel caso **948/2006/BU** il Mediatore ha riconosciuto che il duplice ruolo della Banca europea per gli investimenti, come istituzione bancaria e organismo comunitario, si riflette nelle disposizioni del suo regolamento sul pubblico accesso ai documenti concernenti l'obbligo professionale di segretezza

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

¹¹ «L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.»



bancaria. Il Mediatore ha altresì notato che la BEI è vincolata dal regolamento n. 1367/2006¹² che applica la convenzione di Aarhus alle istituzioni e agli organi comunitari. Quel regolamento, tuttavia, non era in vigore quando il denunciante ha presentato la sua domanda di accesso.

L'articolo 11 del regolamento n. 1049/2001 stabilisce che ciascuna istituzione debba disporre di un registro accessibile di documenti in cui i riferimenti a ciascun documento vengano puntualmente riportati. Nel caso **2350/2005/GG** il Mediatore ha ritenuto che, finché non sia disponibile un registro facilmente accessibile o sufficientemente completo, le istituzioni comunitarie devono essere pronte a fornire ai cittadini liste ad hoc, su richiesta, anche se tale compito può comportare un onere considerevole.

L'applicazione del regolamento n. 1049/2001 alle basi dati elettroniche presenta problemi di natura tecnica e legale. Nel caso **1693/2005/PB** la Commissione ha affermato che le informazioni contabili fornite dagli Stati membri non costituiscono un documento o più documenti, poiché le relazioni contenenti le informazioni erano state inserite in una base dati e non esistevano più in quanto tali. Il metodo della Commissione in simili casi consisteva nel trattare i risultati delle operazioni di recupero di routine come documenti. Le informazioni richieste dal denunciante, tuttavia, avrebbero richiesto, a suo giudizio, una nuova e complessa programmazione. Sebbene considerasse insoddisfacente il metodo impiegato dalla Commissione, il Mediatore non ha portato avanti la questione, poiché le problematiche giuridiche erano nuove e complesse e potevano essere esaminate dal legislatore comunitario da una prospettiva generale nel quadro dell'annunciata riforma del regolamento n. 1049/2001.

Nel caso **2370/2005/OV** l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha acconsentito a fornire informazioni in risposta a tre quesiti sollevati dal denunciante.

Protezione dei dati

Due decisioni sono state adottate in relazione a denunce che sollevavano, tra l'altro, questioni riguardanti i diritti di protezione dei dati dei denunciati.

Il caso **452/2005/BU** riguardava la divulgazione non autorizzata dei nomi dei candidati per un posto di capo della rappresentanza della Commissione. Il Garante europeo della protezione dei dati ha fornito al Mediatore informazioni sulle sue stesse indagini in materia. Nel suo parere trasmesso al Mediatore, la Commissione ha affermato di non essere in grado di individuare la fonte di divulgazione, poiché non poteva stabilire quali persone avessero avuto accesso ai dati personali in questione. Il Mediatore ha fatto un'osservazione critica, affermando che questo era incompatibile con gli obblighi della Commissione nel quadro del regolamento n. 45/2001¹³.

Il caso **183/2006/MF** concerneva la risposta di Europol alla richiesta della denunciante di conoscere di quali informazioni su di lei fosse in possesso. La decisione del Mediatore ha lasciato aperta la questione generale del rapporto tra la commissione di ricorso istituita nell'ambito della convenzione Europol e il proprio ruolo in virtù dell'articolo 195 del trattato CE. Nella fattispecie, la denunciante non aveva fornito informazioni concrete per sostenere la propria accusa contro la decisione di Europol. La commissione di ricorso si è inoltre scusata per un errore presente nella sua risposta al ricorso della denunciante, correggendolo.

Nel corso del 2007 il Mediatore ha contattato il Garante europeo della protezione dei dati in relazione a otto casi, conformemente al protocollo d'intesa siglato il 30 novembre 2006. In sei casi l'indagine del Mediatore era in corso al termine del 2007. I due casi archiviati nel 2007 sono già stati menzionati sopra (**452/2005/BU** e **3269/2005/TN**).

¹²

Regolamento (EC) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU 2006 L 264, pag. 13.

¹³

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag. 1.



Il ruolo di custode del trattato della Commissione

Lo Stato di diritto è uno dei capisaldi dell'Unione europea e uno dei doveri principali della Commissione è quello di custode del trattato¹⁴. L'articolo 226 del trattato CE determina una procedura generale nell'ambito della quale la Commissione può esaminare e riferire alla Corte di giustizia eventuali infrazioni al diritto comunitario da parte degli Stati membri. La Commissione può avviare indagini di propria iniziativa, sulla base di denunce o in seguito alla richiesta del Parlamento europeo di esaminare le petizioni ad esso rivolte in forza dell'articolo 194 del trattato CE. Altre procedure si applicano in relazione a questioni specifiche quali aiuti di Stato illegittimi.

Le denunce che esulano dal mandato del Mediatore europeo, spesso, riguardano presunte violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Molti di questi casi possono essere affrontati in modo più efficiente da un altro membro della rete europea dei difensori civici. In alcuni casi, tuttavia, il Mediatore giudica appropriato trasferire la denuncia alla Commissione. La sezione 2.5 illustra esempi di entrambi gli approcci.

Il Mediatore europeo riceve e tratta le denunce nei confronti della Commissione nel ruolo di custode del trattato. Ogni volta che il Mediatore avvia un'indagine a seguito di tali denunce, egli spiega sempre attentamente al denunciante, ove necessario, che l'indagine non valuterà la presenza o meno di un'infrazione, in quanto non rientra nel mandato del Mediatore europeo esaminare le azioni delle autorità degli Stati membri.

Nel capitolo 3 sono riportate in sintesi sei decisioni che illustrano la modalità in cui le denunce contro la Commissione come custode del trattato sono trattate dal Mediatore.

Quanto agli obblighi procedurali della Commissione nei confronti dei denunciati, il punto di riferimento principale del Mediatore consiste in una comunicazione formulata dalla Commissione nel 2002¹⁵, in risposta alle critiche espresse dal Mediatore. La comunicazione afferma che, in linea di massima, i servizi della Commissione esaminano le denunce registrate al fine di arrivare a una decisione di costituzione in mora o di archiviazione entro un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia ad opera del segretariato generale. Il punto 3 della comunicazione contiene i casi in cui il segretariato generale non è tenuto a registrare la corrispondenza come denuncia e prescrive che il denunciante sia informato di conseguenza tramite normale corrispondenza. Nel caso **446/2007/WP** il Mediatore ha sottolineato l'importanza di applicare correttamente quest'ultima disposizione.

Il caso **3453/2005/GG** riguardava il trattamento da parte della Commissione di una denuncia sulla mancata applicazione della direttiva sugli orari di lavoro. In una relazione speciale al Parlamento europeo il Mediatore ha espresso il parere che l'indubbia discrezionalità della Commissione nelle questioni concernenti presunte violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri non la autorizza a posticipare in modo indefinito l'adozione di una decisione su una denuncia, per il fatto che la legge applicabile potrà essere modificata in data futura. Il Mediatore, nel caso **962/2006/OV**, ha inoltre messo in evidenza che la discrezionalità della Commissione nel trattare denunce di violazione non rende inapplicabile il principio generale secondo cui le decisioni vanno prese entro un periodo di tempo ragionevole.

Un difensore civico regionale ha presentato denuncia affermando che la Commissione non aveva dato un seguito adeguato ad alcune richieste riguardanti la conformità di alcune disposizioni di legge regionali al diritto comunitario (caso **3386/2005/WP**). La Commissione ha fornito spiegazioni dettagliate nel quadro dell'indagine del Mediatore europeo, soddisfacendo in ultima analisi il denunciante.

Due denunce hanno sollevato alcune questioni riguardanti il rapporto tra il ruolo delle autorità nazionali e il ruolo della Commissione nel garantire l'applicazione del diritto comunitario in

¹⁴ L'articolo 211 del trattato CE prescrive che la Commissione «vigili sull'applicazione del trattato nonché delle norme adottate dalle istituzioni in forza dello stesso trattato».

¹⁵ Comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario, GU 2002 C 244, pag. 5.



materia ambientale e nel trattare le denunce. Nel caso **3660/2004/PB** il Mediatore ha constatato che la Commissione aveva fornito una spiegazione ragionevole del proprio ruolo strategico in relazione all'applicazione della direttiva sugli habitat¹⁶ e della direttiva sui rifiuti¹⁷. Nel caso **2725/2004/(PB)ID** il Mediatore ha inoltre chiarito il proprio ruolo nell'indagare sulle denunce contro la Commissione riguardanti le valutazioni di impatto ambientale a norma della direttiva 85/337¹⁸.

Nel caso **1166/2006/WP**, il Mediatore ha osservato che il diritto comunitario riguardante la cooperazione giudiziaria nelle questioni penali viene ancora stabilito principalmente mediante procedure intergovernative, cosicché le possibilità della Commissione di intervento sono piuttosto limitate. Ha inoltre giudicato ragionevole la posizione della Commissione secondo cui non era necessario portare avanti quel caso specifico, poiché i tribunali italiani oggi accettano di norma l'applicazione del principio *ne bis in idem* che proibisce l'istituzione di procedimenti legali due volte per la medesima causa.

Nel caso **943/2006/MHZ** il Mediatore non ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione nell'indagine della Commissione relativa all'adozione di misure provvisorie anti-dumping sulle importazioni di talune calzature. La decisione del Mediatore ha inoltre messo in luce il carattere limitato della sua valutazione nei casi che riguardano complesse questioni economiche.

Appalti, contratti¹⁹ e sovvenzioni

Il Mediatore tratta denunce che riguardano l'assegnazione (o la non assegnazione) e la gestione di contratti e sovvenzioni. Tuttavia, in presenza di eventuali inadempienze contrattuali, il Mediatore si limita a verificare se l'organismo o l'istituzione in causa abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole circa il fondamento giuridico delle sue azioni, nonché i motivi per i quali ritiene che il proprio parere sulla posizione contrattuale sia giustificato.

Il capitolo 3 presenta la sintesi di otto decisioni che illustrano l'operato del Mediatore nell'ambito di denunce di questo tipo.

Quattro di questi casi riguardavano gli appalti. Nel caso **3693/2005/ID**, il Mediatore ha considerato il principio di parità di trattamento degli offerenti e l'obbligo correlato di trasparenza nelle procedure di gara. Nel caso specifico la Commissione non aveva dato motivazioni adeguate sull'esclusione di un'offerta dalla gara, ma il Mediatore non poteva accettare il rimedio proposto dal denunciante, poiché i contratti in questione erano già stati assegnati e firmati, ed erano già in fase di esecuzione. Altri tre casi hanno portato a risultati soddisfacenti per i denunciati. Nei casi **1858/2005/BB** e **1859/2005/BB**, l'ex Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia ha accettato una soluzione amichevole in cui forniva informazioni più adeguate ad un offerente che non aveva vinto la gara, ovvero informazioni riguardanti la sua offerta rispetto a quella dell'organizzazione aggiudicataria. Nel caso **2633/2006/WP** la Commissione ha rivisto la sua valutazione della qualità di un'offerta di servizi di traduzione, offrendo infine al denunciante un contratto quadro.

Altri tre casi riguardanti alcune controversie finanziarie con la Commissione sono stati risolti in modo soddisfacente. Nei casi **3495/2006/GG** e **1471/2007/(CC)/RT**, la Commissione ha effettuato rapidamente i pagamenti aggiuntivi reclamati dal denunciante, ovvero un'università tedesca nel primo caso e una società di consulenza francese, nel secondo caso. Nel caso **2577/2004/OV** la Commissione ha accettato la proposta di soluzione amichevole del Mediatore e ha ridotto l'importo

¹⁶ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, GU 1992 L 206, pag. 7.

¹⁷ Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti, GU 1975 L 194, pag. 39.

¹⁸ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU 1985 L 175, pag. 40.

¹⁹ Le denunce relative ai contratti di lavoro sono trattate nella sottosezione «Questioni inerenti al personale».



che un contraente era tenuto a versare. Nel caso **2468/2004/OV** la Commissione ha bloccato un pagamento dovuto ad una società denunciante, inserendola nel suo sistema di allerta precoce (EWS). Il Mediatore non ha rilevato un'ipotesi di cattiva amministrazione riguardo l'importo del pagamento bloccato, ma ha criticato la Commissione sul continuo inserimento della società in causa nell'EWS.

Questioni inerenti al personale

Il capitolo 3 contiene sintesi di otto decisioni concernenti denunce relative a questioni del personale che illustrano la portata delle denunce trattate in questo ambito. Di queste, cinque interessano le procedure di assunzione, due riguardano i rapporti di lavoro con gli organi e le istituzioni comunitari, mentre una riguarda una domanda di tirocinio. Qui di seguito vengono citati quattro di questi casi.

Il caso **3346/2004/ELB** riguardava un requisito imposto ai candidati dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) secondo cui questi ultimi erano tenuti a registrarsi e a comunicare con l'ufficio on line. Il Mediatore ha accettato le giustificazioni generali dell'EPSO, ma ha raccomandato all'ufficio che dovrebbe considerare di fare alcune eccezioni per richieste debitamente motivate. L'EPSO ha respinto il progetto di raccomandazione fondamentalmente per una propria utilità amministrativa. Nel caso **3114/2005/MHZ** il Mediatore ha criticato i requisiti linguistici di alcuni concorsi organizzati dall'EPSO in seguito all'allargamento dell'Unione del 2004.

La decisione sul caso **3278/2004/ELB** ha accolto con favore l'impegno del Parlamento europeo a rivedere le condizioni per la partecipazione ai concorsi da parte di donne allattanti e ha chiesto al Parlamento di garantire che le regole pertinenti rispecchino un equilibrio attento ed equo dei candidati. Nel caso **2825/2004/OV** il Mediatore non ha riscontrato un'ipotesi di cattiva amministrazione da parte del Parlamento in relazione alla presunta interferenza politica nella nomina del capo dell'ufficio d'informazione del Parlamento in uno Stato membro.

In aggiunta, l'indagine di propria iniziativa sull'integrazione delle persone disabili da parte della Commissione europea (**OI/3/2003/JMA**) concerneva in parte questioni di occupazione e ha registrato progressi in diversi settori pertinenti.

Varie

Il capitolo 3 presenta inoltre una rassegna sintetica di casi che non rientrano nelle categorie trattate nelle sottosezioni precedenti. Sei di questi casi sono esposti in appresso.


Il Mediatore ha esaminato tre denunce contro la Commissione riguardanti l'accuratezza delle informazioni. Due di tali denunce (**1475/2005/(IP)GG** e **1476/2005/(BB)GG**) concernevano il materiale informativo sui diritti dei passeggeri dei trasporti aerei. Il Mediatore ha concluso che alcune affermazioni criticate dai denunciatori erano di fatto errate e ingannevoli. La Commissione ha accettato i progetti di raccomandazione che invitavano a correggere il materiale. Nel caso **2403/2006/(WP)BEH**, che interessava la presunta pubblicazione di informazioni errate sul sito web della Commissione, il Mediatore non ha riscontrato un caso di cattiva amministrazione, sottolineando che l'obbligo di fornire informazioni corrette ed accurate non impediva alla Commissione di semplificare le informazioni per renderle il più possibile accessibili al pubblico destinatario.

Il caso **1103/2006/BU** riguardava una decisione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) relativa alla base per l'omologazione di determinati velivoli. Dopo aver analizzato le pertinenti disposizioni giuridiche, il Mediatore non era convinto che la decisione avesse una sufficiente base giuridica. In risposta ad una proposta di soluzione amichevole, l'EASA ha affermato di essere ora in grado di ottenere le informazioni necessarie per emettere un certificato di omologazione ed ha annullato la decisione contestata.



Il Mediatore ha fatto ulteriori osservazioni nell'ambito di due decisioni su denunce presentate contro la Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte di alcune ONG polacche operanti nel campo dell'ambiente. Nel caso **1779/2006/MHZ**, l'osservazione incoraggiava la BEI a considerare di istituire canali di comunicazione con gli enti di controllo regionali e nazionali pertinenti, quali i difensori civici, nonché di cercare informazioni presso questi enti, che potevano costituire fonti aggiuntive di informazioni sulla conformità al diritto nazionale e comunitario dei progetti finanziati dalla BEI. Nel caso **1807/2006/MHZ** il Mediatore ha osservato che i denunciati avevano svolto un ruolo prezioso nel portare all'attenzione della BEI le informazioni pertinenti di cui prima non era consapevole. Il Mediatore ha incoraggiato la BEI a continuare ad impegnarsi in modo costruttivo con le ONG.

SINTESI DELLE DECISIONI



3



3 SINTESI DELLE DECISIONI

Il presente capitolo contiene una selezione delle sintesi delle decisioni adottate dall'Ombudsman nel 2007, volta a illustrare i temi trattati e le istituzioni coinvolte nelle denunce e nelle indagini condotte su iniziativa del Mediatore, e le sintesi di tutte le decisioni citate nell'analisi tematica del capitolo 2. Queste ultime sono suddivise in base al tipo di conclusione o di esito nonché per istituzione o organismo interessato. Il capitolo si chiude con una sintesi di una decisione presa a seguito di un'indagine di propria iniziativa ed un esempio di indagine presentata da un difensore civico nazionale.

I casi di ogni sottosezione del presente capitolo sono presentati seguendo l'ordine di numerazione dei casi. Per esempio, nella sottosezione della sezione 3.1 della Commissione europea, il caso 1166/2006/WP precede il caso 2280/2006/MF. Il testo integrale di ogni caso può essere consultato nella sezione riservata alle decisioni nel sito web del Mediatore europeo (<http://www.ombudsman.europa.eu>). È possibile accedere alla decisione desiderata mediante il numero di caso. Il testo completo figura sul sito web in inglese e nella lingua del denunciante, se diversa. Una versione cartacea del testo integrale, così come appare sul sito, può essere richiesta all'ufficio del Mediatore.

3.1 CASI DI INSUSSISTENZA DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE



Commissione europea

Presunta incapacità di garantire il rispetto delle direttive ambientali per quanto concerne un progetto per una diga in Portogallo

Sintesi della decisione sulla denuncia 2725/2004/(PB)ID contro la Commissione europea

I denuncianti presentavano una denuncia per infrazione alla Commissione concernente il progetto di diga e bacino artificiale di Alqueva, in Portogallo. Nella loro denuncia al Mediatore lamentavano, in sintesi, che la Commissione non aveva agito per garantire che, relativamente al progetto di cui sopra, venissero rispettate la direttiva 85/337/CEE¹ e la direttiva 92/43/CEE².

Il Mediatore riteneva che gli obiettivi della direttiva 85/337/CEE fossero meglio perseguiti quando argomenti concernenti l'adeguatezza e la regolarità di una valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi degli articoli 3 e 5 della direttiva, sono presentati alle autorità nazionali competenti in materia ed esaminati dalle stesse nel quadro della procedura di autorizzazione, ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva. Poiché la Commissione deve garantire il rispetto dell'articolo 8 della direttiva, essa dovrebbe trattare con diligenza le argomentazioni addotte in una denuncia per

¹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU 1985 L 175, pag. 40.

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU 1992 L 206, pag. 7.



infrazione contro uno Stato membro che concede un'autorizzazione alla costruzione di un'opera in violazione dell'articolo 8. Tuttavia, i denuncianti nel presente caso non hanno addotto questa argomentazione specifica.

Il Mediatore considerava inoltre la situazione che si verifica quando la non conformità agli articoli 3 e 5 della direttiva 85/337/CEE è portata *direttamente* all'attenzione della Commissione nell'ambito di una denuncia per infrazione. Quando il Mediatore accerta che il rifiuto di tali accuse da parte della Commissione costituisce un caso di cattiva amministrazione, ciò presuppone, alla luce della natura scientifica e tecnica del contenuto della VIA, che la denuncia per infrazione conteneva argomentazioni ed elementi probatori atti a dimostrare che lo Stato membro aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la VIA soddisfacesse i requisiti degli articoli 3 e 5 della direttiva. Nel caso di specie, i denuncianti non avevano dimostrato di aver presentato argomentazioni pertinenti per dimostrare, in maniera sufficientemente specifica e convincente, un tale errore manifesto di valutazione.

Per quanto concerne i siti archeologici che erano stati apparentemente scoperti per la prima volta nel corso dell'esecuzione del progetto, il Mediatore metteva in rilievo l'esistenza di dubbi sostanziali e oggettivamente ragionevoli in merito all'applicabilità della direttiva 85/337/CEE. Inoltre, l'argomentazione dei denuncianti concernente l'indipendenza delle VIA impugnate contestava, in sostanza, il buonsenso e l'adeguatezza della direttiva. Pertanto, la circostanza di specie non poteva essere considerata un esempio di cattiva amministrazione.

Per quanto concerne la protezione della lince iberica e il rispetto della direttiva 92/43/CEE, il Mediatore ha concluso che i denuncianti non avevano dimostrato di aver presentato alla Commissione argomentazioni sufficientemente specifiche e debitamente giustificate per provare che l'elenco portoghese dei siti atti a essere individuati quali siti di importanza comunitaria non era corretto o che il Portogallo non aveva adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva.

Alla luce di quanto sopra, e dopo aver tenuto conto delle informazioni fornite dalla Commissione circa lo studio di valutazione dell'impatto ambientale del progetto, che essa aveva commissionato prima di assegnare il finanziamento comunitario, nonché di altre misure adottate in relazione allo stesso progetto al fine di garantire il rispetto della normativa della Comunità europea in materia ambientale, il Mediatore ha ritenuto che l'accusa dei denuncianti non fosse giustificata.

Inazione successiva a una denuncia di infrazione della normativa ambientale

Sintesi della decisione sulla denuncia 3660/2004/PB contro la Commissione europea

La denunciante portava all'attenzione della Commissione una presunta infrazione da parte dell'Irlanda della direttiva comunitaria sugli habitat³. Secondo la denunciante, l'Irlanda avrebbe dovuto includere una determinata zona umida nell'elenco dei siti trasmesso alla Commissione per la creazione della rete NATURA 2000. La Commissione non dava seguito alla denuncia, non risultando in maniera evidente che le zone umide in questione rientrassero nella definizione scientifica degli habitat compresi nella direttiva ed essendo necessarie informazioni tecniche più dettagliate al riguardo. La denunciante ricorreva al mediatore per denunciarne la presunta omissione, obiettando altresì che la Commissione aveva mancato di addurre i motivi per cui tale zona umida non fosse coperta dalla direttiva sugli habitat.

In seguito all'esame della normativa e della giurisprudenza sul punto, il Mediatore ha riscontrato che la Commissione può richiedere, entro i limiti della ragionevolezza, informazioni scientifiche adeguate, a sostegno di una denuncia di violazione della direttiva sugli habitat. Queste informazioni comprendono, in particolare, dati scientifici specifici e affidabili concernenti la natura e il carattere

³

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU 1992 L 206, pag. 7.



tutelabile, ai sensi della direttiva, del sito interessato, ove tale caratteristica non risulti immediatamente evidente. Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione aveva fornito spiegazioni soddisfacenti per l'omissione contestata, che non è risultata essere infondata. Non sono stati pertanto riscontrati gli estremi di cattiva amministrazione.

La denunciante contestava inoltre la decisione della Commissione di non intraprendere ulteriori azioni circa le argomentazioni relative alla presunta infrazione della direttiva sui rifiuti⁴ e forniva una descrizione del modo in cui vengono gettati i rifiuti nella zona umida interessata. La Commissione rispondeva spiegando, in sintesi, che: (i) garantire la conformità con la normativa comunitaria in materia ambientale rientra prevalentemente tra le responsabilità degli Stati membri; (ii) un procedimento proposto dalla Commissione nei confronti dell'Irlanda concernente proprio la direttiva sui rifiuti aveva avuto esito positivo (causa C-494/01); (iii) in caso di violazioni generali e reiterate della normativa comunitaria, le risorse amministrative della Commissione vengono utilizzate al meglio in vista di una riforma strutturale; (iv) una riforma conseguita in Irlanda è stata la creazione, nel 2003, di un ufficio per l'applicazione della normativa in materia ambientale (*Office of Environmental Enforcement*, OEE), cui la denunciante può ora rivolgersi per reclami specifici.

Il Mediatore ha ritenuto soddisfacenti le spiegazioni offerte dalla Commissione sulla fattispecie e giudicato utili i consigli che quest'ultima ha fornito alla denunciante. Anche sotto quest'ultimo profilo non sono stati pertanto riscontrati gli estremi di cattiva amministrazione.

Mancanza di mezzi di ricorso contro una sanzione disciplinare in una Scuola europea

Sintesi della decisione sulla denuncia 3323/2005/WP contro la Commissione europea

Uno studente della Scuola europea di Monaco era stato sospeso per 38 giorni perché, assieme a due compagni di classe, era stato ritenuto responsabile di aver gettato due puntine da disegno in una zuppiera nella mensa della scuola. La madre dello studente contestava la decisione sostenendo che suo figlio non era a conoscenza del fatto che i suoi compagni avevano messo in atto la sua idea. Dichiarandosi la Camera dei ricorsi delle scuole non competente a esaminare il caso, la madre adiva un tribunale amministrativo tedesco. Quest'ultimo, tuttavia, riteneva che la questione esulasse dal diritto tedesco e, per tale motivo, la madre dello studente si rivolgeva al Mediatore.

Poiché le Scuole europee non sono un'istituzione o un organismo delle Comunità europee, il Mediatore chiedeva un parere alla Commissione, essendo quest'ultima in parte responsabile del funzionamento di tali istituti, per il fatto di essere rappresentata nel loro consiglio di amministrazione e di contribuire in larga misura al loro finanziamento.

La Commissione affermava che, ai sensi di una nuova versione delle norme applicabili, la Camera dei ricorsi era competente a esaminare casi analoghi a quello del denunciante. Aggiungeva di non avere obiezioni da porre all'accettazione da parte della Camera dei ricorsi della competenza sulle decisioni prese, in siffatti casi, conformemente alla precedente versione delle norme. La Commissione pertanto consigliava al denunciante di ripresentare il caso alla Camera dei ricorsi. Tuttavia, non sussistendo un'esplicita disposizione sulla retroattività, la Camera dei ricorsi rigettava il nuovo ricorso.

Il Mediatore notava che il caso era scaturito dall'applicazione di una misura particolarmente severa da parte di una Scuola europea e che sussisteva il rischio che il denunciante rimanesse privo di un'adeguata tutela giuridica. Richiamava l'attenzione sull'importanza del coinvolgimento attivo della Commissione nel sistema delle Scuole europee, al fine di garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione anche da parte di questi istituti. Il Mediatore pertanto suggeriva alla Commissione di garantire che sarebbe stata presentata al consiglio di amministrazione una proposta di modifica delle norme pertinenti.

⁴

Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, GU 1975 L 194, pag. 39.



La Commissione rammentava di aver già sottoposto la questione all'attenzione del consiglio di amministrazione, precisando di essere l'unico membro favorevole a un'estensione retroattiva delle competenze della Camera dei ricorsi. Aggiungeva, tuttavia, che, essendo convinta della sua posizione, aveva insistito affinché il segretario generale delle Scuole europee ponesse nuovamente la questione all'ordine del giorno. Infine, la questione era stata presentata al consiglio di amministrazione tramite procedura scritta, l'esito della quale non era ancora noto all'epoca in cui il Mediatore aveva presentato la valutazione finale del caso.

Il Mediatore, apprezzando i ripetuti sforzi profusi dalla Commissione, ha archiviato il caso senza riscontrare cattiva amministrazione da parte dell'istituzione. Tuttavia, poiché il problema del denunciante non era ancora stato risolto, il Mediatore decideva di informare del caso il nuovo segretario generale delle Scuole europee e il governo tedesco.

Misure provvisorie antidumping

Sintesi della decisione sulla denuncia 943/2006/MHZ contro la Commissione europea

Il denunciante era una parte interessata nell'indagine della Commissione che ha portato all'adozione di misure provvisorie antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie da Cina e Vietnam⁵. Prima dell'adozione del relativo regolamento, la Commissione pubblicava sul suo sito web informazioni concernenti le misure antidumping in questione; il denunciante chiedeva pertanto che la Commissione divulgasse l'esito delle sue indagini e offrisse al denunciante l'opportunità di presentare il proprio parere. Tali richieste venivano respinte.

Nella sua denuncia al mediatore, il denunciante lamentava il fatto che la Commissione (i) non aveva garantito i diritti di difesa del denunciante e aveva violato il principio della sana amministrazione, non comunicando i risultati della sua indagine prima dell'adozione formale delle misure provvisorie e rifiutandosi di accogliere la richiesta del denunciante del 13 marzo 2006 di presentare i propri commenti; (ii) aveva violato il principio della proporzionalità (il denunciante contestava il mancato rispetto, da parte della Commissione, del «giusto equilibrio» tra, da una parte, gli interessi dei consumatori e delle società a cui si applicano i dazi antidumping e, dall'altra parte, gli interessi delle aziende a cui i dazi non vengono applicati); (iii) aveva fondato la sua decisione su informazioni errate (il denunciante si riferiva alla relativa pubblicazione sul sito web della Commissione) e aveva erroneamente scelto il Brasile come paese di riferimento; e (iv) aveva agito in maniera non trasparente, non rivelando l'identità dei produttori comunitari che avevano presentato denuncia e dei produttori comunitari inseriti nel campione.

Il denunciante chiedeva che la Commissione ritirasse il regolamento che istituiva dazi antidumping provvisori su alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie da Cina e Vietnam, e che venissero rimborsati i dazi antidumping provvisori già raccolti. Nelle sue osservazioni, il denunciante manteneva inalterate le sue denunce e rivendicazioni.

Nel parere della Commissione si leggeva che, conformemente al regolamento di base sulle misure antidumping⁶, quest'ultima non era tenuta a divulgare i risultati delle sue indagini prima di adottare misure provvisorie. La Commissione negava qualsiasi violazione del diritto di difesa del denunciante e qualsiasi errore o mancanza di trasparenza, facendo riferimento alle motivazioni contenute nel regolamento (CE) n. 553/2006.

Il mediatore pertanto non ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione e ha rilevato che la denuncia riguardava le misure provvisorie, che avevano un carattere specifico e che in seguito avrebbero potuto essere modificate. Ha posto in rilievo, inoltre, il carattere limitato del riesame del mediatore in casi riguardanti complesse questioni economiche. Nel giungere alla sua decisione, il

⁵ Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, GU 2006 L 98, pag. 3.

⁶ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio.



mediatore ha preso in considerazione il Libro verde della Commissione⁷, che nel frattempo era stato sottoposto a consultazione pubblica e in cui si faceva riferimento al problema sollevato dal denunciante.

Presunto mancato intervento in una questione penale

Sintesi della decisione sulla denuncia 1166/2006/WP contro la Commissione europea

Nel 1997, un tribunale tedesco condannava il denunciante, cittadino tedesco, per possesso illecito di armi. La pena veniva sospesa. Nel 1998, un tribunale italiano condannava il denunciante, in contumacia, a 16 anni di reclusione per lo stesso reato. Nel 2002, il denunciante era arrestato in forza di un mandato di internazionale e da allora è in carcere.

Nel 2003 l'avvocato difensore del denunciante informava del caso la Commissione, denunciando la presunta violazione da parte del tribunale italiano del principio *ne bis in idem*, che impedisce di essere processati due volte per la stessa azione. La Commissione si interessava al caso, spiegando, tuttavia, di non avere competenza nella revisione dei giudizi penali e che non era possibile avviare procedimenti di infrazione nei confronti di uno Stato membro in questo ambito. L'unica azione possibile, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, del trattato CE, sarebbe stata quella di adire la Corte di giustizia sull'interpretazione di un accordo, per esempio la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che stabilisce il principio di *ne bis in idem* a livello comunitario. In assenza di ulteriori informazioni, la Commissione consigliava al legale del denunciante di portare la questione all'attenzione delle autorità nazionali. Nel 2005, in seguito alla decisione negativa di una corte di appello italiana, la Commissione concludeva infine che non sussistevano ragioni sufficienti a giustificare il suo intervento.

Nella denuncia al Mediatore, il denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto intervenire. Egli aggiungeva inoltre di aver seguito il consiglio della Commissione all'unico scopo di fornirle una base su cui agire. Poiché la Commissione, alla fine, non era intervenuta, egli si era inutilmente sobbarcato l'onere di ulteriori spese legali.

La Commissione, nel suo parere, chiariva che il richiamo all'articolo 35, paragrafo 7, del trattato CE si basava su quanto sostenuto dal tribunale italiano nel 1998, vale a dire che il principio *ne bis in idem* non troverebbe applicazione in Italia. Tuttavia questa affermazione non era ripresa nelle decisioni successive dei tribunali italiani per cui non sussisteva prova di un generale disaccordo tra la Commissione e l'Italia. La Commissione aggiungeva inoltre di non aver promesso al denunciante che avrebbe intrapreso un'azione nei confronti dell'Italia in caso di decisione negativa della corte d'appello italiana e che tale decisione negativa non significava di per sé che il consiglio dato dalla Commissione fosse errato o contrario all'interesse del denunciante.

Il Mediatore ha ritenuto che, stando alla giurisprudenza comunitaria nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, le decisioni continuano perlopiù a seguire procedure intergovernative, per cui le possibilità della Commissione di avviare un'azione restano alquanto limitate. Inoltre, nella fattispecie, la Commissione ha risposto al denunciante in modo estremamente cauto: dalle lettere si evince unicamente che quest'ultima, pur non impegnandosi ad avviare un'azione, avrebbe eventualmente considerato se intraprendere passi successivi in presenza di maggiori elementi. Per altro verso, l'argomentazione addotta dalla Commissione per non aver ulteriormente approfondito la questione, vale a dire che i tribunali italiani hanno, in generale, accolto l'applicazione del principio *ne bis in idem*, è parsa altrettanto ragionevole.

Il caso è stato archiviato senza che fossero riscontrati gli estremi di una cattiva amministrazione.

⁷

COM (2006)763.



Presunta omessa risposta a una candidatura proveniente da un'università della Repubblica turca di Cipro Nord

Sintesi della decisione sulla denuncia 2280/2006/MF contro la Commissione europea

Il denunciante era il rettore della *Eastern Mediterranean University* (EMU), un istituto di istruzione della Repubblica turca di Cipro Nord. Nell'ottobre 2004 l'EMU aveva presentato alla Commissione la propria domanda per l'acquisizione di una Carta universitaria Erasmus (EUC). Una delle condizioni poste all'EMU per ricevere l'EUC era che «l'autorità nazionale in materia di istruzione» ne confermasse lo status di istituto di istruzione superiore. Secondo il denunciante, il ministero cipriota dell'Istruzione si era rifiutato di concedere all'EMU lo status di istituto di istruzione superiore.

Nella sua denuncia al Mediatore il denunciante lamentava il fatto che la Commissione non aveva risposto alla richiesta di un'EUC dell'EMU entro un periodo di tempo ragionevole e non aveva fornito una spiegazione per questo ritardo ingiustificato.

Nel suo parere, la Commissione precisava che il motivo della presunta omissione nel fornire una risposta tempestiva e formale alla candidatura dell'EMU era da ricercarsi nella mancata conferma da parte dell'autorità competente del fatto che l'EMU fosse un istituto ammissibile all'EUC. Il 12 maggio 2005 la Commissione inviava all'EMU una lettera con cui confermava formalmente che la sua richiesta di un'EUC non era stata accolta per il fatto che l'EMU non era stato dichiarato ammissibile a partecipare al programma Socrates/Erasmus dall'autorità nazionale competente.

Il Mediatore ha ritenuto che il periodo di tempo trascorso tra la richiesta dell'EMU e la risposta della Commissione, datata 12 maggio 2005, non fosse dovuto a ritardi imputabili alla Commissione, bensì fosse apparentemente dovuto al fatto che l'EMU si era rifiutata di richiedere al ministero dell'Istruzione di Nicosia lo status di istituto di istruzione superiore. La questione dell'ammissibilità sollevava questioni delicate, intrecciate alla situazione politica di Cipro. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dei ritardi dovuti direttamente a tale situazione politica. Inoltre, la Commissione sembrava aver regolarmente informato il denunciante delle relative tappe intraprese per confermare l'ammissibilità della richiesta dell'EMU. Il Mediatore ha inoltre considerato che non spetta alla Commissione fornire una spiegazione dettagliata del comportamento di autorità diverse dalla Commissione stessa.

Il Mediatore ha anche elogiato il fatto che la Commissione aveva apparentemente trovato una soluzione pratica alternativa che avrebbe offerto agli studenti e agli insegnanti di Cipro Nord opportunità simili a quelle previste nell'ambito dell'EUC.

Il Mediatore pertanto non ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione da parte della Commissione in relazione all'accusa del denunciante.

Presunta inesattezza di informazioni riportate sul sito web della Commissione

Sintesi della decisione sulla denuncia 2403/2006/(WP)BEH (Riservata) contro la Commissione europea

La denuncia concerneva informazioni ritenute errate fornite sul sito web della direzione generale per le Imprese e l'industria della Commissione. La pagina in questione era intitolata «Protecting your ideas» («Proteggere le vostre idee»). In particolare, nella versione tedesca della pagina si leggeva che la Commissione sarebbe intervenuta in caso di «*Diebstahl von geistigem Eigentum*», ossia, letteralmente, «furto di proprietà intellettuale».

A tale proposito, il denunciante affermava, in primo luogo, che le «idee» non potevano essere tutelate da diritti di proprietà intellettuale, poiché tale forma di protezione era riservata alle invenzioni e alle opere basate su idee, e, in secondo luogo, che la nozione di «furto» non poteva



essere applicata a diritti di proprietà intellettuale. Poiché dunque entrambe queste dichiarazioni della Commissione devono considerarsi errate, il denunciante chiedeva alla Commissione di eliminarle dal sito, onde evitare fraintendimenti da parte dei principali destinatari.

Nel parere, la Commissione rilevava che le informazioni presenti sul proprio sito web facevano parte di un pacchetto volto a informare i giornalisti e il pubblico in generale su questioni complesse, quali la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in un linguaggio chiaro e accessibile. Precisava che il linguaggio impiegato era conforme al linguaggio e ai concetti utilizzati da altre organizzazioni internazionali. La Commissione affermava inoltre di aver ricevuto commenti lusinghieri dalle organizzazioni imprenditoriali, che hanno provveduto a distribuire il suddetto pacchetto informativo ai loro affiliati. Concludeva che le informazioni riprodotte sul sito web erano conformi allo scopo di informare il pubblico in generale in maniera chiara e accessibile.

Il Mediatore ha rammentato che, al fine di evitare di divulgare informazioni ingannevoli, i contenuti pubblicati sui siti web della Commissione devono essere corretti e accurati. Nel contempo, ciò non impedisce alla Commissione di semplificare tali contenuti sul proprio sito web, nell'ottica di rendere le informazioni pubblicate il più possibile fruibili da parte del pubblico destinatario. Il Mediatore ha concluso che, sebbene non pienamente soddisfacente da un punto di vista accademico, la terminologia semplice e accessibile forniva a tutti coloro che non appartengono a quel settore specialistico una nozione basilare di «proprietà intellettuale». Poiché il sito web non pretende di fornire una spiegazione completa ed esaustiva dei diritti di proprietà intellettuale, le espressioni utilizzate risultavano sufficientemente chiare. Il parere del Mediatore trova del resto conferma nella prassi delle organizzazioni internazionali. Alla luce di questi elementi, il Mediatore non ha dunque riscontrato nella fattispecie gli estremi di una cattiva amministrazione.

Presunte accuse inesatte e diffamatorie nei confronti di Greenpeace

Sintesi della decisione sulla denuncia 2740/2006/TN contro la Commissione europea

Una relazione di Greenpeace intitolata *Toxic Lobby, How the Chemicals Industry is trying to kill REACH*⁸ («Lobby tossica: ecco come l'industria chimica sta cercando di uccidere REACH») accenna all'esistenza di «porte girevoli» tra la Commissione e la lobby dell'industria chimica. Nella relazione questa metafora veniva usata per descrivere la tattica con cui i funzionari della CE e le lobby industriali «negoziavano tra loro posti di lavoro». La relazione illustrava questa presunta pratica fornendo informazioni sui rapporti di lavoro esistenti tra talune persone con la Commissione e l'industria chimica.

Un portavoce della Commissione, intervistato dagli organi di informazione, commentava che «Per quanto riguarda le ... persone indicate, due di loro non hanno mai contribuito alla stesura del regolamento REACH. È quindi un mistero per me come si possa parlare di comportamento scorretto e di porte girevoli. (...) Trovo queste insinuazioni del tutto infondate, scorrette e basate su studi fatti con i piedi». Greenpeace si rivolgeva al Mediatore affermando che la Commissione le aveva rivolto accuse inesatte, fuorvianti e diffamatorie in relazione a uno studio pubblicato dalla stessa Greenpeace.

Il Mediatore ha concluso che questa affermazione non era fondata. Ha osservato, in particolare, che l'espressione «porte girevoli», così come utilizzata nella relazione⁹, poteva ragionevolmente essere intesa come un'offesa all'integrità delle persone interessate e un'allusione alla violazione dell'obbligo di svolgere in maniera adeguata i compiti previsti dallo statuto dei funzionari. Nella relazione queste accuse non erano sufficientemente sostanziate, il che potrebbe ragionevolmente spiegare la dura reazione del portavoce della Commissione.

8

REACH è il nuovo regolamento europeo in materia di sostanze chimiche (regolamento (CE) n. 1907/2006, GU 2006 L 396, pag. 1); la sigla esplosa è la seguente: «Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals» (Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche)

9

Per esempio, la parte della relazione in cui si menzionano le «porte girevoli» è corredata dall'illustrazione di una bambola con meccanismo a molla; inoltre, sulla copertina della relazione è riportata l'immagine di una marionetta manovrata da una persona di cui non si vede il volto.



Il Mediatore, non riscontrando gli estremi di cattiva amministrazione in relazione all'accusa avanzata dal denunciante, ha sottolineato altresì l'importanza della trasparenza nelle attività di lobbying condotte durante le procedure legislative. Il Mediatore ha ribadito l'importanza riconosciuta a questo aspetto anche nell'iniziativa portata avanti dalla Commissione per un accresciuto grado di apertura¹⁰, in cui si ammette che il problema delle lobby è correlato anche al comportamento degli attuali o degli ex funzionari e agenti dell'UE ed è una questione trattata esplicitamente nelle disposizioni dello statuto dei funzionari. Il Mediatore ha sottolineato che una corretta e accurata attuazione di queste disposizioni è indispensabile per garantire il raggiungimento degli elevati standard di trasparenza che l'UE considera parte della legittimazione di qualsiasi moderna amministrazione.



Banca europea per gli investimenti

Rifiuto di fornire pubblico accesso a un contratto finanziario

Sintesi della decisione sulla denuncia 948/2006/BU contro le Banca europea per gli investimenti (BEI)

Un'ONG chiedeva alla BEI di poter accedere a un contratto finanziario relativo a un progetto di modernizzazione della rete ferroviaria in Slovacchia. Nel rigettare la domanda, la BEI faceva riferimento a un'eccezione nelle sue norme sull'accesso pubblico ai documenti, che menzionava l'obbligo del segreto professionale e dell'etica professionale, norme e prassi applicabili nel settore bancario e finanziario. La BEI, tuttavia, informava il denunciante che non avrebbe avuto nulla in contrario alla divulgazione del contratto finanziario da parte del prestatore o del governo slovacco.

Nella denuncia al Mediatore, il denunciante obiettava che, delegando la responsabilità della pubblicazione alle autorità degli Stati membri, la BEI commetteva una discriminazione nei confronti dei cittadini che non parlano la lingua dello Stato membro interessato. Il denunciante inoltre faceva riferimento alla convenzione di Aarhus, la quale sancisce il diritto individuale di accedere alle informazioni di carattere ambientale.

Nel suo parere sulla denuncia, la BEI obiettava che, come istituto bancario, essa ha il dovere di garantire la fiducia reciproca con le sue controparti, le quali hanno il legittimo diritto di attendersi che essa agisca nel quadro giuridico stabilito e che non divulghi informazioni protette dall'obbligo di riservatezza bancaria. A tale proposito, la BEI faceva riferimento alle sue regole sull'accesso del pubblico, che erano state aggiornate a partire dal 28 marzo 2006 nell'ambito della sua politica di divulgazione al pubblico. Le vecchie e le nuove regole prevedono un'eccezione per le informazioni tutelate dall'obbligo di segreto professionale. Le nuove regole ribadiscono la posizione, menzionando esplicitamente il divieto di divulgazione di contratti finanziari. Infine, la BEI dichiarava il suo impegno nel promuovere l'accesso alle informazioni e suggeriva che, per i documenti non disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE, si potrebbe pensare a una traduzione in presenza di un largo interesse per un particolare documento.

La decisione del Mediatore riconosceva il duplice ruolo della BEI come istituto bancario operante nei mercati finanziari e come organismo comunitario. Il Mediatore riteneva che la BEI avesse il diritto di negare l'accesso sulla base delle sue precedenti regole, che si applicavano all'epoca dei fatti. Il Mediatore comprendeva che, facendo riferimento anche alle sue nuove regole, che esplicitamente menzionano il divieto di divulgare contratti finanziari, la BEI indicava che la prassi stabilita era, alla luce del vincolo di riservatezza bancaria tra la BEI stessa e i suoi partner commerciali, di non divulgare contratti finanziari in alcun caso, e pertanto di non valutare la possibilità di una divulgazione parziale. Per quanto concerne la convenzione di Aarhus, il Mediatore notava che il regolamento (CE) n. 1367/2006¹¹ è vincolante per la BEI, ma è applicabile solo a partire dal 28 giugno 2007. Pertanto non trovava applicazione all'epoca della richiesta del denunciante.

¹⁰

Per ulteriori informazioni sull'«Iniziativa europea per la trasparenza» si rimanda al sito http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_it.htm

¹¹

Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU 2006 L 264, pag. 13.



Per quanto riguarda le possibili difficoltà linguistiche riscontrate dai cittadini nell'inviare le richieste alle autorità nazionali, il Mediatore ha presentato un'ulteriore osservazione con la quale incoraggiava la BEI a valutare la possibilità di contattare le autorità nazionali in futuro, per esaminare l'opportunità di divulgare completamente, o almeno parzialmente, i contratti finanziari ai quali i cittadini chiedono di poter accedere. La BEI potrebbe, in questo modo, contribuire in maniera utile a limitare i problemi linguistici che alcuni cittadini possono incontrare nell'inviare e ricevere richieste di accesso pubblico alle autorità di uno Stato membro interessato.

Presunto mancato rispetto della normativa ambientale nazionale da parte di un progetto di trasporto finanziato dalla Banca europea per gli investimenti

Sintesi della decisione sulla denuncia 1779/2006/MHZ contro la Banca europea per gli investimenti (BEI)

Una ONG polacca impegnata nella tutela dell'ambiente denunciava il cofinanziamento concesso dalla BEI al progetto «*Poland Road Modernisation*» (progetto di ammodernamento stradale in Polonia) nonostante non fosse stata effettuata alcuna valutazione strategica dell'impatto ambientale, come previsto dalla normativa polacca in materia ambientale. Secondo il denunciante, la BEI aveva agito in contrasto con la sua stessa «Dichiarazione ambientale», in base alla quale la BEI garantisce che i progetti da essa finanziati sono conformi ai principi e agli standard stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale. Il denunciante inoltre lamentava il fatto che la BEI aveva omesso di metterlo al corrente della risposta che le autorità polacche avevano trasmesso alla BEI dopo essere state contattate dall'istituzione a seguito della denuncia. Secondo il denunciante la BEI avrebbe dovuto sospendere l'erogazione dei fondi fino a quando non fosse stato chiarito lo stato giuridico del progetto.

Nel suo parere la BEI affermava che le autorità polacche (i) erano interamente responsabili di garantire la conformità con la normativa nazionale pertinente e che, dopo essere state contattate dalla Banca, (ii) l'avevano informata che la legge polacca in materia non richiedeva una valutazione strategica dell'impatto ambientale per il progetto. Contemporaneamente, inoltre, informava il denunciante circa le conclusioni delle autorità polacche.

Il Mediatore era del parere che la BEI fosse (i) legittimamente autorizzata a ritenere che le autorità polacche avessero adempiuto alle disposizioni di legge del caso e potesse (ii) legittimamente attendersi che le stesse autorità polacche le avrebbero fornito informazioni *affidabili* in merito all'applicazione di tali disposizioni da parte loro. Pertanto, il Mediatore ha accettato le ragioni per cui la BEI aveva ritenuto fondate le informazioni messe a disposizione da tali autorità, quando aveva sottoscritto il prestito. Non sono stati quindi riscontrati gli estremi di una cattiva amministrazione. Il Mediatore ha anche notato che, contemporaneamente, la BEI aveva trasmesso al denunciante le conclusioni presentate dalle autorità polacche. Il Mediatore pertanto non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori indagini al riguardo. Il Mediatore è giunto alla stessa conclusione per quanto concerne la richiesta del denunciante, poiché risultava che la BEI aveva già effettuato il pagamento in questione.

Il Mediatore ha fatto infine riferimento alle risultanze del difensore civico polacco, a cui il denunciante aveva contemporaneamente esposto una denuncia contro le autorità polacche. A tale proposito, il Mediatore ha presentato un'osservazione supplementare affinché, in futuro, la BEI possa pensare di istituire dei canali di comunicazione e di informazione con le autorità di controllo competenti a livello nazionale e regionale, quali i difensori civici, che potrebbero fungere da fonti supplementari di informazioni sulla conformità dei progetti finanziati dalla BEI con la normativa nazionale e comunitaria.



Agenzia europea per i medicinali

Presunta mancanza di informazioni concernenti un antidepressivo

Sintesi della decisione sulla denuncia 2370/2005/OV contro l'Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Il marito della denunciante si era suicidato mentre era in cura con l'antidepressivo Seroxat/Paroxetine. In seguito al decesso del coniuge, la denunciante contattava l'Agenzia europea per i medicinali per avere informazioni in merito alla sicurezza del farmaco e al rischio di suicidio. Tra le altre cose, la denunciante chiedeva spiegazioni sul parere scientifico dell'Agenzia relativamente al farmaco. L'istituzione tuttavia non rispondeva ad alcuni dei suoi messaggi di posta elettronica. La denunciante riteneva inoltre insoddisfacenti le risposte ricevute dall'Agenzia. Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante lamentava: una mancanza di trasparenza e di informazione da parte dell'Agenzia in merito alle sue richieste; un immotivato ritardo; il fatto di non essere stata ascoltata per quanto concerne la sicurezza del farmaco e il rischio di suicidio; l'inerzia dell'Agenzia nei confronti delle sue preoccupazioni.

Nel suo parere, l'Agenzia obiettava di non aver risposto ad alcuni dei messaggi di posta elettronica della denunciante perché si trattava di messaggi ripetitivi che non portavano a niente. Affermava che, per il resto, aveva fornito alla denunciante tutte le informazioni necessarie.

Dopo un'attenta analisi della relativa corrispondenza, il Mediatore concludeva che l'Agenzia non aveva risposto a tre domande avanzate dalla denunciante. Egli pertanto proponeva una soluzione amichevole e invitava l'Agenzia (i) a scusarsi per aver ritenuto alcuni dei messaggi della denunciante ripetitivi e inutili e (ii) a rispondere alle suddette domande. L'Agenzia accettava la proposta del Mediatore, si scusava con la denunciante e rispondeva alle tre domande.

Nella sua decisione, il Mediatore si è detto soddisfatto del fatto che l'Agenzia aveva accolto la sua proposta. Tuttavia, a fronte del malcontento della denunciante per la lettera di scuse e per le risposte fornite alle sue domande, il Mediatore ha concluso che non era stato possibile addivenire a una soluzione amichevole. Era, tuttavia, del parere che, poiché l'azione adottata dall'Agenzia aveva ovviato agli aspetti critici individuati dal Mediatore, fossero venuti meno gli estremi di una cattiva amministrazione da parte dell'Agenzia stessa.

In merito alla presunta mancata audizione della denunciante e all'inerzia dell'Agenzia, il Mediatore ha concluso che, in base all'analisi della procedura applicabile all'adozione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci, non erano emersi gli estremi di una cattiva amministrazione da parte dell'Agenzia. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI



Commissione europea

Presunta gestione insoddisfacente di richieste inerenti all'allevamento di cavalli in Austria

Sintesi della decisione sulla denuncia 3386/2005/WP contro la Commissione europea

Il *Volksanwalt* (difensore civico) per la regione austriaca di Vorarlberg inoltrava al Mediatore europeo una denuncia presentata da un allevatore di cavalli con sede nella regione. Secondo il denunciante



talune norme regionali sui libri genealogici per la specie equina non erano conformi al diritto comunitario. La denuncia si estendeva inoltre al formato e al contenuto dei documenti di identità degli animali (passaporti equini). Il denunciante, in sostanza, dichiarava che la Commissione non aveva risposto adeguatamente alle sue richieste di chiarimenti giuridici.

Nel suo parere, la Commissione precisava che, in seguito alla denuncia, si era messa in stretto contatto con le autorità austriache competenti, fornendo loro le indicazioni necessarie per una corretta interpretazione del diritto comunitario. Contemporaneamente, la Commissione aveva modificato le norme comunitarie inerenti ai passaporti equini. Circa la questione generale relativa all'applicazione del diritto comunitario, con riferimento alle organizzazioni detentrici dei libri genealogici, che già era stata oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, la Commissione aveva ricevuto una denuncia d'infrazione, nell'ambito della quale aveva nuovamente contattato le autorità austriache. Inoltre, essa stava esaminando una nuova denuncia del denunciante, il quale aveva sollevato il sospetto di frode in relazione all'utilizzo di passaporti equini nella regione di Vorarlberg.

Dopo un attento esame delle dichiarazioni della Commissione e del denunciante, il Mediatore europeo chiedeva ulteriori informazioni alla Commissione in merito alle diverse procedure nell'ambito delle quali essa aveva trattato o stava ancora trattando le questioni poste dal denunciante.

La Commissione rispondeva fornendo una sintesi dettagliata delle due procedure concernenti le questioni sollevate dal denunciante, entrambe ancora in fase di esame. Stando alla Commissione, la maggior parte dei problemi era stata risolta. I restanti aspetti irrisolti, correlati al diritto comunitario, erano ancora oggetto di studio.

Nelle sue osservazioni e nei successivi contatti con i servizi del Mediatore europeo, il denunciante riferiva che taluni risultati positivi erano stati effettivamente raggiunti, soprattutto in merito ai passaporti equini. Egli si dichiarava pienamente soddisfatto del modo in cui la sua denuncia era stata gestita a livello europeo, sia dalla Commissione sia dal Mediatore, dicendosi ottimista sul fatto che l'attività continua della Commissione porterà alla fine alla soluzione dei problemi ancora aperti.

Il Mediatore europeo ha accolto con favore le spiegazioni circostanziate della Commissione nell'ambito della sua indagine, confidando nel fatto che la Commissione si sarebbe adoperata al fine di individuare una soluzione ai problemi ancora pendenti. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse compiuto quanto necessario in vista di risolvere la questione, fornendo al denunciante riscontri soddisfacenti.

Controversia concernente la formulazione di un accordo arbitrale

Sintesi della decisione sulla denuncia 1126/2006/SAB (Riservata) contro la Commissione europea

Il denunciante lavorava in un paese terzo per una delegazione della Commissione, in forza di un contratto ALAT (personale amministrativo e tecnico locale). La denuncia riguardava il rifiuto della Commissione di modificare in parte il testo della bozza di contratto proposta al denunciante e relativa al mandato del collegio arbitrale che avrebbe dovuto decidere sul diritto del denunciante a un'indennità di studio per i propri figli. La parte controversa del contratto proposto faceva riferimento a un'indennità per i «due figli» del denunciante «che frequentavano l'asilo» (in inglese: «kindergarten»). Secondo il denunciante questa formulazione era fuorviante, dal momento che i suoi figli frequentavano la sezione «*maternelle*» della scuola francese, che, a sua detta, era un istituto d'istruzione a tutti gli effetti. Il denunciante era dell'idea che, nel suo caso, l'uso del termine «asilo» (in inglese: «kindergarten») nell'accordo arbitrale gli avrebbe precluso ogni diritto.

Il Mediatore trovava elementi sufficienti per avviare un'indagine al riguardo e, nella sua lettera introduttiva alla Commissione, chiedeva espressamente all'istituzione la disponibilità ad accettare la sua proposta di una formulazione alternativa specifica del punto controverso della bozza di accordo arbitrale.



Nel suo parere, la Commissione proponeva una formulazione per il contratto di arbitrato che, facendo tesoro della proposta del Mediatore, teneva conto anche dei timori della Commissione relativi all'individuazione precisa della questione controversa. Il denunciante ha accettato questa proposta definitiva e ha chiesto al Mediatore di archiviare il caso. Il Mediatore ha pertanto ritenuto la questione risolta dalla Commissione.

Dopo l'archiviazione del caso il denunciante ha informato il Mediatore che gli arbitri avevano deciso in suo favore. Ha quindi ringraziato il Mediatore per il suo efficace intervento, grazie al quale la procedura arbitrale aveva potuto essere conclusa in maniera equa.

Errata esclusione di un'offerta per servizi di traduzione

Sintesi della decisione sulla denuncia 2633/2006/WP contro la Commissione europea

Un traduttore, residente in Germania, presentava un'offerta in relazione a un bando di gara per servizi di traduzione verso il bulgaro pubblicato dalla Commissione. L'offerta era respinta perché, a detta della Commissione, la qualità linguistica dell'offerente non aveva raggiunto il punteggio minimo richiesto di 5/10. Tuttavia, il denunciante riteneva che i termini e le frasi che erano stati modificati nel testo bulgaro in questione fossero, in realtà, corretti. Nella sua denuncia al Mediatore, egli sosteneva dunque l'erroneità dell'esclusione della sua offerta e ribadiva che la Commissione avrebbe dovuto annullare la sua decisione di respingere l'offerta e ammettere il denunciante medesimo alla successiva procedura di selezione.

Nel suo parere la Commissione chiariva che, in seguito alla denuncia presentata al Mediatore europeo, era stato deciso di convocare nuovamente il comitato di valutazione interistituzionale e di riesaminare l'offerta, in modo da evitare un trattamento iniquo. Il comitato di valutazione, assistito da altri due linguisti bulgari, aveva deciso di accettare due delle argomentazioni del denunciante. Il numero complessivo di errori contenuti nell'offerta era stato quindi ridotto a cinque, per cui l'offerente era stato ammesso alla successiva procedura di selezione. L'offerta era stata infine accettata con un punteggio relativo alla qualità di 12/20. La Commissione si era inoltre scusata con il denunciante per l'inconveniente.

La Commissione successivamente informava il Mediatore che il denunciante aveva ottenuto un contratto quadro.

Il denunciante riferiva ai servizi del Mediatore di essere pienamente soddisfatto del modo con cui la Commissione aveva risolto il problema. Aggiungeva inoltre di essere stato positivamente stupito della rapidità con cui la questione era stata risolta e ringraziava il Mediatore per il suo intervento.

Il Mediatore ha lodato la tempestività con cui la Commissione ha affrontato e risolto il problema denunciato e ha apprezzato il fatto che la Commissione abbia porto le sue scuse. Il Mediatore ha concluso che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per risolvere la questione, dando piena soddisfazione al denunciante.

Mancata gestione adeguata di un pagamento dovuto per contratto

Sintesi della decisione sulla denuncia 3495/2006/GG (Riservata) contro la Commissione europea

Il denunciante, un ateneo tedesco, ha partecipato a un progetto nell'ambito del programma Erasmus. La Commissione europea aveva concordato di fornire un aiuto non rimborsabile per un importo massimo di 45 156 EUR, e a tal fine ha versato un anticipo di 40 640 EUR. Al termine del programma, le spese complessive del denunciante ammontavano a 42 833 EUR. La gestione del progetto era stata affidata ad un «Ufficio di assistenza tecnica» (UAT).



Nel marzo 2002 l'UAT ha informato il denunciante che due voci di spesa, per un importo complessivo, rispettivamente, di 5 395 EUR e 4 111 EUR, non erano ritenute ammissibili. L'UAT ha notato che la sovvenzione finale ammontava a 33 327 EUR. Il denunciante ha accettato la deduzione dell'importo di 5 395 EUR e ha restituito questa somma all'UAT. In seguito alle obiezioni sollevate dal denunciante, la Commissione ha considerato ammissibile l'importo di 4 111 EUR. La Commissione ha informato il denunciante che la somma da rimborsare ammontava pertanto a 3 202 EUR.

Secondo il denunciante, questo calcolo non era corretto. Apparentemente, la Commissione aveva sommato l'importo di 4 111 EUR all'importo di 33 327 EUR che era già stato accettato e aveva poi sottratto tale somma (37 438 EUR) dall'importo di 40 640 EUR versato come acconto. In questo modo la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il denunciante aveva già restituito un importo pari a 5 395 EUR.

Nel marzo 2004 il denunciante ha informato la Commissione di ritenere che si fosse verificato un errore e che la Commissione in effetti gli doveva un importo pari a 2 193 EUR (ossia, la differenza tra la richiesta della Commissione di 3 202 EUR e l'importo già rimborsato di 5 395 EUR).

Tuttavia, nel maggio 2004, la Commissione ha informato il denunciante che, poiché la somma di 3 202 EUR non era stata rimborsata, questo importo sarebbe stato detratto da altre richieste avanzate dal denunciante nei confronti della Commissione.

Ogni ulteriore sforzo compiuto dal denunciante per convincere la Commissione dell'errore verificatosi si è rivelato infruttuoso.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha, sostanzialmente, lamentato il fatto che la Commissione non aveva gestito la questione in maniera adeguata. Ha affermato che la Commissione doveva rimborsargli un importo pari a 5 395 EUR, nonché gli interessi per un ammontare di 44,47 EUR.

Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che, dopo aver condotto un esame e alla luce degli elementi probatori forniti dal denunciante, aveva sollecitato il pagamento dell'importo di 5 395 EUR al denunciante. Ha proseguito affermando che questo pagamento gli era stato accreditato sul conto il 20 dicembre 2006. La Commissione inoltre ha deciso di rimborsare al denunciante gli interessi.

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato che l'importo in questione era stato interamente rimborsato e si è detto soddisfatto dell'esito del caso. Il denunciante ha ringraziato il Mediatore per l'assistenza fornita.

Il Mediatore ha constatato con soddisfazione che la Commissione aveva intrapreso i passi necessari per risolvere la questione, offrendo una soluzione che il denunciante aveva accolto favorevolmente.

Nella sua decisione il Mediatore ha sottolineato che il servizio della Commissione incaricato della questione (direzione generale dell'Istruzione e della cultura della Commissione) aveva agito tempestivamente nel trattamento della questione. Ne è emerso che il problema principale era stato di fatto risolto entro il 20 dicembre 2006, ossia meno di due settimane dopo la presentazione della denuncia alla Commissione. Il Mediatore pertanto ha riconosciuto alla Commissione, in generale, e alla sua direzione generale dell'Istruzione e della cultura, nello specifico, il merito di aver trattato la denuncia in maniera esemplare.

Rigetto di una domanda di tirocinio per precedente esperienza lavorativa

Sintesi della decisione sulla denuncia 471/2007/VIK contro la Commissione europea

La denunciante, di nazionalità portoghese, contestava l'avvenuto rigetto, da parte della Commissione, della sua domanda di tirocinio sulla base del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 2.3 delle disposizioni relative al programma ufficiale dei tirocini presso



la Commissione della Comunità europee (in appresso: «le disposizioni»). Conformemente al punto 2.3 delle disposizioni, le candidature di persone che hanno già usufruito di tirocini per un periodo superiore alle sei settimane non sono accettate dalla Commissione. Rivolgendosi al Mediatore la denunciante sosteneva l'erroneità di tale rigetto, poiché l'esperienza di lavoro di tipo non consecutivo si era svolta nel corso delle sessioni plenarie del Parlamento ed era durata, in totale, solo tre settimane. Sosteneva inoltre che il formato del modulo di candidatura elettronico non consentiva ai candidati in situazioni analoghe alla sua di riportare esperienze di lavoro non consecutivo e che la Commissione non aveva provveduto a modificare il modulo in tal senso. Infine, riferiva che il suo tentativo di ricandidarsi per un tirocinio era stato parimenti rigettato dalla Commissione. La denunciante rivendicava pertanto il proprio diritto a presentare domanda di tirocinio e sosteneva che il modulo elettronico avrebbe dovuto essere modificato in modo da consentire ai candidati di riportare esperienze di lavoro non consecutive.

Nel parere della Commissione si leggeva che il suddetto rigetto teneva conto del fatto che le attività preparatorie e di follow-up per le sessioni plenarie avevano verosimilmente richiesto più della semplice presenza in concomitanza delle sessioni. Inoltre, era risultato che alla denunciante era stata messa a disposizione una carta di servizio valida per tre mesi. La Commissione tuttavia dichiarava che, alla luce di un secondo esame del fascicolo della denunciante e, in particolare, della dichiarazione del membro del Parlamento europeo con cui la denunciante aveva lavorato, era stato proposto di ammettere la candidatura in questione e di presentarla ai comitati di preselezione per il periodo di tirocinio che sarebbe iniziato nell'ottobre 2007.

Per quanto concerne il formato del modulo di candidatura elettronico, la Commissione chiariva che i candidati erano invitati a specificare nel modulo solo l'esperienza professionale pertinente con una durata minima di un mese. La Commissione affermava che, all'epoca in cui il modulo era stato progettato, l'esperienza professionale di durata inferiore a un mese non era considerata rilevante e quindi non era necessario specificarla.

La denunciante si dichiarava soddisfatta dell'esito della questione offerto dalla Commissione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso qualificandolo come risolto dall'istituzione.

Iniziale mancato pagamento di un importo dovuto

Sintesi della decisione sulla denuncia 1471/2007/(CC)/RT contro la Commissione europea

Nel 2004 una società francese di consulenza partecipava a un programma sulle tecnologie della società dell'informazione (TSI) finanziato dalla Commissione europea. Il progetto comprendeva la cooperazione dell'Unione europea con la Cina sul programma *Digital Olympics Programme*, volto a garantire il successo dell'organizzazione dei Giochi olimpici 2008 di Pechino, nonché una collaborazione a lungo termine tra UE e Cina nel campo delle TSI. La Commissione acconsentiva a versare 178 415,10 EUR per la partecipazione del denunciante al progetto.

Nel luglio 2005 il denunciante chiedeva il rimborso di un primo importo pari a 90 379,00 EUR, che la Commissione provvedeva a versare. In un secondo consuntivo di spesa, il denunciante chiedeva il pagamento del rimanente importo pari a 88 036,10 EUR. Un anno più tardi, la Commissione inviava il rendiconto finanziario definitivo, che non comprendeva la somma residua. Poiché la Commissione non aveva fornito una spiegazione soddisfacente per il mancato pagamento dell'importo richiesto, il denunciante si era rivolto al Mediatore.

Nel suo parere, la Commissione affermava di aver raggiunto un accordo con il denunciante tramite contatti diretti e di avergli rimborsato l'importo restante di 88 036,10 EUR. Il denunciante dichiarava di essere pienamente soddisfatto del modo in cui il problema era stato risolto e ringraziava il Mediatore per il suo intervento.

Dato che la Commissione aveva risolto la questione in maniera soddisfacente per il denunciante, il Mediatore ha archiviato il caso.



3.3 SOLUZIONI AMICHEVOLI CONSEGUITE DAL MEDIATORE



Commissione europea

Presunto recupero ingiustificato di una somma di denaro nell'ambito di un progetto di sviluppo

Sintesi della decisione sulla denuncia 2577/2004/OV (Riservata) contro la Commissione europea

Il denunciante, una società appartenente a un consorzio, era contraente per l'attuazione del progetto della Commissione denominato «Assistenza dell'UE alla riabilitazione dell'amministrazione libanese». Nell'agosto 1999 il denunciante firmava un contratto con l'autorità aggiudicatrice per il progetto, vale a dire il ministero di Stato per la riforma amministrativa della Repubblica del Libano (OMSAR). Il denunciante incontrava una serie di problemi per il modo in cui la delegazione della Commissione gestiva il progetto in Libano. Con lettera del 22 gennaio 2003 la delegazione informava il denunciante della sua intenzione di recuperare la somma di 29 306,65 EUR, corrispondente alle indennità giornaliere e al costo dei biglietti aerei, già corrisposta al consorzio per la squadra di supporto logistico (supporto all'ufficio centrale). Secondo il denunciante, la gestione non corretta del contratto da parte della Commissione avrebbe comportato gravi danni economici al denunciante e avrebbe leso la reputazione del consorzio.

Nell'agosto 2004 il denunciante presentava denuncia al Mediatore europeo, dichiarando che: (i) la decisione della Commissione di recuperare la somma di 29 306,65 EUR non era giustificata; (ii) la Commissione aveva dimostrato indecisione e apatia nei confronti del piano che il consorzio aveva presentato nei mesi di giugno e dicembre 2002, e ancora nel marzo 2003 per una seconda fase del progetto. Nelle sue osservazioni il denunciante sosteneva inoltre che (iii) la proposta di una seconda fase del progetto era stata semplicemente respinta, senza dare all'OMSAR o al denunciante la possibilità di essere ascoltati.

Nel suo parere la Commissione affermava, per quanto riguarda la prima contestazione, di avere sufficienti motivi giuridici per reclamare il rimborso della somma in questione. Per quanto riguarda la seconda contestazione, la Commissione precisava che i ritardi non potevano essere attribuiti esclusivamente alla Commissione stessa e che quest'ultima non era rimasta inattiva. La Commissione respingeva inoltre la terza contestazione del denunciante, chiarendo di aver dimostrato la massima flessibilità nei suoi confronti.

Dopo un'attenta analisi del fascicolo il Mediatore europeo ha ritenuto di dover fare una distinzione tra il periodo di dieci giorni precedente l'attuazione del progetto (nell'ottobre 1999) e il rimanente periodo contrattuale. Per quanto riguarda la fase preliminare, il Mediatore ha concluso che la decisione della Commissione di recuperare le spese di viaggio e le indennità giornaliere della squadra di supporto logistico poteva costituire un esempio di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha quindi proposto una soluzione amichevole tra il denunciante e la Commissione, suggerendo alla Commissione di rivedere la propria decisione di recuperare la somma di 29 306,65 EUR.

Per quanto concerne le altre due contestazioni, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero gli estremi di una cattiva amministrazione.

Nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, la Commissione ha affermato che, al fine di comporre la controversia, aveva riesaminato il fascicolo e accettato la proposta del Mediatore. La Commissione ha spiegato che l'ammontare di 3 536,23 EUR per le indennità giornaliere e i biglietti aerei era stato considerato ammissibile ed era stato dedotto dalla somma recuperata. Pertanto, l'importo da recuperare sarebbe stato ridotto a 25 770,42 EUR. Nelle sue osservazioni il denunciante ha accettato la soluzione amichevole e ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento.



Nella sua decisione il Mediatore ha notato che era stato possibile comporre la controversia tra il denunciante e la Commissione in via amichevole e ha pertanto archiviato il caso.



Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

Presunta omissione nel fornire informazioni adeguate a un candidato escluso da una gara d'appalto

Sintesi delle decisioni sulle denunce 1858/2005/BB e 1859/2005/BB contro l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC)¹²

Il denunciante chiedeva al sig. D., capo unità presso l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), di spiegare le ragioni per le quali le sue offerte, presentate nell'ambito di due gare di appalto pubbliche, non erano state selezionate. Il sig. D. rispondeva a questa prima richiesta, ma non alle successive richieste del denunciante, che desiderava conoscere l'identità dell'organizzazione selezionata e l'importo della sua offerta, nonché ricevere un confronto tra le posizioni in graduatoria e i punteggi delle sue offerte e delle offerte vincitrici. Nella prima denuncia il denunciante lamentava inoltre la presunta omessa applicazione da parte dell'EUMC di criteri trasparenti.

Secondo l'EUMC, le richieste del denunciante non erano state indirizzate alla persona di contatto designata e inoltre avrebbero dovuto essere inviate tramite posta ordinaria o raccomandata, e non tramite posta elettronica. L'Osservatorio faceva inoltre un riferimento generico ai circa 300 messaggi spam che esso riceveva quotidianamente. Per quanto concerne il nome dell'offerente selezionato e l'importo della sua offerta, l'EUMC rimandava all'avviso degli appalti aggiudicati e forniva le graduatorie e le spiegazioni richieste, ribadendo che la procedura era stata trasparente.

Le spiegazioni dell'EUMC non sono parse soddisfacenti al Mediatore. A tale proposito, il Mediatore rammentava che l'amministrazione è tenuta a fornire le informazioni richieste, salvo l'esistenza di motivi validi e adeguati per agire diversamente. Inoltre, il funzionario che riceve richieste di informazione su questioni che esulano dalla sua competenza dovrebbe (i) fornire il recapito della persona responsabile ovvero (ii) inoltrare direttamente la richiesta alla persona responsabile. Nel caso di specie ciò non era accaduto. Il Mediatore osservava infine che scopo dell'obbligo di trasparenza è consentire di verificare che il principio della parità di trattamento dei candidati sia rispettato e di favorire l'esame dell'imparzialità e dell'integrità delle procedure d'appalto. Di conseguenza, il dovere di fornire adeguate motivazioni è strettamente correlato con la necessità di garantire un livello adeguato di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti¹³.

Il Mediatore pertanto ha trasmesso all'EUMC una serie di proposte di soluzione amichevole della controversia, invitando l'Osservatorio a fornire informazioni appropriate sul confronto dei punteggi ottenuti nonché opportune spiegazioni sulla trasparenza della prima procedura d'appalto o, in alternativa, di concedere un risarcimento ragionevole.

L'EUMC ha accolto le proposte di soluzione amichevole del Mediatore e il denunciante ha manifestato al Mediatore la propria gratitudine per il suo operato e per aver assicurato una salvaguardia affidabile della trasparenza nell'UE.

¹²

Il Mediatore rammenta che, conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, l'Osservatorio ha cessato di esistere a far tempo dal 1° marzo 2007, quando è stato sostituito dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

¹³

Cfr. la causa C-92/00, *HI*, [2002] Racc. pag. I-5553, punto 46.



3.4 CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE



Parlamento europeo

Motivazione inadeguata e omesso rilascio d'informazioni circa il punteggio relativo a un esame orale

Sintesi della decisione sulla denuncia 1782/2004/OV (Riservata) contro il Parlamento europeo

Il denunciante partecipava a un concorso generale organizzato dal Parlamento europeo. Successivamente il Parlamento gli comunicava che, avendo unicamente riportato un punteggio di 19/40 all'esame orale, il suo nome non era stato inserito nell'elenco di riserva. Con lettera in data 11 marzo 2004, il denunciante contestava il risultato, ritenendo incomprensibile un punteggio così basso, e chiedeva una revisione del voto dell'esame orale nonché l'inserimento del suo nome nell'elenco di riserva. Nella stessa lettera, egli domandava di prendere visione della ripartizione dei punti e della loro ponderazione per ciascun argomento trattato durante l'esame orale. Secondo il denunciante, il Parlamento avrebbe quindi inviato, in data 25 marzo 2004, una risposta generica e motivata in modo succinto, in cui si limitava a confermare i punteggi assegnati.

Nel giugno 2004, il denunciante si rivolgeva al Mediatore europeo lamentando tale risposta da parte dell'ufficio concorsi alla lettera dell'11 marzo 2004. Il denunciante chiedeva pertanto (i) che l'esito dell'esame orale fosse riconsiderato e che il suo nominativo fosse inserito nell'elenco di riserva del concorso e (ii) di poter ottenere (a) una chiara giustificazione dei punteggi ottenuti; (b) una ripartizione dei voti attribuiti nel corso della prova orale; (c) la ponderazione dei voti per ciascun argomento trattato durante la prova orale; (d) informazioni sul numero complessivo di candidati e sui punteggi da loro ottenuti; (e) le risposte corrette a tutte le domande.

Nel parere del Parlamento, si leggeva una conferma della lettera in data 25 marzo 2004, che ratificava i punteggi assegnati al denunciante. Secondo il Parlamento, il comitato di selezione aveva rispettato il bando di concorso e non si erano verificate irregolarità. Del resto, il concorso generale in questione consisteva in un'unica prova orale, in cui valutare il rendimento di ciascun candidato rispetto agli altri concorrenti. Inoltre, trattandosi di un unico punteggio complessivo, non era possibile comunicare al denunciante le risposte «corrette» alle domande poste né fornirgli una ripartizione dettagliata dei singoli punteggi.

Il Mediatore europeo svolgeva ulteriori indagini su altri aspetti della denuncia e ordinava un'ispezione del fascicolo relativo al concorso e all'esame orale del denunciante depositato presso il Parlamento. A seguito dell'ispezione emergeva che, fatto salvo per una frase generica contenuta nella relazione finale del comitato di selezione, non sussistevano altri documenti riguardanti la valutazione delle prove orali dei candidati.

Il Mediatore europeo ha concluso che la motivazione succinta contenuta nella risposta del Parlamento alla lettera del denunciante in data 11 marzo 2004 costituisce un caso di cattiva amministrazione. Con un'osservazione critica, il Mediatore europeo ha dunque ribadito che, nei casi in cui vi sia un'unica prova orale e un unico voto complessivo, è particolarmente importante che il Parlamento risponda adeguatamente alle richieste di riesame del punteggio. Per contro, con riferimento a quanto addotto dal denunciante, il Mediatore non ha riscontrato gli estremi di un'ipotesi di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha comunque presentato un'osservazione supplementare, con la raccomandazione che, nei casi in cui un concorso consista esclusivamente di una prova orale, il Parlamento inviti i comitati di selezione a documentare le proprie valutazioni in maniera più dettagliata. Questo *modus operandi* non genera un onere di lavoro supplementare insostenibile nel caso di un numero limitato di candidati ammessi alla prova orale.



Presunta interferenza politica nella nomina del capo dell'Ufficio d'informazione del Parlamento in uno Stato membro

Sintesi della decisione sulla denuncia 2825/2004/OV (Riservata) contro il Parlamento europeo

Nel novembre 2002 il denunciante presentava domanda di assunzione per il posto di capo dell'Ufficio d'informazione del Parlamento in uno Stato membro. Nel febbraio 2003 il presidente del comitato di selezione lo informava che, in seguito a una valutazione comparativa delle diverse candidature, il denunciante non rientrava tra i sei migliori candidati invitati al colloquio. Con lettera raccomandata, in data 19 febbraio 2003, il denunciante contestava il rigetto della sua candidatura e chiedeva che venisse riconsiderata. Il denunciante non riceveva risposta alla lettera. Egli sospettava che la sua nomina fosse osteggiata da una determinata corrente politica.

Nel settembre 2004, il denunciante si rivolgeva al Mediatore europeo segnalando che (i) taluni partiti politici erano coinvolti nel processo di nomina del capo dell'Ufficio d'informazione del Parlamento e che tale interferenza sarebbe contraria allo statuto dei funzionari, e che (ii) il Parlamento non aveva risposto alla sua lettera raccomandata in data 19 febbraio 2003.

Nel suo parere, il Parlamento riferiva che era stato costituito un comitato di selezione indipendente e che i criteri di selezione adottati dal comitato e applicati in maniera equa a tutti i candidati si basavano sul profilo descritto in dettaglio nell'annuncio di posto vacante. Nelle osservazioni in replica al parere del Parlamento, il denunciante ribatteva che taluni membri del Parlamento europeo, provenienti dallo Stato membro interessato, avevano interferito nella procedura di selezione e sembrava fossero al corrente dell'identità dei candidati, avendo preso visione delle candidature e dei *curricula*.

Il Mediatore europeo avviava tre ulteriori linee di indagine, chiedendo al Parlamento di spiegare, tra l'altro, quali misure erano state adottate a garanzia dell'imparzialità nella procedura di selezione nonché dell'anonimato dei candidati e delle loro candidature rispetto a persone esterne al comitato di selezione. Il Mediatore europeo chiedeva inoltre al Parlamento di commentare la dichiarazione del denunciante secondo cui taluni membri del Parlamento (non menzionati) avevano cercato un contatto diretto con il segretario generale del Parlamento per influenzare la procedura di selezione. Il Parlamento rispondeva dichiarando che il comitato di selezione aveva rispettato la segretezza delle procedure e che non sussistevano prove che i membri del comitato di selezione avessero divulgato a terzi informazioni relative ai candidati. Il presidente del Parlamento confermava inoltre di poter garantire che il segretario generale non aveva interferito nelle attività del comitato di selezione e che non vi erano state pressioni sul segretario generale.

Nella sua decisione il Mediatore europeo ha innanzitutto rammentato che le denunce dirette contro singoli membri del Parlamento europeo non rientrano nelle sue competenze, in quanto non riguardano un atto di un'istituzione o di un organismo comunitario. Il Mediatore europeo ha pertanto considerato la prima denuncia alla stregua di una supposizione che funzionari del Parlamento coinvolti nella procedura di selezione si fossero lasciati influenzare da membri del Parlamento europeo. A tale riguardo il Mediatore europeo ha osservato che il denunciante non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno di tale supposizione e che non sono emerse, dallo svolgimento di ulteriori indagini, elementi idonei a confermare tali sospetti. Il Mediatore europeo ha preso atto inoltre dei chiarimenti forniti dal Parlamento, secondo cui non vi sarebbero state interferenze nella procedura di selezione. Per quanto concerne la richiesta specifica del denunciante di escutere la testimonianza dell'assistente di un membro del Parlamento europeo, il Mediatore europeo ha sottolineato che il suo statuto non gli consente di raccogliere le testimonianze di parlamentari o dei loro assistenti e che, in ogni caso, a fronte delle dichiarazioni esplicite del Parlamento, che meritano credibilità, non sarebbe stato appropriato ascoltare la testimonianza volontaria di persone interessate. In base a queste considerazioni il Mediatore europeo ha concluso che non sono emersi elementi idonei a far supporre che la procedura di selezione per il posto in questione sia stata aperta o influenzata da interferenze «esterne». Non sono stati pertanto riscontrati gli estremi di una cattiva amministrazione.



Il Mediatore europeo ha tuttavia formulato un'osservazione critica in merito alla seconda denuncia, relativa alla mancata risposta alla lettera raccomandata del denunciante del 19 febbraio 2003. Il Parlamento ha risposto a questa lettera soltanto il 12 ottobre 2005, ossia a distanza di oltre due anni e mezzo dalla data in cui il Mediatore europeo aveva attirato l'attenzione del Parlamento su questa carenza.



Commissione europea

Inserimento ingiusto di una società nell'elenco del sistema di allarme rapido

Sintesi della decisione sulla denuncia 2468/2004/OV (Riservata) contro la Commissione europea

Il denunciante, una società, era coinvolto in una serie di progetti finanziati dalla Commissione. Nell'ambito di una controversia in campo commerciale, uno dei suoi subcontraenti aveva ottenuto da un tribunale del Lussemburgo un pignoramento contro tale società. Informata al riguardo, la Commissione bloccava tutti i pagamenti al denunciante e lo includeva nell'elenco del cosiddetto «sistema di allarme rapido» (RAS). Il RAS allerta la Commissione sui casi in cui un beneficiario o un potenziale beneficiario ha o può aver commesso (gravi) errori amministrativi o addirittura frodi. Appreso che il pignoramento era limitato all'importo di 50 000 EUR, la Commissione decideva di trattenere tale somma dall'ammontare dovuto al denunciante. Tuttavia, il nome del denunciante non veniva rimosso dall'elenco RAS se non un anno circa più tardi, al momento del ritiro del pignoramento.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante lamentava il fatto che la decisione della Commissione (i) di trattenere la somma pari a 50 000 EUR e (ii) di inserire il denunciante nell'elenco RAS era ingiusta, illegale e infondata, e costituiva un'infrazione del Codice europeo di buona condotta amministrativa. Esigeva inoltre che la Commissione divulgasse una lettera esplicativa a tutti i suoi servizi per ristabilire la buona reputazione del denunciante. Secondo il denunciante, la sua presenza nell'elenco RAS aveva provocato gravi problemi nell'aggiudicazione di nuovi contratti da parte della Commissione, enormi ritardi nei pagamenti e un danno irreparabile alla sua reputazione.

Nel suo parere, la Commissione dichiarava che il blocco di 50 000 EUR era interamente giustificato e che la società era stata inserita nell'elenco RAS in conformità delle sue norme interne.

Il Mediatore conduceva ulteriori indagini e anche un'ispezione dei documenti pertinenti. Per quanto concerne la decisione della Commissione di trattenere la somma pari a 50 000 EUR sull'importo dovuto al denunciante, il Mediatore ha concluso che non vi fossero gli estremi di una cattiva amministrazione, poiché la Commissione sembrava aver agito in conformità della legge.

Il Mediatore ha notato, tuttavia, che la Commissione aveva lasciato il denunciante nell'elenco RAS anche dopo essere stata informata che il pignoramento era limitato a 50 000 EUR e dopo aver bloccato detto importo. Il Mediatore ha ritenuto che gli effetti negativi derivanti dall'essere inserito nell'elenco menzionato dal denunciante apparivano credibili. In tali circostanze, il Mediatore ha stabilito che la permanenza del denunciante nell'elenco RAS era ingiusta e costituiva un esempio di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto non ha considerato necessario l'esame di altre argomentazioni.

Il Mediatore ha contattato il denunciante per valutare la possibilità di una soluzione amichevole. Tuttavia, il denunciante ha preferito ricevere la decisione finale del Mediatore. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con un'osservazione critica.



Divulgazione alla stampa dei nomi dei candidati per il posto di capo della rappresentanza a Malta

Sintesi della decisione sulla denuncia 452/2005/BU contro la Commissione europea

Un candidato al posto di capo della rappresentanza a Malta denunciava la Commissione per la divulgazione a tre quotidiani locali, e la conseguente pubblicazione in altrettanti articoli, dei nomi dei candidati al posto in oggetto. Nei tre articoli erano stati rivelati, rispettivamente, l'identità di più candidati al posto, i nomi di nove candidati convocati per un colloquio e i nomi di tre candidate che erano state inserite in graduatoria. Il denunciante riteneva che la divulgazione dei nomi dei candidati nei tre articoli costituisse una violazione della fiducia e del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati¹⁴.

Nel suo parere relativo alla denuncia, la Commissione informava il mediatore che il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) aveva già avviato indagini in merito alla prima fuga di notizie. Su richiesta del mediatore, il GEPD comunicava l'esito delle proprie indagini. Nella sua decisione, il mediatore ha fatto riferimento al protocollo d'intesa tra il mediatore europeo e il garante europeo della protezione dei dati del 30 novembre 2006, che stabilisce che «[n]essuna delle due autorità avvierà un'indagine qualora l'altra autorità stia indagando, o abbia indagato, su un reclamo sostanzialmente identico, salvo il caso in cui il cittadino che ha presentato il reclamo presenti nuove prove su un caso in merito al quale l'altra autorità abbia già concluso la propria indagine». Il Mediatore ha ritenuto quindi che non fosse appropriato continuare l'indagine concernente la prima fuga di notizie.

Il mediatore tuttavia ha chiesto alla Commissione di fornire ragguagli in merito all'esito delle sue indagini interne concernenti le informazioni contenute nel secondo e terzo articolo, nonché gli elenchi dei membri del suo personale e/o di parti terze che avevano accesso ai dati personali comparsi in ciascuno dei tre articoli pubblicati.

La Commissione rispondeva a tale richiesta affermando che non erano state riscontrate prove obiettive che consentissero di identificare il responsabile della divulgazione dei dati. Dichiarava inoltre che era impossibile presentare un elenco esaustivo del personale avente accesso alle informazioni contenute negli articoli, a causa (i) dell'elevato numero di destinatari del fascicolo contenente le candidature al posto, (ii) dell'elevato numero di segreterie e personale coinvolti e (iii) del potenziale numero di persone aventi accesso ai dati elettronici in questione.

Nella sua decisione, il mediatore ha precisato che il fatto di fornire dati personali riservati a un «elevato numero di destinatari» e a «un elevato numero di segreterie e personale coinvolti», e la conseguente impossibilità di redigere un elenco delle persone che avevano accesso a tali dati personali, potevano aver ragionevolmente aumentato le probabilità di fuga di dati personali a soggetti non autorizzati. Il mediatore pertanto ha formulato un'osservazione critica, in quanto tale situazione, non essendo compatibile con i doveri della Commissione ai sensi del regolamento n. 45/2001, ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

Presunta ingiustificata segretezza della banca dati sulla politica agricola comune

Sintesi della decisione sulla denuncia 1693/2005/PB contro la Commissione europea

Al fine di conoscere i beneficiari delle sovvenzioni agricole comunitarie, il denunciante chiedeva alla Commissione l'accesso pubblico alle relazioni contabili annuali inviate dagli Stati membri alla Commissione in materia di politica agricola comune ai sensi del regolamento (CE) n. 2390/1999.

¹⁴

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001 L 8, pag. 1).



La Commissione affermava che le informazioni contabili fornite dai Stati membri erano informazioni riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 2390/1999. Aggiungeva inoltre che le relazioni non erano più disponibili sotto forma di «documenti», poiché il loro contenuto era stato caricato in un'enorme banca dati (il regolamento (CE) n. 1049/2001¹⁵ garantisce l'accesso del pubblico ai «documenti», non alle informazioni).

In una proposta di soluzione amichevole, il Mediatore suggeriva alla Commissione, come esempio di buona amministrazione, di fornire al denunciante le informazioni in questione; tale proposta tuttavia veniva respinta.

Nella sua decisione conclusiva, il Mediatore riscontrava che la Commissione non aveva fornito valide motivazioni per giustificare il ricorso alla clausola di riservatezza del regolamento (CE) n. 2390/1999. La Commissione aveva fatto unicamente riferimento, in termini generali, agli interessi tutelati, senza spiegare in maniera adeguata l'applicabilità di un'eccezione pertinente. In tale contesto il Mediatore notava che il nuovo regolamento finanziario¹⁶, unitamente a un recente accordo politico del Consiglio su un nuovo regolamento, che obbliga gli Stati membri a pubblicare elenchi nazionali di beneficiari¹⁷, indebolisce le argomentazioni della Commissione relative alla riservatezza.

Per quanto concerne l'inesistenza delle relazioni sotto forma di «documenti», la Commissione ammetteva che fosse problematico escludere in generale dall'accesso al pubblico le enormi quantità di informazioni contenute nelle banche dati pubbliche. Per questa ragione i risultati di «operazioni di routine» venivano trattati come «documenti». Tuttavia, le informazioni richieste dal denunciante in questo caso non potevano essere recuperate attraverso un'«operazione di routine», bensì al contrario avrebbero richiesto una nuova complessa programmazione della banca dati.

Il Mediatore ha concluso che la posizione generale della Commissione sull'accesso pubblico alle informazioni contenute nelle banche dati non era soddisfacente. Il Mediatore, tuttavia, si è astenuto dal portare avanti ulteriormente la questione, sottolineando, in particolare, che si trattava di una nuova questione giuridica generale e complessa, che il legislatore comunitario avrebbe potuto esaminare nell'ambito della riforma del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il Mediatore pertanto ha archiviato il caso con un'osservazione critica, affermando, tuttavia, di essere intenzionato a riflettere sull'opportunità di consultare i membri della rete europea dei difensori civici per verificare quali risposte sono state fornite a questi problemi a livello nazionale e per apprendere le migliori prassi al riguardo. I risultati di tale consultazione saranno eventualmente stati messi a disposizione della Commissione e pubblicati sul sito web del Mediatore.

Rifiuto di accesso a un documento consultivo interno

Sintesi della decisione sulla denuncia 1844/2005/GG contro la Commissione europea

Un giornalista tedesco chiedeva alla Commissione di accedere a un documento redatto dai suoi servizi nel 1995, nella fase precedente l'adozione di una decisione relativa a un eventuale procedimento d'infrazione nei confronti della Grecia, concernente la costruzione di un nuovo aeroporto a Spata. La Commissione negava tale accesso, sostenendo che la divulgazione del documento avrebbe gravemente compromesso il processo decisionale. Il giornalista era del parere che la divulgazione del documento non avrebbe potuto produrre tali effetti, trattandosi di un atto risalente a quasi dieci anni prima. Inoltre, riteneva sussistere un forte interesse del pubblico circa i

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

¹⁶ Articolo 53 *ter*, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario modificato.

¹⁷ Cfr. il comunicato stampa del Consiglio «Agricoltura e pesca», 22-23 ottobre 2007 (disponibile all'indirizzo: <http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/948633D2-DCD5-4413-AFCD-86688D5161F3/0/96806.pdf>).



fondi comunitari erogati nell'ambito di detto progetto, anche per il fatto che possibili irregolarità riguardanti il progetto medesimo erano già state denunciate dai principali quotidiani.

Nel suo parere, la Commissione chiariva che il documento conteneva valutazioni e pareri riguardanti i propri servizi e rifletteva il dibattito intercorso tra gli stessi. La Commissione faceva inoltre riferimento a linee guida secondo cui i documenti relativi ai procedimenti d'infrazione debbono solitamente essere divulgati solo dopo la conclusione del procedimento. In passato, le eccezioni a detta regola sono state applicate in maniera restrittiva. Secondo la Commissione, la divulgazione del documento in questione ne avrebbe gravemente compromesso l'efficace esercizio delle proprie facoltà nell'ambito dei procedimenti d'infrazione.

Dopo un'attenta valutazione, il Mediatore europeo inviava alla Commissione un progetto di raccomandazione, invitandola a concedere l'accesso al documento al giornalista. Il Mediatore riteneva che l'interpretazione della Commissione riguardante l'eccezione alla norma sull'accesso del pubblico a documenti era talmente generica da dare l'impressione di privare di senso l'eccezione stessa.

Con parere dettagliato, la Commissione ribadiva di non poter concedere l'accesso al documento, adducendo che tale posizione si basava esclusivamente sulla delicatezza delle informazioni contenute nel documento. Trattando di questioni sensibili, quali appunto il procedimento relativo all'aeroporto di Spata, era fondamentale per la Commissione ricevere una consulenza non vincolante da parte dei suoi servizi e mantenere la libertà di astenersi dal seguire le loro raccomandazioni. Secondo la Commissione, la divulgazione del documento avrebbe riaperto le discussioni e gettato dubbi sulla legalità della sua decisione.

Il denunciante replicava che, se il documento era talmente «esplosivo» che la sua divulgazione avrebbe potuto mettere in dubbio la legalità della decisione della Commissione, ovviamente l'interesse a divulgare tale documento superava qualsiasi altro interesse.

Il Mediatore europeo ha rilevato che, da un lato, la Commissione, nel parere dettagliato, si era limitata a indicare i motivi del rifiuto di accesso al documento in questione, e dall'altro, nel trattare la richiesta del denunciante come pure nel parere aveva fatto unicamente riferimento alla tutela del suo processo decisionale in termini generici. Il Mediatore ha dunque ritenuto che la richiesta del denunciante non sia stata adeguatamente trattata dalla Commissione.

Con riferimento alla sostanza del documento, il Mediatore ha accettato la proposta della Commissione di prenderne visione. Successivamente all'ispezione, il Mediatore ha dichiarato di non essere convinto che la divulgazione del documento avrebbe avuto le conseguenze negative menzionate dalla Commissione.

Il caso è stato pertanto archiviato con un'osservazione critica del Mediatore.

Condizioni contrattuali inique

Sintesi della decisione sulla denuncia 3008/2005/OV contro la Commissione europea

I quattro denunciati erano impiegati in qualità di dipendenti civili internazionali a contratto presso la missione di polizia dell'Unione europea «Proxima» a Skopje, nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM). Allo scadere dei contratti di «Proxima I», i denunciati venivano invitati a firmare i contratti di «Proxima II», che sarebbero entrati in vigore il giorno seguente. I denunciati notavano, nei nuovi contratti, modifiche significative in relazione a stipendio, contributi previdenziali, indennità di dislocazione e carriera. Poiché l'alternativa era quella di ritrovarsi disoccupati da un giorno all'altro, i denunciati firmavano il nuovo contratto.

Nella loro denuncia al Mediatore europeo, lamentavano il fatto di essere stati informati con troppo ritardo delle nuove condizioni contrattuali e di aver dovuto firmare i contratti sotto pressione. I



denuncianti chiedevano, in sostanza, di poter continuare a godere delle condizioni contrattuali precedenti per quanto concerne stipendio, contributi previdenziali, indennità di dislocazione e carriera.

Nel suo parere la Commissione negava di aver esercitato pressioni sui denuncianti. Per quanto riguarda le loro richieste, la Commissione affermava che, firmando i nuovi contratti, che non erano estensioni degli accordi precedenti, i denuncianti avevano accettato le condizioni in essi contenute.

Il Mediatore ha preso atto che la Commissione non aveva informato i denuncianti in tempo utile delle nuove condizioni di impiego e che, nella fattispecie, si trattava di un caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, il ritardo di per sé non significava che i denuncianti fossero stati messi sotto pressione.

Per quanto riguarda le richieste dei denuncianti, il Mediatore non ha rilevato gli estremi di una cattiva amministrazione, poiché una comunicazione della Commissione dell'agosto 2004 aveva fornito la base per cui i contratti di Proxima II avrebbero potuto contenere condizioni diverse da quelle applicate ai contratti di Proxima I.

Per quanto riguarda la richiesta dei denuncianti relativa ai contributi previdenziali, il Mediatore ha riscontrato un ulteriore ritardo della Commissione nell'informare i denuncianti dei loro diritti previdenziali, a causa del quale questi ultimi avevano continuato a pagare un'assicurazione privata senza che ve ne fosse il bisogno. L'ufficio del Mediatore ha contattato i denuncianti nel giugno 2007, allo scopo di proporre una soluzione amichevole su questo aspetto del caso. I denuncianti tuttavia hanno dichiarato di non voler proseguire in questa direzione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso. La decisione di archiviare il caso conteneva due osservazioni critiche sulla cattiva amministrazione riscontrata.

Rifiuto di fornire accesso alla corrispondenza tra la Commissione e la Danimarca

Sintesi della decisione sulla denuncia 3193/2005/TN contro la Commissione europea

Un membro danese del Parlamento europeo chiedeva di accedere a una determinata corrispondenza intercorsa tra la Commissione e le autorità danesi. La Commissione rigettava la richiesta in quanto la divulgazione dei documenti in questione avrebbe arrecato pregiudizio alla protezione degli obiettivi delle attività investigative (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001¹⁸); inoltre avrebbe gravemente compromesso il processo decisionale dell'istituzione, poiché i documenti facevano riferimento a una questione in merito alla quale l'istituzione non aveva ancora adottato una decisione (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento).

Nel corso dell'indagine del Mediatore, la Commissione consentiva in ultimo l'accesso ai documenti richiesti. Tuttavia, poiché la Commissione sembrava difendere la correttezza del suo iniziale rifiuto, il Mediatore riteneva utile valutare se la Commissione fosse stata legittimata a rigettare la richiesta di accesso originaria del denunciante.

La Commissione sosteneva che lo scambio di lettere costituiva parte del suo processo di monitoraggio, concepito per verificare l'allineamento con il diritto comunitario, che avrebbe potuto portare all'avvio di una procedura per infrazione contro la Danimarca ai sensi del trattato Euratom. Sottolineando la sensibilità politica della questione, la Commissione faceva notare che la divulgazione delle lettere sarebbe stata prematura.

Il Mediatore chiedeva alla Commissione di spiegare, tra l'altro, a quale tipo di accertamento appartenessero le lettere richieste, al fine di giustificare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento.

¹⁸

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



La Commissione replicava che la questione principale riguardava l'obbligo o meno delle autorità danesi di informarla dei risultati del monitoraggio della radioattività ambientale in Groenlandia, perché si potesse determinare se fosse appropriato sanare la situazione. La Commissione specificava di aver in principio richiesto queste informazioni partendo dal presupposto che il trattato Euratom si applicasse alla Groenlandia; successivamente, tuttavia, aveva ammesso che il campo di applicazione del trattato non si estende a questa regione. La Commissione obiettava che, all'epoca in cui il denunciante aveva fatto richiesta di accesso alle informazioni, non era ancora chiaro se essa avrebbe perseguito il suo intento di ottenere informazioni dalla Danimarca su base volontaria.

Il Mediatore osservava che, nel trattamento della richiesta di accesso del denunciante, la Commissione aveva sostenuto che il monitoraggio avrebbe potuto sfociare in un procedimento per infrazione ai sensi del trattato Euratom, sebbene, quando era stata presentata la richiesta, la Commissione avesse già riconosciuto che il trattato Euratom non era applicabile alla Groenlandia. Il Mediatore notava che la Commissione non aveva spiegato quali (altri) tipi di accertamenti, di sua competenza, avrebbe potuto condurre. Il Mediatore ha pertanto concluso che il rifiuto iniziale della Commissione di consentire l'accesso alla corrispondenza non era fondato su motivi validi e adeguati.

Presunto trattamento iniquo nell'ambito di una di gara d'appalto

Sintesi della decisione sulla denuncia 3693/2005/ID (Riservata) contro la Commissione europea

La denuncia concerneva la mancata accettazione delle offerte del denunciante sulla base di una disposizione contenuta in un bando di gara, secondo cui «[n]on possono essere presentate (...) più di sei candidature per tutti i lotti da una persona giuridica o fisica (comprese le persone giuridiche appartenenti ad un gruppo giuridicamente correlato), indipendentemente dalla forma di partecipazione (...)». Il denunciante, un gruppo di interesse economico europeo (GEIE) istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85¹⁹, riportava l'errore della Commissione nell'accusare un membro di questo GEIE di aver presentato offerte per sette lotti.

Innanzitutto, il Mediatore ha statuito che esula dalla sua sfera di competenza verificare l'ammissibilità di un'offerta come pure anteporre il suo giudizio a quello dell'istituzione interessata per stabilire se un'offerta soddisfi o meno i criteri di ammissibilità applicabili. Per cui la sua valutazione si è limitata ad accertare se la Commissione avesse fornito o meno motivi validi e adeguati a sostegno della decisione contestata.

In secondo luogo, il Mediatore ha posto in rilievo che, secondo il principio della parità di trattamento tra offerenti e il relativo obbligo di trasparenza nelle procedure di appalto, i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione stabiliti in un bando di gara d'appalto (o un documento analogo) devono essere formulati in maniera tale da consentire a tutti gli offerenti ragionevolmente informati, e nei limiti della normale diligenza, di interpretarli nello stesso modo. Inoltre, nella valutazione delle offerte, i criteri sopra citati devono essere applicati in maniera obiettiva e uniforme a tutti gli offerenti. In tale contesto, le informazioni rese pubblicamente disponibili dall'autorità contraente ai potenziali offerenti, concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione, o le norme del diritto comunitario che si possono ragionevolmente considerare attinenti all'applicazione di tali criteri, sono particolarmente importanti. È probabile che tali informazioni influiscano sulla preparazione e la formulazione delle offerte; esse sono inoltre sostanzialmente rilevanti per l'importante interesse comunitario a fornire ai potenziali offerenti l'opportunità di competere a parità di condizioni. Pertanto, quando l'autorità contraente esamina le offerte presentate, essa deve prestare la massima attenzione al contenuto di tali informazioni, per lo meno allo scopo di evitare che la loro accuratezza o correttezza non sia contestata da un (potenziale) offerente o che non violi palesemente le disposizioni pertinenti del bando di gara (o documenti analoghi) o il diritto comunitario.

¹⁹

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), GU 1985 L 199, pag. 1.



Nella fattispecie, il Mediatore ha riscontrato che la Commissione non ha adempiuto al requisito sopra citato. La Commissione non ha fornito spiegazioni idonee a motivare la decisione contestata, tenendo conto di alcuni passaggi della sua comunicazione sulla partecipazione dei GEIE negli appalti pubblici e nei programmi finanziati con fondi pubblici, alla quale il denunciante poteva, almeno in linea di principio, fare giustamente riferimento nella preparazione delle sue offerte. Tenendo conto del fatto che i relativi contratti erano stati aggiudicati, firmati ed erano attualmente in corso di esecuzione e che la decisione impugnata si riferiva alla fase di selezione della procedura di gara, il Mediatore ha ritenuto ingiustificata la richiesta del denunciante di revoca della decisione e di reintegrazione delle offerte. In assenza di altre richieste da parte del denunciante, il caso è stato pertanto archiviato con un'osservazione critica del Mediatore.

Evitabile ritardo nel trattamento di una denuncia per infrazione

Sintesi della decisione sulla denuncia 962/2006/OV contro la Commissione europea

Nel novembre 2002 e nel marzo 2003, alcuni cittadini olandesi residenti nel comune di Bellingwolde presentavano alla Commissione europea alcune denunce di infrazione. In particolare, denunciavano una violazione della direttiva 85/337/CE²⁰ da parte delle autorità tedesche, le quali avevano autorizzato la costruzione di un parco di energia eolica nel comune tedesco di Rhede, situato poco distante dal confine olandese. Le presunte infrazioni riguardavano l'impatto negativo del progetto sull'ambiente e l'omessa realizzazione di una valutazione dell'impatto ambientale. La Commissione aveva promesso più volte di adottare una decisione in merito alle denunce. Tuttavia, nell'aprile 2006, i denunciati non avevano ancora ricevuto una risposta. Pertanto, uno dei denunciati presentava il caso, a nome di tutti gli altri, al Mediatore, lamentando l'ingiustificato ritardo della Commissione.

Nel suo parere, la Commissione affermava di aver avviato una procedura per infrazione nei confronti della Germania entro un anno dal ricevimento delle denunce, in conformità con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario²¹. Il caso era stato successivamente trattato in maniera rapida, fino a quando, nel giugno 2004, non era pervenuta la risposta delle autorità tedesche al parere motivato della Commissione. La decisione definitiva sul caso era stata adottata soltanto nel giugno 2006, a causa delle prolungate discussioni in seno alla Commissione e della complessità della questione giuridica in esame.

Il Mediatore osservava che, fino alla data dell'invio del parere motivato alle autorità tedesche, il 1° aprile 2004, non sembrava esserci stato alcun ritardo ingiustificato da parte della Commissione. Il Mediatore notava, tuttavia, che la decisione della Commissione di archiviare il caso era stata adottata soltanto il 28 giugno 2006, ossia quasi due anni dopo aver ricevuto la risposta delle autorità tedesche al parere motivato. A tale proposito, il Mediatore riteneva che il potere discrezionale della Commissione nel trattamento delle denunce di infrazione non deve pregiudicare l'applicabilità del principio generale secondo cui le decisioni devono essere adottate in un periodo di tempo ragionevole. Il Mediatore notava che la Commissione aveva fatto riferimento unicamente alla sue consultazioni interne. Il Mediatore ha concluso che, in assenza di chiarimenti specifici che potessero giustificare il ritardo, la Commissione non aveva trattato le denunce in un periodo di tempo ragionevole e, pertanto, ha archiviato il caso con un'osservazione critica.

²⁰

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU 1985 L 175, pag. 40.

²¹

COM(2002) 141 def., GU 2002 C 244, pag. 5.



Incapacità della Commissione di verificare in maniera adeguata una denuncia concernente la presunta errata trasposizione della direttiva sull'intermediazione assicurativa

Sintesi della decisione sulla denuncia 3543/2006/FOR contro la Commissione europea

Il Mediatore riceveva una denuncia contro la Commissione da parte di un cittadino irlandese concernente una presunta omissione della Commissione, che non aveva adeguatamente accertato se la direttiva 2002/92/CE (la «direttiva sull'intermediazione assicurativa») fosse stata correttamente trasposta nella giurisprudenza irlandese. Secondo il denunciante, i venditori di polizze assicurative in Irlanda dovevano conformarsi alla legislazione europea, che era stata concepita per disciplinare la vendita di prodotti d'investimento. Inoltre, le banche che operavano anche nel settore dell'intermediazione assicurativa erano state erroneamente escluse dall'applicazione delle norme sull'intermediazione assicurativa.

Nel suo parere la Commissione affermava che la direttiva sull'intermediazione assicurativa era stata adottata secondo il principio dell'«armonizzazione minima». Pertanto, gli Stati membri erano autorizzati a regolamentare i casi specifici. Ciò significava che gli Stati membri, e non la Commissione, erano responsabili del cosiddetto *gold-plating* (misure non prescritte dal diritto dell'UE introdotte nella fase di recepimento delle direttive nel diritto nazionale). La Commissione inoltre affermava di essere stata informata dalle autorità irlandesi che stava per essere conclusa una revisione della legislazione irlandese, mirata a risolvere la situazione. Secondo le informazioni che la Commissione aveva ricevuto dal ministero delle Finanze irlandese, le banche che si occupano di intermediazione di prodotti assicurativi sarebbero state incluse nell'ambito di applicazione delle norme riviste. La Commissione affermava infine che era necessario altresì che le norme riviste affrontassero la questione dell'eccessiva regolamentazione degli intermediari in Irlanda.

Il Mediatore, nella sua decisione, osservava in primo luogo che la Commissione non aveva classificato la corrispondenza iniziale del denunciante come una «denuncia». A fronte di questo errore procedurale, il Mediatore aveva presentato un'osservazione critica.

Il Mediatore notava inoltre che il denunciante e la Commissione, nonché di fatto le autorità irlandesi, condividevano ora il parere che taluni aspetti della legislazione volta a trasporre la direttiva sull'intermediazione assicurativa nel diritto irlandese non erano conformi alla direttiva stessa. In particolare, il denunciante e la Commissione sembravano ormai concordare sul fatto che l'Irlanda aveva erroneamente escluso le banche dalle norme di intermediazione assicurativa.

Il Mediatore rilevava che le autorità irlandesi si erano impegnate con la Commissione per correggere gli errori individuati nella legislazione irlandese. Il Mediatore ha ribadito che la Commissione ha l'obbligo di verificare se l'Irlanda abbia effettivamente adottato la legislazione che si è impegnata a recepire, premurandosi in particolare di correggere gli errori segnalati dal denunciante nella legislazione nazionale e confermati dalla stessa Commissione. Nel caso in cui la Commissione non si impegnasse in tal senso, ciò costituirebbe cattiva amministrazione. In tale contesto, il Mediatore ha dichiarato, in un'osservazione supplementare, che la Commissione avrebbe dovuto giungere alla decisione di inviare una lettera di diffida all'Irlanda, o alla decisione motivata di chiudere il caso, entro e non oltre il 26 gennaio 2008.

Accesso pubblico ai documenti: motivazioni inadeguate per la proroga del termine e ritardo nella registrazione delle domande

Sintesi della decisione sulla denuncia 3697/2006/PB contro la Commissione europea

Il denunciante, ai sensi del regolamento n. 1049/2001²², aveva fatto domanda di pubblico accesso ai documenti in possesso del Gruppo dei regolatori europei. La sua domanda era stata gestita dalla Commissione.

²²

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



Il denunciante chiedeva spiegazioni in merito al presunto considerevole ritardo nella registrazione della sua domanda. Ai sensi del regolamento n. 1049/2001, il termine per rispondere a una domanda di accesso inizia alla data di registrazione. Il Mediatore ha concluso che il denunciante non sembrava voler addurre tale questione come argomentazione specifica. Tuttavia, il denunciante presentava in realtà un'osservazione supplementare, affermando che, dal suo punto di vista, l'obbligo giuridico di trattare le domande tempestivamente implica, da parte della Commissione, un'organizzazione dei suoi servizi amministrativi tale da garantire che la registrazione avvenga di norma, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento di una domanda.

Il denunciante lamentava inoltre una presunta cattiva amministrazione in relazione alla proroga della Commissione del termine ultimo per rispondere alla domanda. A tale proposito, il Mediatore ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione e ha presentato una prima osservazione critica in merito al ritardo e una seconda osservazione critica in relazione allo standard delle motivazioni fornite dalla Commissione a giustificazione delle sue azioni.

Per quanto riguarda la seconda osservazione critica, il Mediatore ha notato che, in caso di proroga del termine per rispondere a una domanda di conferma, le istituzioni devono fornire ai richiedenti, in conformità del regolamento n. 1049/2001, informazioni «mediante comunicazione motivata in modo circostanziato». Cosa costituisca motivazione sufficientemente «circostanziata» può differire da caso a caso. Tuttavia, un mero riferimento (come in questo caso), formulato in termini generali, all'esigenza di consultare altri servizi della Commissione non può soddisfare il requisito summenzionato, poiché non contiene elementi adeguati per consentire di valutare se la proroga sia ragionevolmente giustificata. Tali elementi possono consistere, in particolare, di spiegazioni sul motivo per cui è necessaria la consultazione di altri servizi specifici della Commissione e sulla ragione per cui non è stato possibile completare prima la consultazione interna. Nella fattispecie, la Commissione ha semplicemente giustificato la sua proroga del termine come segue: «per il trattamento della sua domanda, dobbiamo consultare altri servizi della Commissione». Questo tipo di affermazione non equivale a fornire una «comunicazione motivata in modo circostanziato» ai sensi del regolamento n. 1049/2001. La Commissione, pertanto, non ha adempiuto alla disposizione di legge pertinente. Di conseguenza, tale mancanza ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

Mancata applicazione della comunicazione relativa ai rapporti con il denunciante

Sintesi della decisione sulla denuncia 446/2007/WP contro la Commissione europea

Un avvocato tedesco lamentava il mancato adeguato trattamento da parte della Commissione di una lettera con cui chiedeva all'istituzione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Germania. Secondo il parere del denunciante, la Germania aveva contravvenuto al diritto comunitario, in quanto aveva reso praticamente impossibile perseguire per reati penali i membri attuali o precedenti del governo tedesco. La Commissione aveva risposto di non essere competente per intervenire in tale questione.

Nella sua lettera alla Commissione con cui apriva l'indagine, il Mediatore evidenziava che la «comunicazione della Commissione relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario»²³ poteva essere applicata al caso in oggetto. Nella comunicazione, la Commissione aveva sancito le norme per i suoi contatti con i denunciati che ritengono che delle misure o prassi in uno Stato membro siano contrarie al diritto comunitario.

Nel suo parere, la Commissione obiettava che la comunicazione non era applicabile, poiché la denuncia dell'avvocato tedesco non si riferiva a un'area in cui era possibile condurre procedimenti per infrazione, bensì rientrava nell'ambito di applicazione della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (Titolo VI del trattato sull'Unione europea).

²³

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario, GU 2002 C 244, pag. 5.



Il Mediatore notava che il denunciante aveva chiaramente voluto che la sua lettera costituisse una denuncia per infrazione. Sottolineava che il secondo comma del punto 3 della comunicazione contiene un elenco esaustivo delle motivazioni sulla base delle quali le comunicazioni non possono costituire una denuncia d'infrazione, per esempio comunicazioni che «rechino addebiti che manifestamente esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario». La comunicazione stabilisce che, ove la Commissione decida di non registrare una comunicazione scritta come denuncia, può avvertire «l'autore con semplice lettera, precisando il o i motivi di cui al punto 3, secondo comma».

Il Mediatore, ritenendo che la mancata applicazione della comunicazione da parte della Commissione nel rispondere al denunciante costituisse un caso di cattiva amministrazione, ha presentato un'osservazione critica. Tuttavia, il Mediatore era del parere che la denuncia del denunciante riguardasse proprio «addebiti che manifestamente esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario». In particolare, il denunciante non aveva spiegato in che modo ritenesse che l'affidabilità dei politici in materia penale fosse collegata a un obbligo della Germania ai sensi del trattato CE. Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente concluso di non poter esaminare i timori del denunciante per mezzo di una procedura d'infrazione.

Mancata pubblicazione della relazione annuale 2005 sull'accesso del pubblico ai documenti

Sintesi della decisione sulla denuncia 668/2007/MHZ contro la Commissione europea

Statewatch denunciava al Mediatore il fatto che, contrariamente all'obbligo derivante dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001²⁴, nel 2006 la Commissione non aveva pubblicato la sua relazione annuale 2005 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Secondo il parere del denunciante, la relazione annuale è l'unico mezzo a disposizione dei cittadini per avere informazioni sulle risposte date dalla Commissione alle richieste di accesso ai documenti. *Statewatch* dichiarava che la mancata pubblicazione della relazione entro i termini stabiliti costituiva chiaramente un caso di cattiva amministrazione.

Nel suo parere circostanziato, la Commissione affermava di essere ben consapevole del suo obbligo di pubblicare una relazione annuale; precisava, tuttavia, che la stesura della relazione era stata ritardata a causa di un importante avvicendamento del personale impegnato nel servizio di trattamento delle questioni relative all'accesso ai documenti. Inoltre, era stata data priorità al lancio della consultazione pubblica sulla revisione del regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Secondo il parere del Mediatore, le motivazioni addotte dalla Commissione per spiegare questa sua mancanza non erano convincenti. Ha riscontrato, a tale proposito, che la mancata pubblicazione da parte della Commissione della relazione 2005 prima della fine del 2006 costituiva un caso di cattiva amministrazione e quindi ha presentato un'osservazione critica. Il Mediatore ha sottolineato che i cittadini difficilmente possono avere fiducia nelle istituzioni se queste ultime non sono in grado di rispettare i termini che esse stesse stabiliscono.

Il Mediatore ha presentato inoltre un'osservazione supplementare, sottolineando che la pubblicazione delle relazioni è un meccanismo fondamentale sia per dimostrare affidabilità ai cittadini europei sia per garantire la comunicazione con gli stessi. Il Mediatore invitava altresì la Commissione a dare il buon esempio alle numerose agenzie comunitarie di recente costituzione, riservando in futuro maggiore priorità alla pubblicazione puntuale delle relazioni.

Poiché, nel settembre 2007, la Commissione ha infine pubblicato la relazione oggetto della denuncia, il Mediatore ha archiviato il caso.

²⁴

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



Ufficio europeo di selezione del personale

Opposizione al sistema obbligatorio di registrazione e informazione online per i concorsi

Sintesi della decisione sulla denuncia 3346/2004/ELB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

L'EPSO adottava un sistema in base al quale i candidati ai concorsi generali sono obbligati a iscriversi e a comunicare con l'EPSO attraverso una procedura online. Il denunciante criticava detto sistema. La sua argomentazione principale era che tale obbligo sarebbe discriminatorio, a motivo della bassa percentuale di diffusione di Internet in taluni Stati membri e delle difficoltà di accesso a Internet riscontrate nelle zone rurali. L'EPSO respingeva le accuse del denunciante, facendo riferimento, in particolare, alle ragioni che avevano indotto l'Ufficio ad adottare il sistema summenzionato.

Il Mediatore ha sottolineato, in primo luogo, che il principio della parità di trattamento dei candidati effettivi o potenziali alle procedure di concorso è un principio fondamentale che vincola le istituzioni e gli organi comunitari. Il requisito incriminato non era, in linea di massima, discriminatorio e iniquo, per le seguenti ragioni: (i) sulla base di taluni dati statistici sull'uso di Internet o sull'accessibilità a Internet forniti dalle parti o reperiti sul sito web dell'Eurostat; (ii) per il fatto che non vi sono prove che un numero significativo di persone interessate a presentare la propria candidatura all'EPSO e a partecipare ai concorsi organizzati dall'EPSO siano stati impossibilitati a farlo a causa dei limiti d'accesso a Internet; (iii) per il fatto che, come è noto e come insegna l'esperienza, l'accessibilità a Internet è in costante crescita; (iv) sulla base delle motivazioni addotte dall'EPSO per l'adozione del sistema, vale a dire trasparenza e accessibilità maggiori alle informazioni.

Per altro verso, il Mediatore non ha escluso la possibilità che, in taluni casi, i candidati effettivi e potenziali possano incontrare notevoli difficoltà, obiettivamente giustificabili, nel presentare una candidatura all'EPSO o nel comunicare con l'EPSO via Internet. In tali casi il suddetto principio della non discriminazione impone all'EPSO di fare un'eccezione al requisito della registrazione e della comunicazione online. Il Mediatore europeo, quindi, ha ritenuto che la condotta dell'EPSO, il quale non ha esentato il candidato dall'obbligo della registrazione e della comunicazione online, rappresenta un esempio di cattiva amministrazione e, di conseguenza, ha inviato un progetto di raccomandazione all'EPSO. Ha suggerito inoltre, sulla base di un'analisi pertinente, che l'EPSO continui a esigere che le richieste di deroga dall'obbligo di registrazione e di comunicazione online siano opportunamente comprovate da parte della persona interessata.

L'EPSO ha respinto il progetto di raccomandazione, adducendo argomenti che il Mediatore europeo ha ritenuto poco convincenti. Il Mediatore europeo ha rilevato, tra le altre cose, che la convenienza amministrativa, intesa nel senso di evitare le difficoltà nella valutazione equa e paritaria di richieste di eccezione pertinenti, tenendo conto dell'analisi contenuta nel progetto di raccomandazione, non è un motivo idoneo a giustificare quella che altrimenti sarebbe una violazione del principio della parità di trattamento dei candidati effettivi o potenziali. Il Mediatore ha pertanto mantenuto inalterato il suo precedente giudizio di cattiva amministrazione e ha archiviato il caso con un'osservazione critica.



Richiesta di conoscenze linguistiche da parte dei candidati nei concorsi generali

Sintesi della decisione sulla denuncia 3114/2005/MHZ contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

La denuncia riguardava il regime linguistico previsto per i concorsi di assunzione dopo l'allargamento del 1° maggio 2004, quando dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea.

Poco prima dell'allargamento è stato adottato un regolamento che derogava provvisoriamente dalle normali disposizioni dello statuto dei funzionari, autorizzando l'assegnazione di posti vacanti mediante nomina di cittadini dei nuovi Stati membri²⁵. Il regolamento stabiliva inoltre che, fino al 2010, continuassero a essere organizzati concorsi per l'assunzione di funzionari aventi quale lingua principale una delle undici lingue ufficiali dei vecchi Stati membri.

L'EPSO aveva quindi organizzato due gruppi di concorsi.

Il primo gruppo di concorsi era limitato ai cittadini dei nuovi Stati membri. I candidati dovevano avere come lingua principale una delle dieci lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre, dovevano dimostrare una conoscenza soddisfacente di una delle undici lingue dei vecchi Stati membri. Infine, erano tenuti a sostenere una parte delle prove in inglese, francese o tedesco.

Il secondo gruppo di concorsi era aperto ai cittadini di tutti e 25 gli Stati membri. I candidati dovevano avere come lingua principale una delle undici lingue dei vecchi Stati membri e dimostrare di possedere una conoscenza soddisfacente di un'altra di queste undici lingue. Non erano tuttavia tenuti a dimostrare una padronanza della lingua inglese, francese o tedesca.

L'Associazione dei laureati della Scuola nazionale polacca della pubblica amministrazione lamentava che, organizzando i concorsi con queste modalità, l'EPSO aveva discriminato i cittadini dei nuovi Stati membri.

Nel suo parere, l'EPSO affermava che ogni concorso è contraddistinto da obiettivi specifici e che, pertanto, non si può presumere l'esistenza di discriminazione o trattamento iniquo sulla base del confronto di un bando di un concorso con un altro. L'EPSO evidenziava inoltre che il regolamento (CE, EURATOM) n. 401/2004 (in prosieguo «il regolamento») costituiva la base giuridica per i concorsi in questione.

Il Mediatore chiedeva all'EPSO di spiegare le ragioni per cui le undici «vecchie» lingue erano ammissibili come seconda lingua e soltanto i candidati dei nuovi Stati membri erano tenuti a dimostrare una conoscenza della lingua inglese, francese o tedesca. In risposta, l'EPSO affermava che la conoscenza di una delle undici lingue era «più adatta alle realtà dell'organizzazione amministrativa delle istituzioni nel periodo di transizione» e che «non vige alcun possibile obbligo di tener conto dell'immensa varietà delle opzioni individuali che i candidati possono effettuare quando scelgono una seconda lingua».

Il Mediatore ha analizzato il caso rammentando l'articolo 12 del trattato CE, che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, e la giurisprudenza dei Tribunali comunitari relativa al principio di non discriminazione.

Il Mediatore ha ricordato che la legislazione dev'essere interpretata alla luce di questi principi giuridici e che la richiesta di conoscenze linguistiche ai fini dell'assunzione, se non motivata, può costituire una discriminazione indiretta in base alla nazionalità.

²⁵

Regolamento (CE, EURATOM) n. 401/2004 del Consiglio del 23 febbraio 2004 che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria, GU 2004 L 67, pag. 1.



Il Mediatore, pur riconoscendo che i requisiti relativi alle principali lingue dei concorsi sono autorizzati dal regolamento, ha sottolineato che il regolamento stesso tace in merito ai requisiti relativi alla seconda lingua e non contiene disposizioni riguardanti l'obbligo di conoscenza della lingua inglese, francese o tedesca.

Se, in linea di principio, possono sussistere motivi convincenti per cui la conoscenza di determinate lingue comunitarie può essere necessaria per lo svolgimento delle funzioni di un futuro funzionario, l'EPSO tuttavia non ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui soltanto le undici vecchie lingue erano considerate ammissibili come seconda lingua.

Il Mediatore ha anche riconosciuto che, per garantire una comunicazione interna efficace, potesse essere giustificabile richiedere la conoscenza di determinate lingue. L'EPSO tuttavia non ha spiegato perché ha ritenuto fondamentale che i candidati dei nuovi Stati membri dimostrassero una conoscenza dell'inglese, del francese o del tedesco, mentre questo stesso requisito non è stato considerato necessario nel caso dei candidati del secondo gruppo di concorsi, sebbene i due gruppi di candidati fossero destinati a svolgere funzioni sostanzialmente identiche.

Il Mediatore ha quindi concluso che l'EPSO aveva violato il principio di non discriminazione e pertanto ha presentato un'osservazione critica.



Banca europea per gli investimenti

Incapacità di garantire la conformità con la normativa dell'UE nei lavori di rifacimento successivi a piene e alluvioni

Sintesi della decisione sulla denuncia 1807/2006/MHZ contro la Banca europea per gli investimenti (BEI)

Due ONG polacche impegnate nella tutela dell'ambiente denunciavano al Mediatore che, in contrasto con la sua «Dichiarazione ambientale», la BEI non aveva garantito una piena conformità con la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale dei lavori di rifacimento e ricostruzione successivi a un'alluvione effettuati nel 2001. I denuncianti inoltre affermavano che, nella sua missione di monitoraggio in Polonia nell'ottobre 2004, la BEI non aveva operato con la dovuta diligenza e sostenevano che fosse compito dell'istituzione garantire che tutti i progetti a cui essa accorda finanziamenti negli Stati terzi siano conformi alla direttiva. I denuncianti, infine, lamentavano il fatto che la BEI aveva negato l'accesso al contratto finanziario del progetto e alla documentazione correlata.

Nel suo parere, la BEI ribadiva che, sulla base della (i) sua valutazione delle relazioni pertinenti inviate dalle autorità polacche e (ii) delle sue visite di monitoraggio in Polonia, compresa la visita del 2004, le relative procedure applicate dalle autorità polacche erano risultate accettabili. La BEI negava l'accesso al contratto finanziario affermando che i contratti finanziari erano coperti, per principio, dal segreto professionale. Tuttavia, nel corso dell'indagine, la BEI ha messo a disposizione la documentazione correlata.

Il Mediatore riscontrava che la BEI non aveva preso posizione nei confronti delle relazioni polacche, da cui sembrava emergere che le autorità polacche non ritenevano necessaria la procedura prevista dalla direttiva per questo genere di lavori. Questo approccio appariva in contrasto con l'interpretazione della direttiva data dalla Corte²⁶. Pertanto, il Mediatore, avendo riscontrato gli estremi di cattiva amministrazione, ha formulato un'osservazione critica. Tuttavia, in merito all'argomentazione relativa alla missione di monitoraggio in Polonia del 2004, non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori indagini al riguardo, dal momento che la BEI sembrava aver dato

²⁶

C-72/95 Kraaijeveld [1996] Racc. pag. I-5403, punti 32 e 49.



un ragionevole seguito alle denunce ricevute da diverse ONG nel corso di tale missione. Il Mediatore è giunto alla stessa conclusione anche per quanto concerne la rivendicazione dei denunciati, essendo emerso che la BEI aveva avviato una serie di iniziative per migliorare la propria procedura e divulgare la migliore prassi dell'UE.

In merito all'accesso al contratto finanziario, il Mediatore, facendo riferimento a una precedente decisione, ha ritenuto ragionevole accogliere l'argomentazione che la BEI, in qualità di istituto di credito, fosse vincolata al rispetto del segreto professionale. Ha preso atto inoltre che la BEI, nel corso dell'indagine, aveva messo a disposizione la documentazione correlata. Per questi motivi il Mediatore non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori indagini in relazione all'accesso ai documenti.

Il Mediatore ha presentato un'osservazione supplementare, sottolineando che i denunciati avevano svolto un ruolo prezioso nel portare all'attenzione della BEI informazioni pertinenti di cui l'istituzione non era in possesso. Si è detto inoltre fiducioso che in futuro la Banca avrebbe continuato a impegnarsi in maniera costruttiva con le ONG in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi.



Ufficio europeo per la lotta antifrode

Richiesta di accesso a un elenco respinta perché comporta un «onere sproporzionato»

Sintesi della decisione sulla denuncia 2350/2005/GG contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode

Un giornalista tedesco chiedeva all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di accedere a un elenco completo della sua corrispondenza con il governo federale tedesco e i governi dei *Länder* negli anni compresi tra il 2000 e il 2004. La richiesta si basava sull'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²⁷. L'OLAF rispondeva che non esisteva un elenco del genere e che produrlo avrebbe rappresentato un onere sproporzionato a carico del suo personale. L'OLAF si era reso comunque disponibile ad aiutare il denunciante per quanto possibile nel caso in cui quest'ultimo avesse ridimensionato la sua richiesta, cosa che tuttavia egli si era rifiutato di fare.

Nel corso dell'indagine del Mediatore, l'OLAF non modificava la sua posizione, affermando che la richiesta del denunciante avrebbe comportato la revisione di circa 8 000 documenti. La maggior parte dei capi delle unità avrebbe dovuto impegnarsi in tale attività per controllare la corrispondenza di loro competenza. Inoltre, un avvocato tedesco e il responsabile della protezione dei dati avrebbero dovuto garantire che venissero soddisfatti i requisiti della protezione dei dati. Secondo l'OLAF, ciò avrebbe distolto le limitate risorse umane del proprio ufficio dai compiti basilari di lotta e rilevazione della frode. Tuttavia, a riprova della sua buona volontà, l'OLAF forniva al denunciante un elenco contenente la corrispondenza pertinente intercorsa negli ultimi tre mesi del 2004.

Il Mediatore ha notato che l'OLAF non negava al denunciante il diritto di ricevere le informazioni richieste, ma obiettava solo che la compilazione di tutte le informazioni avrebbe richiesto uno sforzo sproporzionato. Ha rammentato che, conformemente alla giurisprudenza dei giudici comunitari, una richiesta di accesso ai documenti poteva essere rigettata su questa base solo in casi eccezionali. Secondo il Mediatore, questa giurisprudenza era pertinente nel caso di specie. Il Mediatore non era convinto che la compilazione della richiesta del denunciante richiedesse uno sforzo sproporzionato da parte dell'OLAF. Solo circa un quinto dei documenti presenti nell'elenco fornito dall'OLAF era pertinente. Pertanto, il numero complessivo dei documenti in questione sembrava notevolmente

²⁷

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



inferiore rispetto a quanto indicato dall'OLAF. Il Mediatore ammetteva che l'elenco restante rimaneva ancora molto lungo e che, pertanto, accertare che non contenesse informazioni riservate probabilmente avrebbe richiesto una considerevole mole di lavoro. Tuttavia, considerando i dati che dovevano essere verificati in tale contesto, ha concluso che l'OLAF non aveva dimostrato che quest'attività era sproporzionata.

Il Mediatore ha evidenziato che, affinché i cittadini possano godere dei loro diritti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, essi devono conoscere quali documenti sono in possesso dell'amministrazione interessata. Era del parere che, fintantoché non esisterà un registro di facile accesso o questo registro non sarà sufficientemente completo, le istituzioni dell'Unione europea devono essere preparate a fornire ai cittadini degli elenchi ad hoc, anche se la preparazione di tali elenchi comporta un onere considerevole.

Dato che l'OLAF ha respinto prima la proposta del Mediatore di addivenire a una soluzione amichevole nel caso di specie e, successivamente, il suo progetto di raccomandazione, il Mediatore ha archiviato il caso con delle osservazioni critiche in merito agli aspetti sia procedurali sia sostanziali.

3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALL'ISTITUZIONE



Commissione europea

Pubblicazione di informazioni non corrette e fuorvianti sui diritti dei passeggeri aerei

Sintesi delle decisioni sulla denuncia 1475/2005/(IP)GG e sulla denuncia 1476/2005/(BB)GG contro la Commissione europea

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91²⁸ è entrato in vigore il 17 febbraio 2005. Al fine di informare i passeggeri dei loro nuovi diritti ai sensi del regolamento n. 261/2004, la Commissione ha elaborato e pubblicato un opuscolo, un poster e una scheda informativa. Inoltre, per rendere nota l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione ha prodotto una breve presentazione video e ha pubblicato un comunicato stampa. Tutto questo materiale è stato messo a disposizione anche sul sito web della Commissione.

Due associazioni di compagnie aeree, ovverosia l'ERA (*European Regions Airlines Association*, Associazione delle compagnie aeree delle regioni d'Europa) e la IACA (*International Air Carriers Association*, Associazione internazionale dei vettori aerei), hanno ritenuto che il materiale pubblicato dalla Commissione contenesse informazioni non corrette e fuorvianti.

Dopo che la Commissione ha respinto la maggior parte delle loro obiezioni, le due associazioni si sono rivolte al Mediatore.

Entrambe le associazioni hanno denunciato che le informazioni concernenti i diritti dei passeggeri ai sensi del regolamento n. 261/2004 pubblicate nel manifesto, nell'opuscolo e nella scheda

28

GU 2004 L 46, pag. 1



informativa della Commissione, ed incluse nella presentazione video, contenevano affermazioni inaccurate e fuorvianti. I denunciati hanno chiesto che la Commissione ritirasse tali dichiarazioni.

La denuncia presentata dall'ERA concerneva inoltre altri aspetti (un presunto mancato comportamento equo e ragionevole da parte della Commissione, in un'ottica di servizio, accessibile e utile, una presunta mancata risposta alle lettere entro un adeguato lasso di tempo ed una pretesa di scuse).

Dopo un'indagine approfondita, il Mediatore è giunto alla conclusione che una serie di dichiarazioni criticate dai denunciati erano effettivamente inaccurate o fuorvianti. Il Mediatore pertanto ha presentato, in entrambi i casi, un progetto di raccomandazione alla Commissione, con il quale chiedeva che queste affermazioni venissero tempestivamente corrette. Nel progetto di raccomandazione concernente la denuncia presentata dall'ERA, è stato chiesto inoltre alla Commissione di presentare le proprie scuse al denunciante.

Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha informato il Mediatore di aver preso atto del progetto di raccomandazione e di aver ritirato dal suo sito web l'opuscolo, il manifesto, la scheda informativa e la presentazione video in questione. La Commissione ha inoltre sottolineato che sarebbero state elaborate informazioni sostitutive e che il nuovo materiale informativo sarebbe stato inviato alle parti interessate, tra cui i denunciati, per commenti.

Caso 1476/2005/(BB)GG

Nelle sue osservazioni, l'IACA si è detta lieta di constatare che, grazie al progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione aveva ritirato dal proprio sito web la documentazione di natura fuorviante sui diritti dei passeggeri. L'IACA ha ribadito di essere rimasta soddisfatta della procedura adottata, che ha portato alla pubblicazione di una nuova versione del manifesto della Commissione il 4 aprile 2007.

Alla luce di quanto descritto, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse attuato in maniera soddisfacente il progetto di raccomandazione presentato in questo caso.

Caso 1475/2005/(IP)GG

Nelle sue osservazioni, l'ERA ha accolto con favore l'azione intrapresa dalla Commissione e ha aggiunto che l'istituzione aveva accettato tutti i commenti da essa presentati sul nuovo materiale informativo. Tuttavia, l'ERA era del parere che tre aspetti dovessero ancora essere risolti: (i) poiché la vecchia versione del manifesto era ancora esposta in molti aeroporti dell'UE, veniva chiesto al Mediatore di presentare una raccomandazione specifica affinché la Commissione fornisse istruzioni agli aeroporti per il ritiro di tali manifesti; (ii) il Mediatore, inoltre, avrebbe dovuto far sì che la Commissione si impegnasse a consultare in futuro le associazioni delle compagnie aeree e che agisse tenendo conto del loro contributo, prima di modificare il nuovo manifesto o di produrre qualsiasi nuovo materiale; (iii) la Commissione non si era scusata con il denunciante e non aveva fatto riferimento a questa parte del progetto di raccomandazione nel suo parere circostanziato. È stato chiesto al Mediatore di perseguire questa parte della denuncia.

Per quanto concerne il primo aspetto (menzionato anche dall'IACA), il Mediatore si è detto fiducioso che la Commissione avrebbe compiuto i passi necessari in questa direzione, una volta che la questione sarebbe stata posta alla sua attenzione attraverso questa decisione. Il Mediatore, tuttavia, ha invitato la Commissione a riferire sulla questione entro il 31 luglio 2007.

Per quanto concerne il secondo aspetto, il Mediatore era del parere che non fosse il caso di estendere il suo esame a questa parte della denuncia in una fase così avanzata dell'indagine. Il denunciante era libero di presentare una nuova denuncia concernente questo aspetto, una volta compiuti i primi approcci nei confronti della Commissione.

In merito al terzo aspetto, il Mediatore si è rammaricato per la posizione adottata al riguardo dalla Commissione. Il Mediatore ha ribadito il suo parere che, nel caso in questione, la Commissione avrebbe dovuto presentare le proprie scuse. Tuttavia, ha ritenuto che in questo caso non fosse



appropriato presentare una relazione speciale al Parlamento europeo. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con un'osservazione critica.

Ripetizione di somme indebitamente versate all'erede di un ex funzionario

Sintesi della decisione sulla denuncia 1617/2005/(BB)JF contro la Commissione europea

Il denunciante era l'unico erede di un ex dipendente della Commissione europea, deceduto nel novembre 1998. Nel maggio 2003, la Commissione chiedeva al denunciante di ripetere la pensione del padre relativa al mese di dicembre 1998, indebitamente versata. Il denunciante, pur avendo inizialmente accettato di restituire la somma in forma rateale, con un piano di rimborso di 12 mesi, affermava che non sarebbe stato equo, da parte della Commissione, applicare l'ordine di riscossione. Egli sosteneva di aver agito in buona fede e di non essere stato a conoscenza delle somme disponibili sul conto corrente bancario interessato, a causa di tragiche circostanze, vale a dire svariati lutti in un breve lasso di tempo. Il denunciante riteneva che la Commissione avrebbe dovuto annullare il suddetto ordine di riscossione.

Nel proprio parere in merito alla denuncia, la Commissione replicava che la somma percepita indebitamente era palesemente di natura tale che il denunciante non avrebbe potuto non rendersene conto, se avesse fatto uso della normale diligenza. La Commissione riteneva inoltre che il denunciante non potesse invocare la buona fede, in quanto non aveva rispettato il piano di rimborso definito dietro sua stessa richiesta.

Nelle sue osservazioni, il denunciante spiegava di aver cambiato opinione in merito alla restituzione dopo aver appreso che, ai sensi dell'articolo 85 dello statuto dei funzionari, l'autorità che ha il potere di nomina ha la facoltà di rinunciare ad una somma dovuta. Egli sottolineava che stava percependo il sussidio di disoccupazione e che avrebbe auspicato dalla Commissione un approccio al suo caso più umano e meno meccanico.

Nella sua proposta per una soluzione amichevole, il Mediatore europeo rilevava che l'indebito in questione era stato effettuato a seguito di un errore della Commissione. Il Mediatore, pur riconoscendo il dovere della Commissione di recuperare le somme indebitamente versate, al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità, rilevava che le autorità pubbliche responsabili degli affari fiscali e previdenziali di alcuni Stati membri, previa consultazione dei rispettivi difensori civici, avevano adottato politiche volte a garantire che gli indebiti risultanti da errori commessi dalla pubblica amministrazione non fossero oggetto di ripetizione, a meno che la restituzione non risultasse equa e ragionevole. Nella fattispecie, il Mediatore sottolineava come circostanze eccezionali, quali un lutto, possano essere accettate dalle autorità interessate in quanto spiegazione ragionevole della mancata verifica, da parte del beneficiario, della correttezza dei versamenti effettuati sui conti correnti. Alla luce delle circostanze eccezionali del caso, il Mediatore invitava pertanto la Commissione europea a valutare se non fosse equo e ragionevole annullare, o ridurre in maniera significativa, l'ordine di riscossione.

Nella propria risposta, la Commissione sosteneva di aver agito in conformità delle disposizioni di legge in materia. Pur concordando sul fatto che l'indebito derivava da un errore commesso, la Commissione spiegava tale errore con il fatto che nel mese di dicembre viene effettuato «l'adeguamento» annuale della pensione e che, pertanto, doveva versare a favore del padre del denunciante l'adeguamento annuale della pensione per il periodo luglio-novembre 1998.

Il Mediatore prendeva nota del fatto che alcuni dei versamenti effettuati nel dicembre 1998 a favore del padre del denunciante erano stati fatti correttamente, mentre altri non erano stati fatti correttamente. Alla luce di questo fatto, il Mediatore non poteva concordare con l'argomentazione secondo la quale la natura indebita del versamento era «palesemente» tale che il denunciante non avrebbe potuto non accorgersene. Il Mediatore sottolineava che, nella fattispecie, la Commissione aveva a che fare con una persona che non era né un «agente» né un «funzionario» delle Comunità europee e che non si poteva pretendere da lui la speciale responsabilità facente capo ai funzionari



ed agli altri agenti per i pagamenti ad essi effettuati. Alla luce di quanto sopra, il Mediatore rivolgeva alla Commissione un progetto di raccomandazione, invitandola a valutare se l'annullamento dell'ordine di riscossione, oltre ad essere equo e ragionevole, non fosse anche conforme alle norme applicabili.

Nella sua risposta, la Commissione affermava che, stante l'importanza che il Mediatore aveva attribuito al caso in specie, essa aveva deciso di accogliere la raccomandazione del Mediatore e, in via eccezionale, di annullare l'ordine di riscossione.

Nella sua decisione, il Mediatore ha accolto con favore la risposta della Commissione, sottolineando l'importanza dell'approccio positivo assunto nella fattispecie dalla Commissione, in un'ottica di miglioramento delle aspettative dei cittadini verso un'Unione europea più a misura d'uomo.

3.6 CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI



Parlamento europeo

Rifiuto di organizzare nuove prove scritte per una candidata che ha partorito il giorno prima delle prove

Sintesi della decisione sulla denuncia 3278/2004/ELB contro il Parlamento europeo

La denunciante si era iscritta a un concorso interno organizzato dal Parlamento, specificando di essere incinta e comunicando la data presunta del parto (17 giugno 2004). La denunciante era stata invitata alle prove d'esame, fissate per il giorno 2 luglio 2004, ma non si era presentata perché aveva partorito il giorno prima. Il giorno stesso del parto, la denunciante informava il Parlamento che non avrebbe potuto presenziare alle prove, chiedendo di essere ammessa all'esame in una data successiva. Il Parlamento aveva respinto la richiesta. Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante lamentava questa condotta descrivendola come discriminatoria.

Dopo una proposta di soluzione amichevole e dopo la presentazione di un progetto di raccomandazione del Mediatore, quest'ultimo ha concluso che la condotta contestata non sembrava riflettere un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti in causa. Dopo aver rammentato i principi fondamentali della non discriminazione in base al genere e del rispetto della vita privata e familiare, il Mediatore ha notato che, nel contesto delle distinzioni di genere, o di distinzioni che mettono a rischio un diritto fondamentale, il difensore della distinzione denunciata è tenuto a dimostrare che essa risponde a un obiettivo legittimo di interesse generale e che i mezzi impiegati sono proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo. Il Mediatore ha riscontrato che la decisione contestata implicava di fatto una discriminazione di genere e che il rifiuto opposto dal Parlamento poteva rendere l'esercizio della libertà fondamentale della procreazione meno attraente per le candidate donne e, di conseguenza, porre un onere reale e rilevante sul diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, il Parlamento ha dovuto difendere la sua decisione contestata.

Per quanto riguarda il riferimento fatto dal Parlamento al principio della parità di trattamento dei candidati e della relativa necessità che le prove scritte siano condotte lo stesso giorno per tutti i candidati, il Mediatore ha considerato questo aspetto un obiettivo legittimo di interesse generale, il cui perseguimento poteva giustificare, ma non giustificava di per sé, la conferma della decisione contestata. Il Parlamento, ammettendo che avrebbe potuto organizzare la prova in un secondo momento, non è riuscito a dimostrare di soddisfare il principio della proporzionalità, che impone il raggiungimento di un giusto equilibrio tra principi e interessi contrastanti. In particolare, il Parlamento non ha dimostrato di aver tenuto in debito conto, alla luce della causa 130/75 *Prais/*



*Consiglio*²⁹, le informazioni ricevute dalla denunciante in relazione alla presunta data del parto nel fissare la data delle prove d'esame. Nella fattispecie, il Parlamento sembra non aver considerato con la doverosa attenzione l'incertezza insita nella data presunta del parto, le condizioni fisiche della candidata dopo il parto, nonché il tempo necessario a una puerpera per riprendersi in maniera adeguata e partecipare al concorso.

Il Mediatore ha quindi concluso che il rifiuto denunciato non era adeguatamente fondato. Poiché, tuttavia, la denunciante aveva nel frattempo ritirato la propria denuncia e alla luce dell'impegno assunto dal Parlamento a rivedere le condizioni di partecipazione a futuri concorsi da parte di candidate puerpere nonché la sua politica sulla fissazione della data delle prove per le candidate in stato di gravidanza, il Mediatore ha deciso di non procedere oltre nelle indagini. Il Mediatore ha accolto favorevolmente l'impegno del Parlamento a rivedere le condizioni di partecipazione ai concorsi delle candidate che allattano, e ha chiesto al Parlamento di garantire che le norme applicabili riflettano un equilibrio attento e giusto degli interessi e dei principi contrastanti in causa, tra cui il principio della parità di trattamento dei candidati.



Commissione europea

Copertura medica per ex coniugi nel regime comune di assicurazione malattia

Sintesi delle decisioni sulle denunce riservate 368/2005/(MF)(BU)BM e 2776/2005/ID contro la Commissione europea

Al denunciante, ex coniuge divorziato di un funzionario della Commissione europea, è stata diagnosticata una grave malattia pochi mesi dopo lo scioglimento del suo matrimonio. In risposta a una domanda di rimborso per le spese mediche sostenute nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia dei dipendenti della Comunità europea (RCAM), il denunciante veniva informato che l'assicurazione medica sarebbe durata soltanto un anno a decorrere dalla data del divorzio. Il denunciante chiedeva che la Commissione dovesse prolungare questo periodo.

Dall'indagine del Mediatore risultava che la Commissione aveva acconsentito ad accordare al denunciante un periodo aggiuntivo di copertura assicurativa per far fronte alle spese mediche correlate alla malattia grave. Il Mediatore ha osservato inoltre che la Commissione, di sua iniziativa, aveva deciso di invitare il denunciante a contattare i suoi servizi nel caso in cui fosse stato necessario proseguire il trattamento della malattia grave oltre il termine fissato per la copertura RCAM.

Il Mediatore ha sottolineato che l'approccio adottato dalla Commissione appariva coerente con entrambi i diritti fondamentali del denunciante all'assistenza sanitaria e a una buona amministrazione³⁰. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che non fossero necessarie ulteriori indagini in merito a questa denuncia.

Per quanto riguarda il problema in generale, nel corso dell'indagine la Commissione ha preso atto dell'esistenza di una lacuna nell'ambito della copertura assicurativa per malattia di ex coniugi di funzionari. A tale proposito l'istituzione ha informato il Mediatore di aver introdotto una nuova disposizione generale di esecuzione, con effetto a partire dal 1° luglio 2007, per garantire che, in determinate condizioni, la copertura assicurativa dell'RCAM per gli ex coniugi affetti da gravi malattie non venga interrotta.

Il Mediatore si è occupato in seguito di un problema analogo nell'ambito della causa 2776/2005/ID, in cui dall'indagine del Mediatore risultava che la Commissione aveva deciso di prolungare di circa due anni la copertura medica del denunciante a carico dell'RCAM, poiché il denunciante soffriva di

²⁹ Causa C-130/75 *Prais/Consiglio* [1976] Racc. 1589.

³⁰ Articoli 35 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



una malattia grave che apparentemente richiedeva cure molto costose. Il Mediatore ha lodato la Commissione per la decisione di prolungare la copertura dell'RCAM, osservando che ciò rivela un comportamento sensibile e pragmatico nei confronti delle condizioni mediche del denunciante.

Eliminazione da documenti di nomi di lobbisti dell'industria

Sintesi della decisione sulla denuncia 3269/2005/TN contro la Commissione europea

La denuncia, presentata per conto di una ONG, riguardava l'eliminazione da parte della Commissione dei nomi di lobbisti dell'industria da documenti per i quali era consentito l'accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001³¹. Il denunciante sosteneva pertanto che la Commissione fosse venuta meno all'obbligo di concedere accesso puntuale ai documenti. Il denunciante contestava il fatto che la Commissione non avesse addotto i motivi per cui la divulgazione di tali nomi avrebbe arrecato pregiudizio «alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo» sancita dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, e di aver erroneamente interpretato la norma ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001³² operando l'eliminazione dei nomi in questione.

La Commissione obiettava che la divulgazione dei nomi dei soggetti interessati avrebbe potuto interferire con il loro diritto alla privacy, tutelato dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali. La decisione di eliminare i nomi sarebbe stata pertanto conforme all'intento del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), contenuto nel documento di inquadramento sull'accesso pubblico ai documenti e la protezione dei dati.

Il Mediatore si rivolgeva al GEPD per un parere sull'impostazione adottata dalla Commissione e, in particolare, sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001 al presente caso. Il GEPD rispondeva che l'esame del caso di specie era in funzione dell'esito della sentenza del Tribunale di primo grado, nell'allora pendente causa T-194/04, *Bavarian Lager/Commissione*. Il GEPD spiegava di essere intervenuto nel caso in questione a sostegno del richiedente poiché, dal suo punto di vista, la posizione della Commissione non aveva portato a un risultato soddisfacente.

Nell'incertezza dei tempi di attesa per l'emanazione della sentenza nella causa T-194/04, il Mediatore ha proceduto all'esame della fattispecie in assenza della sentenza del Tribunale e del parere del GEPD.

Il Mediatore ha successivamente analizzato il caso alla luce delle linee guida del GEPD, secondo cui, affinché possa essere rifiutato l'accesso a un documento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, devono essere soddisfatte tre condizioni. Il Mediatore è quindi giunto alla conclusione che la Commissione non aveva provveduto ad accertarsi se una qualsiasi delle tre condizioni fosse stata soddisfatta. Il Mediatore ha perciò considerato che l'affermazione del denunciante fosse fondata.

In un caso di questo tipo, normalmente il Mediatore cercherebbe di giungere ad una soluzione amichevole, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto del Mediatore. Tuttavia, dal momento che la questione dell'eliminazione di nomi di persone da documenti per i quali è stato consentito l'accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 era altresì oggetto di esame da parte del Tribunale di primo grado nella Causa T-194/04, il Mediatore ha ritenuto che non fosse utile proporre una soluzione amichevole, poiché la Commissione non sarebbe stata propensa a prendere una decisione prima del pronunciamento della sentenza da parte della Tribunale. Il Mediatore ha quindi ritenuto che non vi fosse motivo per continuare l'indagine ed ha chiuso il caso osservando

³¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

³² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001 L 8, pag. 1).



che il denunciante avrebbe avuto la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore dopo il pronunciamento della sentenza del Tribunale nella Causa T-194/04 e la successiva azione della Commissione.

Nota: Il Tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza nella Causa T-194/04 l'8 novembre 2007. Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di rifiutare di rivelare i nomi di tutti i partecipanti ad una riunione nel quadro di un procedimento per inadempienza di obblighi.

**Europol**

Presunto abuso di potere concernente l'accesso di dati

Sintesi della decisione sulla denuncia 183/2006/MF contro l'Europol

La denunciante chiedeva alla Commissione francese per la protezione dei dati (CNIL) di verificare se taluni suoi dati personali fossero depositati presso l'Europol. La CNIL inoltrava la lettera all'Europol. A sua volta, quest'ultimo confermava alla denunciante che presso l'Europol non erano memorizzati dati personali riguardanti la denunciante su cui quest'ultima avesse diritto di accesso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol nonché ai sensi della legislazione francese vigente. Il comitato per i ricorsi confermava la decisione dell'Europol.

Rivolgendosi al Mediatore europeo, la denunciante sosteneva che l'Europol aveva rifiutato, a torto, il rilascio d'informazioni concernenti dati che la riguardavano come pure di accordarle l'accesso ai dati suddetti. Secondo la denunciante, questo comportamento costituiva un abuso di potere. Inoltre, sempre secondo la denunciante, l'Europol non avrebbe applicato l'ordinaria diligenza al ricorso da lei presentato dinanzi al comitato per i ricorsi, considerando che la traduzione francese della risposta inviatale era indirizzata a un'altra ricorrente.

Il direttore dell'Europol informava il Mediatore europeo che la sua domanda di parere circa la denuncia in questione era stata inoltrata all'autorità di controllo comune (ACC) dell'Europol.

Nella lettera al Mediatore europeo, l'ACC statuiva che la decisione del comitato per i ricorsi era vincolante per tutte le parti interessate. Ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE, il Mediatore conduce indagini riguardanti possibili casi di cattiva amministrazione, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Dal momento che il comitato per i ricorsi è un organo indipendente atto a garantire ai cittadini un rimedio legale contro le decisioni dell'Europol, secondo l'ACC il caso di specie rientrava nella suddetta eccezione. Sotto il profilo della presunta mancanza di una trattazione scrupolosa del ricorso della denunciante, l'ACC affermava che il comitato per i ricorsi aveva adottato due decisioni per due casi diversi e che la prima pagina della traduzione francese della decisione del ricorso della denunciante era stata inavvertitamente sostituita con la prima pagina della traduzione francese dell'altra decisione. L'ACC riconosceva che tali errori non dovrebbero verificarsi e aggiungeva che avrebbe presentato le proprie scuse alla denunciante per l'inconveniente.

Nella sua decisione, il Mediatore ha rilevato che l'eccezione ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE si applica solo ai casi decisi o pendenti dinanzi a un tribunale e che tale eccezione trova conferma all'articolo 1, paragrafo 3, dello statuto. Il comitato per i ricorsi non può considerarsi un organo giudiziario ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE e, pertanto, l'esame di una certa fattispecie da parte di detto organo non impedisce al Mediatore di condurre a sua volta un'indagine. Del resto, il caso non ha richiesto una presa di posizione sul punto, non avendo la denunciante provveduto a fornire elementi concreti a sostegno dell'assunto secondo cui la decisione dell'Europol sarebbe errata e illecita. Inoltre, in seguito a un attento esame della decisione del comitato per i ricorsi non sono emersi elementi tali da mettere in dubbio la decisione dell'Europol. In queste circostanze, il Mediatore ha ritenuto che non sussistono ragioni atte a giustificare il proseguimento dell'indagine sul primo argomento della denunciante.



Per quanto concerne la presunta inadeguatezza della trattazione del ricorso della denunciante, il Mediatore ha rilevato che l'ACC aveva provveduto a scusarsi con la denunciante per l'errore incorso ed era pertanto del parere che anche sotto questo aspetto non ci fossero motivi validi per proseguire l'indagine sul caso.



Agenzia europea per la sicurezza aerea

Presunta mancanza di fondamento giuridico di una decisione sulla certificazione di aeronavigabilità di aeromobili

Sintesi della decisione sulla denuncia 1103/2006/BU (caso riservato) contro l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Il denunciante si rivolgeva al Mediatore europeo in relazione all'attuazione, da parte dell'AESA, dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1702/2003³³ che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili. Il citato disposto prevede, in sostanza, che:

- un prodotto non certificato nell'ambito di procedure delle autorità aeronautiche comuni il cui certificato di omologazione sia stato emesso prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al regolamento n. 1702/2003 (certificato di omologazione dell'AESA), a meno che
- l'AESA stabilisca che tale premessa di omologazione non fornisca un livello di sicurezza sufficiente.

Stando al denunciante, da tale disposto discenderebbe che i prodotti (aeromobili) con un certificato di omologazione nazionale rilasciato da uno Stato membro siano *automaticamente* considerati dotati di un certificato di omologazione dell'AESA e che qualsivoglia deroga a tale principio dell'attribuzione automatica dovrebbe essere debitamente specificata e motivata, nonché corredata da una dichiarazione sulle ragioni tecniche specifiche relative all'aeromobile in questione.

Fatte queste premesse, il denunciante contestava la decisione n. 2004/01/CF dell'AESA³⁴, con cui l'Agenzia applicava il suddetto articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto i) del regolamento n. 1702/2003. Nella sua decisione l'AESA aveva stabilito che la base per la certificazione di omologazione dei prodotti elencati nell'allegato alla stessa decisione potesse non fornire un livello di sicurezza sufficiente, per il fatto che:

- i prodotti designati in uno Stato membro possono essere considerati dotati di un certificato di omologazione dell'AESA soltanto se il certificato di omologazione prevede un livello di sicurezza sufficiente;
- i codici di aeronavigabilità utilizzati in alcuni Stati membri non sono sufficientemente noti all'AESA perché quest'ultima possa garantire che forniscono un livello di sicurezza sufficiente;
- l'AESA non dispone, al momento, di dettagli sufficienti sulla base per il certificato di omologazione nella procedura di certificazione dei prodotti di taluni Stati membri.

Il denunciante lamentava il fatto che l'approccio adottato dall'AESA nella decisione 2004/01/CF implicava che un prodotto non fosse considerato dotato di un certificato di omologazione dell'AESA a meno che l'Agenzia non stabilisca che la base per il suo certificato di omologazione fornisce un livello di sicurezza sufficiente, e ciò in contraddizione con il principio del riconoscimento automatico

³³

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU 2003 L 243, pag. 6).

³⁴

Decisione n. 2004/01/CF del direttore esecutivo dell'AESA, del 28 aprile 2004, concernente l'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1702/2003/CE.



espresso nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1702/2003. Sosteneva inoltre che il fatto che l'AESA non avesse acquisito familiarità con taluni codici di aeronavigabilità non costituiva una valida ragione per concludere che il fondamento nazionale per la certificazione di omologazione dei prodotti elencati nell'allegato alla decisione 2004/01/CF potrebbe non garantire un livello di sicurezza sufficiente.

Pertanto, il denunciante dichiarava che l'AESA non fosse legittimata a fondare la propria decisione 2004/01/CF sull'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1702/2003. Affermava inoltre che l'AESA, in violazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto i), del medesimo regolamento, non aveva determinato i certificati di omologazione per taluni tipi di aeromobili.

Dopo un'attenta analisi delle disposizioni di legge pertinenti e delle argomentazioni del denunciante e dell'AESA, il Mediatore ha dichiarato di non essere convinto che la decisione 2004/01/CF dell'AESA: i) abbia un fondamento giuridico sufficiente nel regolamento (CE) n. 1702/2003 e ii) contenga una dichiarazione accurata e adeguata dei motivi su cui poggiava. Pertanto, il Mediatore ha proposto all'AESA una soluzione amichevole, suggerendole di considerare l'opportunità di modificare la sua decisione 2004/01/CF in modo da renderla conforme al regolamento (CE) n. 1702/2003 e ai principi della buona amministrazione.

Nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, l'AESA dichiarava di essere riuscita a determinare il modello approvato per tutti gli aeromobili soggetti alla decisione 2004/01/CF che rientrano nell'ambito delle sue responsabilità, compresi i tipi di aeromobile menzionati dal denunciante, per i quali si doveva rilasciare un certificato di omologazione dell'AESA. L'AESA concludeva che, di conseguenza, la sua decisione 2004/01/CF era stata abrogata e sostituita da una nuova decisione³⁵.

Il Mediatore ha accolto favorevolmente la risposta celere e positiva dell'AESA alla sua proposta di soluzione amichevole della denuncia. In particolare, il Mediatore e il denunciante hanno accolto di buon grado il fatto che l'AESA avesse interamente abrogato la decisione 2004/01/CF in contestazione. Il Mediatore ha infine osservato che l'AESA ha rilasciato un certificato di omologazione per i tipi di aeromobile indicati dal denunciante. Nonostante ciò, il denunciante ha informato il Mediatore di essere soltanto parzialmente soddisfatto di tale certificato di omologazione e ha indicato che stava considerando l'opportunità di contattare nuovamente le autorità amministrative dell'AESA a tale riguardo. Alla luce di tali risultati delle indagini, il Mediatore ha ritenuto superfluo condurre altre indagini e, pertanto, ha archiviato il caso.

3.7 CASI CONCLUSI IN SEGUITO A RELAZIONE SPECIALE



Commissione europea

Mancata azione a fronte di una denuncia concernente la direttiva in materia di orario di lavoro

Sintesi della decisione sulla denuncia 3453/2005/GG contro la Commissione europea

Nel 2001 un medico tedesco aveva denunciato alla Commissione europea la presunta inosservanza da parte della Germania della normativa comunitaria in materia di orario di lavoro, in particolare per quanto concerneva il tempo trascorso dai medici ospedalieri per il servizio di guardia medica.

³⁵

Decisione 2004/02/C del direttore esecutivo dell'AESA, del 23 marzo 2007, che abroga la decisione 2004/01/CF del direttore esecutivo dell'AESA, del 28 aprile 2004 concernente l'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1702/2003.



Le norme pertinenti erano sancite nella direttiva 93/104/CE, e sono rimaste in vigore fino a quando essa non è stata sostituita dalla direttiva 2003/88/CE. In due sentenze pronunciate nel 2000 e nel 2003, la Corte di giustizia europea aveva stabilito che il tempo trascorso per il servizio di guardia medica deve essere considerato orario di lavoro ai sensi di tali norme.

In una denuncia presentata al Mediatore europeo nel dicembre 2003 (denuncia 2333/2003/GG), il denunciante lamentava il mancato trattamento da parte della Commissione della sua denuncia d'infrazione nei confronti della Germania entro un lasso di tempo adeguato. Dopo aver esaminato il caso, il Mediatore aveva ritenuto fondata l'argomentazione della denuncia. Tuttavia, aveva notato che la Germania aveva recentemente introdotto una nuova legislazione in questo campo, che la Commissione doveva ancora esaminare, e che quest'ultima sembrava propensa ad accettare il fatto che le decisioni della Corte di giustizia avevano chiarito i relativi aspetti giuridici. Partendo dal presupposto che la Commissione non avrebbe ritardato ulteriormente il trattamento della denuncia d'infrazione del denunciante, il Mediatore aveva pertanto archiviato l'indagine.

Nel novembre del 2005, il denunciante si rivolgeva nuovamente al Mediatore. Nella nuova denuncia (3453/2005/GG) ripeteva sostanzialmente le argomentazioni già presentate in precedenza, secondo cui la Commissione non aveva trattato la sua denuncia d'infrazione entro un lasso di tempo appropriato. Il Mediatore decideva di avviare una nuova indagine.

Nel suo parere, la Commissione faceva notare che, nel settembre 2004, aveva presentato al legislatore comunitario una proposta di modifica della direttiva 2003/88/CE. La Commissione precisava che avrebbe esaminato la denuncia d'infrazione del denunciante alla luce di tale proposta e delle discussioni in corso con le altre istituzioni comunitarie.

Il Mediatore ha ritenuto che la presentazione di una proposta per modificare una direttiva non autorizzava la Commissione a trascurare il suo dovere di garantire che la direttiva esistente fosse rispettata dagli Stati membri. Ha ritenuto inoltre che l'indubbia discrezionalità della Commissione nelle questioni concernenti le presunte violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri non le permette tuttavia di posticipare a tempo indeterminato la trattazione di una denuncia invocando il fatto che, in un qualche momento imprecisato in futuro, la legge applicabile potrebbe essere modificata.

Il 12 settembre 2006, il Mediatore inviava pertanto alla Commissione un progetto di raccomandazione, invitandola a trattare la denuncia d'infrazione del denunciante nella maniera più rapida e scrupolosa possibile.

Nel suo parere circostanziato, la Commissione restava ferma sulla sua posizione.

Il 10 settembre 2007, il Mediatore ha pertanto presentato una relazione speciale al Parlamento concernente il caso di specie.

3.8 INDAGINI SU INIZIATIVA DEL MEDIATORE

Integrazione delle persone disabili da parte della Commissione europea

Sintesi della decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/3/2003/JMA

Le persone disabili devono fare i conti con un ampio ventaglio di ostacoli che impediscono loro di progredire verso il raggiungimento delle pari opportunità, dell'indipendenza e della piena integrazione sociale ed economica. Anche se l'Unione ha risposto a questa sfida adottando una serie di iniziative giuridiche e politiche intese a rimuovere tali ostacoli, il Mediatore europeo ha ritenuto che, per la complessità delle condizioni di vita dei disabili, fosse necessario garantire



la realizzazione pratica degli impegni proclamati attraverso azioni efficaci. Per il ruolo centrale della Commissione all'interno del quadro istituzionale dell'Unione e per il suo impegno specifico nei confronti dei disabili, il Mediatore ha considerato opportuno riprendere in esame le azioni intraprese da tale istituzione in questo settore e valutare se siano state coerenti o meno con gli obblighi legali e con gli impegni dichiarati della Commissione stessa. Il Mediatore ha pertanto deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa sul tema dell'integrazione delle persone disabili da parte della Commissione, per sincerarsi che questa categoria di cittadini non sia discriminata nelle sue relazioni con l'istituzione. Il Mediatore ha quindi invitato la Commissione a fornire informazioni relativamente (i) alle azioni intraprese o che intendeva intraprendere per garantire che le persone disabili non fossero discriminate nelle loro relazioni con l'istituzione e (ii) al calendario previsto per l'attuazione di tali azioni.

L'indagine del Mediatore si è svolta attraverso un dialogo aperto e trasparente, nell'ambito del quale sono stati invitati a fornire contributi le persone disabili, gruppi rappresentativi, altri difensori civici a livello nazionale e regionale, e i cittadini.

Sulla scorta di questa revisione, il Mediatore è del parere che la Commissione si sia effettivamente prodigata per integrare le persone con disabilità, benché all'apparenza taluni aspetti della sua politica non abbiano risposto alle aspettative pubbliche. Il Mediatore riconosce che sono stati compiuti progressi in un certo numero di settori, tra cui:

- garantire che l'impiego di persone con disabilità da parte di tutte le istituzioni dell'Unione europea rispetti i principi fondamentali sanciti nel nuovo statuto dei funzionari, come la non discriminazione fondata sugli handicap (articolo 1 quinquies, paragrafo 1) o l'obbligo di fornire ragionevoli adeguamenti ai funzionari disabili, per svolgere le funzioni essenziali di un impiego (articolo 1 quinquies, paragrafo 4);
- i candidati a concorsi dell'UE con disabilità possono oggi beneficiare di una serie di misure volte a facilitarne la partecipazione; inoltre, la Commissione si è impegnata a studiare i vari strumenti disponibili per promuovere l'assunzione di disabili da parte dell'istituzione;
- l'adozione di nuovi requisiti per quanto concerne l'accessibilità dei locali della Commissione, in pieno accordo con gli standard fissati dalle normative comunitarie e dal diritto belga, e che, nello specifico, siano mirati a rispondere ai bisogni dei disabili;
- favorire l'accesso dei disabili alle informazioni, in particolare per quanto concerne i dati pubblicati nel sito web della Commissione: in questo senso l'istituzione ha profuso lodevoli sforzi;
- la Commissione si è adoperata per calibrare meglio i propri servizi in base alle difficoltà incontrate dai disabili, in modo da renderli capaci di rispondere in maniera adeguata, se del caso. Al riguardo il Codice europeo di buona prassi della Commissione dovrebbe essere uno strumento estremamente utile per sensibilizzare il personale, anche se si dovrebbero compiere sforzi per garantire che gli standard di condotta siano rispettati appieno e periodicamente aggiornati.

Il Mediatore europeo è consapevole del fatto che, come ha sottolineato il pubblico durante il processo di consultazione, sono necessari interventi anche in altri settori. Ecco alcuni esempi:

- il sostegno finanziario prestato dalla Commissione ai funzionari disabili o con famigliari disabili continua a essere percepito come insufficiente; l'opinione pubblica ritiene inoltre che gli stanziamenti di bilancio per spese connesse alle disabilità dovrebbero essere aumentati;
- i provvedimenti adottati per promuovere l'assunzione di persone disabili sembrano poco trasparenti: si chiede pertanto una valutazione più affidabile della situazione;
- si registra inoltre una certa apparente insoddisfazione per l'accessibilità ancora limitata di alcuni disabili alle informazioni della Commissione;
- la situazione di alunni con disabilità nelle Scuole europee sembra poco adeguata e la politica per l'integrazione di questa categoria di bambini delle Scuole non sembra contribuire in maniera efficace alla loro integrazione;



- l'applicazione del Codice di buona prassi della Commissione ha rivelato una serie di inadeguatezze, in particolare per quanto concerne il numero insufficiente di azioni realizzate per sensibilizzare il personale dell'istituzione attraverso corsi o seminari formativi.

Il Mediatore europeo è consapevole del fatto che la Commissione ha preso una serie di impegni per migliorare gli aspetti problematici di interesse pubblico appena descritti. Il Mediatore europeo osserva che la Commissione si è impegnata a:

- fornire il pieno rimborso dei costi collegati a un handicap, a condizione che siano messi a disposizione dall'autorità di bilancio risorse sufficienti e che venga raggiunto un accordo interistituzionale;
- considerare l'opportunità di pubblicare relazioni più generiche sulle assunzioni di persone disabili, che dovrebbero contenere dati statistici attuali e futuri;
- adottare nuovi standard sull'accessibilità dei propri locali da parte dei disabili e aumentare il numero di parcheggi riservati ai disabili, all'interno o in prossimità dei suoi edifici;
- organizzare in futuro azioni specifiche di sensibilizzazione attraverso corsi formativi e conferenze o seminari destinati al personale.

Alla luce degli impegni della Commissione il Mediatore europeo ritiene che, al momento, non sembrano necessari ulteriori interventi in relazione agli aspetti suindicati.

Il Mediatore è tuttavia del parere che, per quanto concerne la situazione degli alunni disabili nelle Scuole europee, lo status quo continua a essere insoddisfacente. Per monitorare più da vicino l'evolvere della situazione in un futuro poco distante, il Mediatore ritiene pertanto necessario che la Commissione riferisca, entro la fine del 2007, in merito ai progressi compiuti dalle Scuole europee verso il raggiungimento del traguardo dell'integrazione dei bambini e ragazzi disabili. La relazione consentirà al Mediatore di decidere se avviare in futuro altre iniziative in materia.

Il Mediatore si augura che i risultati di questa iniziativa possano aiutare la Commissione a rivalutare alcune delle sue azioni in questo campo, al fine di correggerle, se necessario, e - così facendo - di prestare un servizio migliore a tutti i cittadini europei.

3.9 QUESITI TRATTATI DAL MEDIATORE

Presunta discriminazione in base alla nazionalità

Sintesi del quesito Q1/2007/ELB presentato al difensore civico del Lussemburgo

Il difensore civico del Lussemburgo rivolgeva un quesito al Mediatore europeo dopo essere stato contattato da un cittadino lussemburghese (in prosieguo: «il denunciante») in relazione a una controversia con il ministero francese della Difesa.

Il denunciante, nato in Francia, viveva in Lussemburgo. In precedenza, all'età di vent'anni, e per un periodo di 29 mesi, aveva prestato servizio nell'esercito francese. Successivamente, aveva acquisito la cittadinanza lussemburghese. Essendogli stato conferito il titolo di veterano di guerra, il denunciante faceva quindi domanda per ricevere la relativa pensione. Il ministero francese della Difesa respingeva la richiesta perché il denunciante, pur avendo prestato servizio nell'esercito francese, in seguito aveva rinunciato alla sua cittadinanza. Il difensore civico del Lussemburgo trasmetteva il caso al difensore civico francese. Quest'ultimo statuiva che i diritti del denunciante erano stati vagliati nel rispetto delle norme applicabili.



Nel caso di specie, il Mediatore europeo, tenuto conto delle informazioni contenute nella lettera e nel fascicolo della denuncia, ha ritenuto di essere chiamato a prendere posizione in merito alla questione se le circostanze suesposte configurino o meno una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

Il Mediatore europeo ha rilevato che ai sensi dell'articolo 12 del trattato CE, «*[n]el campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità*». Questo divieto estrinseca uno dei capisaldi del diritto comunitario, vale a dire il principio di uguaglianza. Detto principio, tuttavia, si applica alle fattispecie che sono disciplinate dal diritto comunitario. Esso non produce, di per sé, l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del diritto comunitario stesso. La legislazione nazionale che preveda un trattamento differenziato dei cittadini dell'Unione europea in base alla loro nazionalità, non può quindi per ciò stesso essere ritenuta incompatibile con il predetto principio comunitario (e l'eventuale conformità con il principio di non discriminazione non sarà dunque presa in considerazione), qualora tale normativa nazionale si riferisca a una situazione che esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario.

Nel caso di specie, la situazione del denunciante non presenta collegamenti idonei a ricondurla entro la portata del diritto comunitario. Né, sotto questo aspetto, sussistono norme di diritto comunitario derivato. In tali circostanze, non si riscontra pertanto una violazione del principio generale del diritto comunitario che vieta la discriminazione sulla base della nazionalità.

RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA



4



4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Mediatore europeo dedica molto tempo ad incontri con i membri e i funzionari delle istituzioni e degli organi dell'UE, nell'ottica di promuovere una cultura del servizio nell'amministrazione dell'UE. Oltre 60 incontri si sono svolti nell'anno in questione. Essi consentono al Mediatore di spiegare la filosofia su cui si basa il suo lavoro nonché di sensibilizzare i membri e i funzionari sulla necessità di rispondere in modo costruttivo alle denunce. Il presente capitolo contiene una panoramica di tali incontri.

In tre occasioni il Mediatore ha incontrato funzionari di tutti i livelli della Commissione europea. Poiché la Commissione è l'istituzione oggetto del maggior numero di indagini avviate dal Mediatore, è particolarmente importante che essa assuma un ruolo dominante nello sviluppo di una cultura del servizio ai cittadini e di rispetto dei loro diritti. Il feedback che il Mediatore ha ottenuto nel corso di questi incontri è stato molto incoraggiante. I facilitatori chiave di questi tre incontri sono stati il vicepresidente della Commissione Margot WALLSTRÖM, responsabile, tra l'altro, delle relazioni con il Mediatore, e il segretario generale della Commissione Catherine DAY.

Gli incontri con i membri e i funzionari del Parlamento europeo sono altresì di particolare rilevanza, alla luce del rapporto privilegiato che il Mediatore ha con il Parlamento. Il Parlamento elegge il Mediatore che è responsabile nei suoi confronti. A tal riguardo, il punto chiave del calendario del Mediatore nell'ambito delle sue relazioni con il Parlamento è il dibattito sulla sua relazione annuale in riunione plenaria. Questa riunione ha avuto luogo il 25 ottobre e la relativa sessione viene descritta più in dettaglio nella sezione 6.1 della presente relazione.

Il Mediatore europeo gode di un'eccellente collaborazione con la commissione per le petizioni del Parlamento, la quale è responsabile delle relazioni con il Mediatore ed è incaricata di redigere un progetto di relazione sulla sua relazione annuale. Nel 2007 il sig. DIAMANDOUROS ha partecipato a tre riunioni della commissione per le petizioni, nel corso delle quali ha presentato la sua relazione annuale e due relazioni speciali. Quest'ultima riguardava l'uso delle lingue sui siti web della presidenza del Consiglio nonché problemi nell'applicazione della direttiva europea sugli orari di lavoro. Su richiesta della commissione, il Mediatore è stato rappresentato da un membro del suo personale in ciascuna riunione tenutasi nel 2007. Il Mediatore in persona ha partecipato a riunioni della commissione per le petizioni e della commissione per gli affari istituzionali per spiegare le proposte di modifica al suo statuto (v. capitolo 2). Infine, il Mediatore è stato invitato dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ad illustrare la propria esperienza nella trattazione delle denunce riguardanti la negazione dell'accesso ai documenti, alla luce dell'attuale processo di riforma del regolamento n. 1049/2001.

Nel 2007 il Mediatore ha continuato a promuovere i contatti con altre istituzioni e organi. In febbraio ha incontrato il sig. Dimitris DIMITRIADIS, presidente del Comitato economico e sociale europeo. A luglio si è recato a Francoforte per incontrare il sig. Jean-Claude TRICHET, presidente della Banca centrale europea, il sig. Lucas D. PAPADEMOS, vicepresidente e la sig.ra Gertrude TUMPEL-GUGERELL, membro del comitato esecutivo. Questi incontri sono stati seguiti da una presentazione agli alti funzionari della Banca. Nel 2007 si è tenuto anche un incontro con il presidente della Corte di giustizia europea, il sig. Vassilios SKOURIS.

Per contribuire a mantenere informato il proprio personale sugli sviluppi delle altre istituzioni e degli organi comunitari, il Mediatore invita oratori esterni alle riunioni regolari del personale convocate a Strasburgo. Nel marzo 2007 il presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'UE, il sig. Paul



J. MAHONEY, ha tenuto un discorso rivolto al personale del Mediatore, fornendo una panoramica dell'esperienza maturata con il tribunale di recente istituzione e trattando questioni di diretta pertinenza per i responsabili della trattazione delle denunce del Mediatore. A dicembre, il Garante europeo della protezione dei dati, il sig. Peter HUSTINX, si è recato a Strasburgo per illustrare gli ultimi sviluppi nel campo della protezione dei dati e per rispondere alle domande del personale del Mediatore, sia in relazione alla trattazione delle denunce, sia alle questioni amministrative all'interno dell'istituzione. Le vivaci sessioni di domande e risposte che hanno fatto seguito a entrambe le presentazioni hanno dimostrato la loro importanza per il personale del Mediatore.

Le riunioni e gli eventi menzionati in precedenza, e tutte le altre attività del Mediatore in questo ambito, sono elencate nelle successive sezioni del presente capitolo¹.

4.1 PARLAMENTO EUROPEO

16 gennaio: incontro con il sig. Christian PENNERA, giureconsulto.

17 gennaio: incontro con l'on. Andrew DUFF.

12 febbraio: incontro con l'on. Herbert BÖSCH.

12 febbraio: incontro con il sig. Julian PRIESTLEY, segretario generale.

12 febbraio: incontro con il sig. Nicolas-Pierre RIEFFEL, direttore generale per le Infrastrutture.

13 febbraio: partecipazione alla presentazione del programma di lavoro del presidente del Parlamento, l'on. Hans-Gert PÖTTERING.

13 febbraio: incontri con gli onn. Anneli JÄÄTTEENMÄKI e Paolo CASACA.

13 marzo: presentazione della Relazione annuale 2006 del Mediatore all'on. Hans-Gert PÖTTERING.

14 marzo: incontro con l'on. Diana WALLIS.

27 marzo: presentazione della relazione speciale del Mediatore sull'uso delle lingue sui siti web della presidenza del Consiglio in occasione di una riunione della commissione per le petizioni.

24 aprile: incontro con l'on. Sylvia-Yvonne KAUFMANN.

24 aprile: incontro con il sig. David HARLEY, vice segretario generale.

25 aprile: incontro con l'on. Íñigo MÉNDEZ DE VIGO.

26 aprile: incontro con l'on. Richard CORBETT.

26 aprile: incontro con il sig. Harald RØMER, segretario generale.

26 aprile: incontro con il sig. Christian PENNERA.

2 maggio: presentazione del sig. DIAMANDOUROS della proposta di modifica allo statuto del Mediatore presso la commissione per gli affari istituzionali.

2 maggio: incontro con il presidente della commissione per le petizioni, l'on. Marcin LIBICKI e con il relatore sulla Relazione annuale 2006 del Mediatore, l'on. Luciana SBARBATI. Ha presenziato all'incontro anche il capo del segretariato della commissione per le petizioni, il sig. David LOWE.

¹

Salvo diversa indicazione, le riunioni e gli eventi si sono svolti a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo.



2 maggio: presentazione della Relazione annuale 2006 alla commissione per le petizioni. Nel corso di questa riunione il sig. DIAMANDOUROS ha altresì presentato la proposta di modifica allo statuto del Mediatore.

9 maggio: partecipazione del Mediatore alla cerimonia della Giornata dell'Europa, organizzata dall'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Strasburgo.

22 maggio: incontri con gli onn. Charlotte CEDERSCHIÖLD e Jacky HÉNIN.

20 giugno: incontri con gli onn. Luciana SBARBATI e Ville ITÄLÄ.

21 giugno: incontro con l'on. Metin KAZAK.

4 ottobre: incontri con gli onn. Diana WALLIS e Costas BOTOPOULOS.

4 ottobre: presentazione della relazione speciale del Mediatore sui problemi inerenti all'applicazione della direttiva europea sugli orari di lavoro nel corso della riunione della commissione per le petizioni.

24 ottobre: incontri con gli onn. Robert ATKINS e Andrew DUFF.

25 ottobre: presentazione della Relazione annuale 2006 del Mediatore alla sessione plenaria del Parlamento europeo (v. sezione 6.1).

15 novembre: incontri con gli onn. Martin SCHULZ e Paul VAN BUITENEN.

22 novembre: incontri con gli onn. Diana WALLIS e Ioannis VARVITSIOTIS.

29 novembre: presentazione dell'esperienza del Mediatore nel trattare le denunce sulla negazione dell'accesso ai documenti durante una riunione della commissione per libertà civili, la giustizia e gli affari interni sull'attuale processo di riforma del regolamento n. 1049/2001².

10 dicembre: incontro con l'on. Maria Eleni KOPPA.

11 dicembre: incontri con gli onn. Anneli JÄÄTTEENMÄKI, Maria DA ASSUNÇÃO ESTEVES e Costas BOTOPOULOS, e con gli onn. Ingo FRIEDRICH, Michael CASHMAN, Marco CAPPATO, e con il sig. Emilio DE CAPITANI, capo del segretariato della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

12 dicembre: incontri con gli onn. Charlotte CEDERSCHIÖLD, Diana WALLIS, Brian CROWLEY, Jens-Peter BONDE, Robert ATKINS, Margrete AUKEN, David HAMMERSTEIN e con il sig. Christian PENNERA.

12 dicembre: partecipazione alla cerimonia di proclamazione formale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

13 dicembre: incontri con gli onn. Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU e Joseph DAUL.

4.2 COMMISSIONE EUROPEA

12 gennaio: incontro con il sig. Themis THEMISTOCLEOUS, capo della rappresentanza della Commissione europea a Nicosia (Cipro).

²

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



15 marzo: incontro con il sig. Fernando FRUTUOSO DE MELO, direttore responsabile, tra l'altro, delle relazioni con il Mediatore europeo nel segretariato generale.

24 aprile: incontro con il sig. Siim KALLAS, vicepresidente responsabile degli affari amministrativi, dell'audit e della lotta antifrode.

22 maggio: incontro con il sig. Michel PETITE, capo del servizio giuridico.

28 giugno: incontro con la sig.ra Catherine DAY, segretario generale.

12 settembre: presentazione nel corso di una riunione dei capi delle delegazioni esterne della Commissione.


6 novembre: incontro con il sig. Jean-Claude EECKHOUT, direttore generale onorario e consulente speciale.

7 novembre: incontro con la sig.ra Catherine DAY, seguito da una presentazione al personale della Commissione responsabile del coordinamento del trattamento delle indagini del Mediatore. La sig.ra Margot WALLSTRÖM, vicepresidente responsabile della comunicazione e delle relazioni istituzionali, nonché la sig.ra DAY hanno partecipato alla riunione.

29 novembre: incontro con i direttori generali.

4.3 ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

12 febbraio: incontro con il sig. Dimitris DIMITRIADIS, presidente del Comitato economico e sociale europeo.



Il sig. DIAMANDOUROS e il sig. Dimitris DIMITRIADIS, presidente del Comitato economico e sociale, Strasburgo, 12 febbraio 2007.

15 marzo: incontro con il sig. Rémy JACOB, direttore generale della direzione generale Strategia (Strategy and Corporate Centre), e con il sig. Felismino ALCARPE, vice capo della divisione della Banca europea per gli investimenti.

30 marzo: presentazione del sig. Paul J. MAHONEY, presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'UE, al personale del Mediatore europeo.

2 luglio: incontri con il sig. Jean-Claude TRICHET, presidente della Banca centrale europea, il sig. Lucas D. PAPADEMOS, vicepresidente e la sig.ra Gertrude TUMPEL-GUGERELL, membro del comitato esecutivo. Gli incontri sono stati seguiti da una presentazione al personale dell'alta dirigenza a Francoforte (Germania).



16 luglio: incontro con il presidente della Corte di giustizia europea, il sig. Vassilios SKOURIS.

6 novembre: incontro con l'ambasciatore Vassilis KASKARELIS, rappresentante permanente della Grecia nell'Unione europea.

7 dicembre: presentazione del sig. Peter HUSTINX, Garante europeo della protezione dei dati, al personale del Mediatore europeo.

RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI ANALOGHI



5



5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI ANALOGHI

I difensori civili in tutta l'UE, a livello nazionale, regionale e locale, svolgono un ruolo centrale nel garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini in virtù del diritto comunitario. Il Mediatore europeo collabora a stretto contatto con i suoi colleghi difensori in vista di una trattazione efficiente ed efficace delle denunce presentate dai cittadini in materia di diritto comunitario. Questa cooperazione avviene in gran parte sotto l'egida della rete europea dei difensori civili. Il presente capitolo si apre con una panoramica delle attività condotte dalla rete nel 2007, che culminano nel Sesto seminario dei difensori civili degli Stati membri e dei paesi candidati all'UE. Un resoconto dettagliato di tale evento viene fornito in appresso. Nel corso del seminario i difensori civili hanno adottato una dichiarazione, il cui scopo è di contribuire a informare i cittadini e altri utenti dei servizi dei difensori civili dei benefici che possono trarre nel rivolgersi a un membro della rete su una questione che rientra nell'ambito del diritto comunitario. Questo sviluppo viene visto come un passo cruciale nella costruzione di un'identità più chiara della rete. La dichiarazione è riprodotta integralmente nel presente capitolo.

Altre attività trattate in questo capitolo includono seminari e conferenze ai quali il Mediatore europeo e il suo personale hanno partecipato nel 2007, nonché i contatti bilaterali mantenuti dal sig. DIAMANDOUROS con i suoi colleghi degli Stati membri dell'UE e di altri paesi.

5.1 LA RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI

La rete europea dei difensori civili si compone di quasi 90 uffici in 31 paesi europei. A livello di Unione europea essa comprende i difensori civili e gli altri organi analoghi su scala europea, nazionale e regionale, mentre a livello nazionale si estende a Norvegia, Islanda e paesi candidati all'adesione nell'Unione europea. Tutti i difensori civili nazionali e gli altri organi analoghi negli Stati membri dell'UE, così come in Norvegia e in Islanda, hanno nominato un funzionario di collegamento come punto di riferimento per i contatti con gli altri membri della rete.

La rete è stata istituita nel 1996 ed è progressivamente diventata un valido strumento di collaborazione per i difensori civili e il loro personale, un meccanismo funzionante di cooperazione nell'esame dei casi. La rete è particolarmente importante per il Mediatore europeo, poiché gli consente di trattare in maniera pronta ed efficace le denunce che esulano dal suo mandato. La condivisione delle esperienze e delle migliori prassi è possibile grazie a seminari, incontri, alla redazione di un bollettino periodico, a un forum di discussione elettronico e a un quotidiano virtuale. Si sono del pari rivelate efficaci nel potenziamento della rete anche le visite del Mediatore europeo organizzate dai difensori civili negli Stati membri e nei paesi in via di adesione. La sezione 5.1 pertanto termina con un breve resoconto delle visite informative compiute dal Mediatore nel 2007. Per maggiori ragguagli in proposito si rimanda alla sezione 6.2.

Le attività illustrate di seguito sono di importanza fondamentale in quanto consentono ai difensori civili di adempiere alla loro funzione di garanti del diritto comunitario in tutta l'Unione. Si tratta di un aspetto vitale ove si voglia consentire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti che la normativa comunitaria riconosce loro. Il Mediatore europeo, pertanto, attribuisce alla rete una priorità particolare, impegnando notevoli risorse per il suo sviluppo.

Seminari dei difensori civili nazionali

I seminari dei difensori civili nazionali si tengono ogni due anni e vengono organizzati in maniera congiunta dal Mediatore europeo e dalle controparti nazionali. Il Sesto seminario dei difensori

civici nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati è stato organizzato dal difensore civico nazionale francese, il sig. Jean-Paul DELEVOYE, e dal Mediatore europeo. Il seminario si è tenuto a Strasburgo dal 14 al 16 ottobre 2007; si è trattato del secondo seminario dei difensori civici nazionali organizzato in questa città, a distanza di poco più di undici anni dal primo evento di questo tipo, tenutosi nel settembre 1996.

Alla conferenza erano rappresentati tutti i 27 Stati membri dell'UE, a cui si sono uniti anche due dei tre paesi candidati all'adesione, nonché Norvegia e Islanda. Come concordato nel Quinto seminario, sono stati invitati per la prima volta anche i rappresentanti dei difensori civici regionali dei paesi dell'UE (ove esistenti), nello specifico, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Austria e Regno Unito¹.

Il tema del seminario 2007 era «Ripensare la buona amministrazione nell'Unione europea» («*Rethinking good administration in the European Union*»). Questo tema è stato scelto in considerazione del fatto che numerosi difensori civici a livello sia regionale che nazionale o europeo, in rappresentanza di culture e tradizioni amministrative differenti, stavano riflettendo sui potenziali metodi per affinare, ripensare e approfondire la loro comprensione della buona amministrazione, nell'ottica di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e, più in generale, agli utenti delle amministrazioni pubbliche di cui sono i supervisori. Il tema selezionato si è dimostrato una scelta che ha trovato ampio consenso.

Discussioni scaturite nel corso del seminario

Il seminario è stato aperto dai due organizzatori, il sig. DELEVOYE e il sig. DIAMANDOUROS, a cui si sono aggiunti un discorso di benvenuto da parte del sindaco di Strasburgo, il senatore Fabienne KELLER, e un messaggio di benvenuto inviato dal primo ministro francese, il sig. François FILLON. Quest'ultimo ha sottolineato il ruolo dell'Europa nella diffusione dei valori della tolleranza, del dialogo e della democrazia in tutto il mondo. I difensori civici in Europa, ha ricordato il sig. FILLON, rappresentano una delle manifestazioni più evidenti di questi valori. Quando i difensori civici supervisionano l'applicazione di un *corpus* del diritto comunitario che diviene sempre più importante, essi si collocano in maniera concreta, giorno dopo giorno, in prima linea nella costruzione dell'Europa.



Il sindaco di Strasburgo, la senatrice Fabienne KELLER, il sig. DIAMANDOUROS e il Difensore civico francese, il sig. Jean-Paul DELEVOYE, aprono il sesto seminario dei difensori civici degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati. Strasburgo, 15 ottobre 2007.

Discorso principale

Il giudice Allan ROSAS, presidente della Terza Sezione della Corte di giustizia europea, ha avviato le discussioni del seminario con un importante discorso intitolato «Garantire l'uniformità dell'applicazione della legislazione comunitaria nell'Unione europea a 27: il ruolo dei tribunali e della autorità nazionali» («*Ensuring uniform application of EU law in a Union of 27: the role of national courts and authorities*»). Secondo il giudice ROSAS, una delle caratteristiche essenziali del diritto comunitario è la necessità che ogni soggetto coinvolto provveda alla sua applicazione diretta,

¹

Questi paesi sono elencati secondo l'ordine protocollare dell'UE.



comprese le autorità amministrative nazionali. Ha sottolineato che i difensori civici nazionali giocano un ruolo particolarmente importante nel monitorare le decisioni e le prassi amministrative che riguardano l'applicazione e l'attuazione non solo del diritto nazionale ma anche di quello comunitario. Basarsi esclusivamente sul sistema giudiziario per garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria, ha affermato, sarebbe un errore. Dal suo punto di vista, i cittadini preferiscono di gran lunga vedere rispettati i principi della legalità e della buona amministrazione, che sono riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, senza alcuna interposizione e, quindi, senza la necessità di ricorrere a procedure giurisdizionali che possono essere lunghe e costose. A tale proposito, è importante ricordare che uno dei fondamenti dell'impalcatura giuridica dell'UE è la rilevanza diretta per il privato cittadino, che può invocarla direttamente dinanzi ai tribunali e alle autorità amministrative. Ha confermato che l'attività dei difensori civici contribuisce a rafforzare il ruolo del cittadino. La giurisprudenza della Corte di giustizia sui cittadini comunitari ha inoltre contribuito a quest'enfasi posta su un'«Europa dei cittadini».



Il giudice Allan ROSAS, presidente della terza camera alla Corte di giustizia europea, tiene il suo discorso principale al sesto seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati. Strasburgo, 15 ottobre 2007.

Per quanto concerne l'*uniformità* di applicazione a cui si fa riferimento nel titolo del suo discorso, il giudice riconosce che l'applicazione decentralizzata costituisce una sfida. Il problema non è stato ridotto dall'allargamento dell'UE, che ora comprende 27 Stati membri. La decentralizzazione, in tale ottica, dovrebbe essere accompagnata da interventi di coordinamento e cooperazione, da responsabilità, affidabilità e trasparenza. Le istituzioni nazionali responsabili del monitoraggio e del controllo sono di fondamentale importanza, così come fondamentale è il coordinamento tra tali istituti e le istituzioni a livello comunitario. A tale proposito, il giudice ROSAS ha accolto con favore l'organizzazione periodica di seminari dei difensori civici nazionali.



Il sig. Jens NYMAND-CHRISTENSEN, direttore responsabile per una migliore regolamentazione e per le questioni istituzionali presso il segretariato generale della Commissione europea, tiene un discorso al sesto seminario dei difensori civici degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati. Strasburgo, 15 ottobre 2007.



Prima sessione tematica: legalità e buona amministrazione: due concetti diversi tra loro?

Il sig. DIAMANDOUROS è stato il relatore che ha inaugurato la prima sessione tematica, presieduta dal difensore civico nazionale irlandese, la sig.ra Emily O'REILLY. Il suo intervento si è concentrato, in particolare, sul concetto di «vita oltre la legalità». Secondo il Mediatore, l'esistenza continua di uno spazio concettuale per una vita oltre la legalità è positivo per i cittadini europei. Innanzitutto, il diritto e la legalità continuano a essere strettamente associati ai concetti di colpa e di sanzioni. La cultura del servizio, invece, che i difensori civici dovrebbero premurarsi di promuovere, non si identifica con una cultura della colpa. Inoltre, qualsiasi tentativo di promuovere la cultura del servizio attraverso la legge non farebbe che rafforzare un approccio limitato e legalistico. Al tempo stesso, potrebbe anche incoraggiare la tendenza di alcuni denuncianti a considerare il loro reclamo come una denuncia, piuttosto che come uno strumento per cercare un rimedio pratico o una soluzione costruttiva a un problema.

Una seconda importante considerazione riguarda la relazione tra l'attività dei difensori civici e l'attività dei tribunali. La logica dei procedimenti giudiziari porta a una sentenza in cui il tribunale stabilisce d'autorità i diritti delle parti. La logica delle procedure del Mediatore, invece, è diversa e prevede una certa flessibilità tra due diverse modalità operative. Da una parte, si utilizza il metodo della composizione delle controversie, che si concentra sulla risoluzione del problema, sulla riduzione del conflitto, sulle possibilità di trovare un compromesso e sui risultati doppiamente vincenti. Dall'altra parte, viene impiegato il metodo del giudizio, in base al quale il Mediatore stabilisce se vengono riscontrati, o se non vengono riscontrati, gli estremi di una cattiva amministrazione. Questa modalità è governata da una logica analoga a quella seguita dal tribunale, in cui, di norma, una parte vince e l'altra soccombe. L'equilibrio adeguato tra le due modalità dipende dal caso di specie e alcuni casi possono necessitare più passaggi da una modalità all'altra. Secondo il parere del sig. DIAMANDOUROS, le istituzioni europee vengono incoraggiate a cooperare con il Mediatore nella modalità di composizione delle controversie, nella consapevolezza del fatto che la sua indagine non si concentra esclusivamente sull'interrogativo di quali siano i diritti legali delle parti interessate.

Il sig. Alex BRENNINKMEIJER, difensore civico nazionale dei Paesi Bassi, e il sig. Joseph SAID PULLICINO, difensore civico nazionale maltese, intervengono nel corso di questa sessione. Secondo il sig. BRENNINKMEIJER, i cittadini chiedono molto più della legalità; essi desiderano una buona amministrazione e una condotta corretta, che aiuti a creare accettazione, legittimazione e, infine, la fiducia pubblica nel governo. Una condotta corretta e un trattamento equo dei cittadini sono componenti essenziali, oltre alla pura e semplice legalità. Il sig. SAID PULLICINO concorda sul fatto che la verifica della buona amministrazione copre uno spettro molto più ampio d'attività rispetto alla sola legalità. La cattiva amministrazione, quando non vi è illegalità, può tuttavia essere ancora misurata con il parametro inflessibile dei principi della buona amministrazione, che sempre più sono riconosciuti come una fonte informale di diritto. La buona amministrazione, come la legalità, implica sempre il rispetto dello Stato di diritto e non può mai intendersi come una licenza per agire in qualche modo al di fuori o in maniera contraria alla legge. La buona amministrazione, come la legalità, prevede anche che si operi in modo tale che il cittadino, l'utente dell'amministrazione, riceva il livello di servizio a cui ha diritto.

Un'Europa di risultati: prevenzione, partenariato e trasparenza

Il relatore successivo è stato il sig. Jens NYMAND-CHRISTENSEN, responsabile della direzione Miglioramento della regolamentazione e questioni istituzionali presso il Segretariato generale della Commissione europea. Il suo intervento era intitolato «Un'Europa di risultati: prevenzione, partenariato e trasparenza». Il sig. NYMAND-CHRISTENSEN si è concentrato sulla comunicazione adottata dalla Commissione nel settembre 2007, al cui interno compare il titolo «Un'Europa dei risultati - Applicazione del diritto comunitario»². La comunicazione avanza una serie di proposte per migliorare l'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Queste proposte sono volte a garantire una più efficace attuazione del diritto comunitario e che le denunce presentate dai cittadini e dalle imprese vengano risolte in maniera più rapida. La comunicazione descrive le azioni

²

COM (2007) 502, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/pdf/com_2007_502_it.pdf



che la Commissione adotterà a tale proposito nonché i contributi attesi, tra l'altro, dagli Stati membri. Essa prevede quattro aree principali d'intervento: misure preventive più mirate, miglioramento della divulgazione di informazioni e della risoluzione dei problemi, una più efficiente gestione dei casi di infrazione per garantire il maggior beneficio al maggior numero di persone, e aumento della trasparenza.

Uno dei suggerimenti più importanti contenuti nella comunicazione riguarda un esercizio in cui, in alcuni casi, verrà chiesto alle autorità degli Stati membri di trovare delle soluzioni per problemi concernenti il diritto comunitario entro un breve periodo di tempo (8 settimane) e di rispondere *direttamente* alle persone che hanno sottoposto una questione all'attenzione della Commissione. L'obiettivo è trovare soluzioni più rapide alle domande e alle denunce da parte di cittadini e imprese. Nel suo discorso principale, il sig. NYMAND-CHRISTENSEN ha fornito ulteriori dettagli concernenti questa proposta, che è particolarmente rilevante per i difensori civici degli Stati membri. Ha inoltre reso noto che gli Stati membri avevano mostrato grande interesse a partecipare a questo progetto pilota, che dovrebbe avere una durata di un anno. La Commissione pubblicherà allora una relazione nella quale darà risalto alla sua esperienza.

Seconda sessione tematica: la relazione tra difensori civici e tribunali

Il sig. Mats MELIN, capo difensore civico parlamentare svedese, ha avviato le discussioni di questa sessione. Ha iniziato il suo intervento esaminando le competenze dei difensori civici nel supervisionare le attività dei tribunali, un aspetto questo che varia molto da paese a paese. Pur ammettendo che l'importanza particolare del ruolo dei tribunali in uno Stato governato dal diritto dev'essere riconosciuta, ha sottolineato anche l'esigenza di un qualche elemento di supervisione. Egli si è occupato di capire come i membri degli organi giudiziari tendano a considerare il difensore civico in un sistema come quello svedese, in cui i difensori civici *supervisionano* di fatto i tribunali. Ha esaminato i diversi ruoli dei tribunali e dei difensori civici e ha parlato della possibile esistenza di conflitti tra questi due istituti su specifici aspetti del diritto. La sua relazione è terminata con un interrogativo: ha chiesto cioè in che modo i difensori civici trattano le questioni in cui la loro interpretazione del diritto è diversa da quella di un tribunale, in particolare di ultima istanza.

Il sig. Marc FISCHBACH, difensore civico nazionale del Lussemburgo, e il sig. Janusz KOCHANOWSKI, commissario per la protezione dei diritti civili della Polonia, sono stati i relatori di questa sessione, presieduta dal sig. Allar JÖKS, cancelliere di giustizia dell'Estonia. Il sig. FISCHBACH ha iniziato il suo intervento informando i colleghi che i cittadini riferiscono spesso al difensore civico del Lussemburgo problemi che incontrano con i tribunali. La questione, ha affermato, consiste nel comprendere chiaramente i limiti di ogni intervento da parte del difensore civico, poiché i difensori civici, pur dovendo sostenere il principio legittimo dell'indipendenza del potere giudiziario, devono anche garantire i diritti delle parti in un processo o sentenza. Dal suo punto di vista, ai difensori civici è richiesto di distinguere tra giustizia, da una parte, – in altri termini, l'esercizio sovrano del dovere di amministrare la giustizia – e amministrazione giudiziaria, dall'altra, intendendo con questo termine ogni meccanismo amministrativo che interviene prima o dopo una decisione giudiziaria. Sebbene il difensore civico non possa interferire nell'esercizio della funzione sovrana del magistrato, ha l'autorità di occuparsi di qualsiasi mancanza amministrativa dell'amministrazione giudiziaria. Il sig. FISCHBACH ha concluso affermando che sarebbe più opportuno parlare della relazione tra il difensore civico e l'amministrazione giudiziaria, piuttosto che di qualsiasi relazione che potrebbe intercorrere tra il difensore civico e i tribunali. Il sig. KOCHANOWSKI, da parte sua, ha individuato un duplice approccio. Da una parte, il commissario polacco si impegna in casi riguardanti cittadini singoli, nei quali, a suo parere, le sentenze emesse violano i diritti dell'individuo; dall'altra parte, si occupa di casi di natura più generale, spesso nel tentativo di migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, per esempio avviando modifiche di legge o mirando a chiarire questioni controverse in decisioni giudiziarie. Questo è il motivo per cui il commissario, pur rispettando in pieno l'indipendenza dei tribunali e la natura contraddittoria dei procedimenti civili, si avvale del suo diritto di presentare i casi dinanzi ai tribunali con estrema cautela. Sostiene una delle parti solo nel caso in cui capisce che la persona



che chiede aiuto non è in grado di difendere i propri diritti o nel caso in cui il suo intervento può portare a un progresso, aiutando a risolvere casi analoghi in cui sono minati i diritti degli individui.

Terza sessione tematica: rimedi, riparazioni e soluzioni: cosa possono offrire i difensori civici?

La sessione è stata presieduta dal sig. Peter KOSTELKA, membro del consiglio del difensore civico austriaco.

La sig.ra Ann ABRAHAM, difensore civico parlamentare del Regno Unito e difensore civico per i servizi sanitari, è stata la principale relatrice in questa sessione. Nel suo discorso ha affrontato il problema del rimedio, considerando il difensore civico in primo luogo come un sistema di giustizia, fonte di beneficio diretto per cittadini lesi. Ha quindi proseguito considerando il modo in cui il rimedio, inteso come qualcosa di più del semplice risarcimento dei danni o della risoluzione di una controversia, mira al ruolo più ampio del difensore civico come fonte di più ampio beneficio pubblico, un beneficio pubblico che deriva dalla promozione della buona amministrazione e dalla corretta gestione delle denunce nonché dai miglioramenti nell'erogazione di servizi, ma anche che nutra l'ambizione di informare la politica pubblica. Come esempio, la sig.ra ABRAHAM ha menzionato le indagini effettuate dal suo ufficio nell'ambito dell'amministrazione del sistema di credito d'imposta del Regno Unito. Ha concluso con un riferimento al quadro di principi che ha iniziato a elaborare, con la pubblicazione di una serie di Principi di buona amministrazione e di principi di rimedio (*Principles of Good Administration e Principles for Remedy*).

La sig.ra Zdenka ČEBAŠEK-TRAVNIK, difensore civico sloveno per i diritti umani, e il sig. Arne FLIFLET, difensore civico parlamentare della Norvegia, sono intervenuti per contribuire ad avviare le discussioni di questa sessione. La sig.ra ČEBAŠEK-TRAVNIK ha sottolineato le molte diverse influenze sulla modalità d'azione del difensore civico, analizzandole attraverso una disamina dei seguenti punti: società e cultura, sistema politico, relazioni internazionali, problemi concreti nel paese, caratteristiche personali del difensore civico. Ha illustrato le sue tesi rifacendosi all'esempio concreto di un problema delicato gestito dal suo ufficio, che riguardava una famiglia rom in Slovenia. Il sig. FLIFLET ha evidenziato il fatto che i difensori civici hanno — tra di loro — origini, personalità e competenze giurisdizionali molto eterogenee e che, naturalmente, ciò incide sull'attività che svolgono. Ha sottolineato il ruolo supplementare del difensore civico nei confronti dei tribunali nell'offrire una molto più ampia varietà di misure correttive, riparazioni e soluzioni.

Quarta sessione tematica: libera circolazione delle persone: quali sono i problemi e come vengono trattati dai difensori civici?

Lo scopo della sessione conclusiva, presieduta dal difensore civico nazionale spagnolo, il sig. Enrique MÚGICA HERZOG, era di illustrare concretamente il contributo che i difensori civici possono dare alla risoluzione delle denunce dei cittadini sul diritto comunitario. Il sig. Jean-Paul DELEVOYE ha presentato il discorso di apertura di questa sessione, iniziando col tracciare l'evoluzione del diritto della libertà di circolazione dagli anni 1950 al giorno d'oggi. Ha poi continuato evidenziando alcuni ostacoli alla mobilità, un fatto questo che è confermato, ha affermato, dalla percentuale molto ridotta di denunce concernenti tale argomento presentate al suo ufficio. Ha ribadito, tuttavia, che questo genere di denunce potrebbe crescere negli anni a venire e ha sottolineato l'importante ruolo che possono giocare i difensori civici. Ha concluso ponendo l'attenzione sull'esigenza per i difensori civici di operare congiuntamente per risolvere efficacemente le denunce relative all'ambito della libertà di circolazione.

La sig.ra Eliana NICOLAOU, commissario per l'amministrazione di Cipro, ha preso la parola in qualità di primo relatore. Secondo il suo parere, la piena attuazione e la realizzazione del diritto alla libera circolazione è una delle maggiori sfide per i difensori civici, poiché essi ambiscono a creare una reale cultura della mobilità nell'UE nel pieno rispetto dei diritti umani. Ha fornito esempi di aree problematiche riscontrate a Cipro, in particolare nell'ambito del riconoscimento reciproco dei diplomi. Il sig. Yorgos KAMINIS, difensore civico nazionale della Grecia, ha proseguito con una serie di esempi tratti dal suo paese. Ha sostenuto che le pressioni esercitate



nell'ambito di determinate professioni e la pressione politica (soprattutto a livello comunale) hanno reso difficile per i cittadini comunitari esercitare la loro professione in Grecia. Spetta al Mediatore un ruolo importante nell'aiutare questi cittadini a far valere i loro diritti in tema di libertà di circolazione derivanti ai sensi del diritto comunitario.

Dichiarazione della rete europea di difensori civici

Oltre alle quattro sessioni tematiche, il seminario prevedeva una discussione approfondita su una questione di fondamentale importanza per la rete, ossia la dichiarazione della rete europea dei difensori civici. In occasione del Quinto seminario dei difensori civici nazionali, tenutosi all'Aia nel settembre 2005, il Mediatore europeo aveva proposto di redigere una dichiarazione per informare i cittadini e gli altri utenti dei servizi del difensore civico in merito ai benefici che possono attendersi quando si rivolgono a un membro della rete per questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Il progetto di dichiarazione è stato fatto circolare tra i membri della rete prima dell'inizio del seminario.

Il dibattito sulla dichiarazione ha preso le mosse da un intervento del difensore civico nazionale in servizio da più anni, ossia il difensore civico parlamentare della Danimarca, il sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN. Costui ha rammentato che lo scopo del dibattito era adottare una dichiarazione rivolta ai cittadini che, nel modo più sintetico e semplice possibile, coprisse adeguatamente quelle caratteristiche fondamentali che uniscono i difensori civici in Europa e che sono comuni ad essi. Il sig. GAMMELTOFT-HANSEN ha incoraggiato i colleghi ad adottare il progetto di dichiarazione.



Il sig. DIAMANDOUROS fa una presentazione al difensore civico danese, il sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN, per celebrare il suo ventesimo anniversario di servizio. Strasburgo, 15 ottobre 2007.

Al termine di una vivace discussione, la dichiarazione è stata adottata per consenso. Il Mediatore europeo ha annunciato il suo impegno a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della dichiarazione e ha invitato i colleghi a fare altrettanto. La dichiarazione, riprodotta interamente di seguito, sarà periodicamente revisionata.

Un seminario eccellente

Oltre alle stimolanti sessioni formali, il seminario ha favorito ulteriori discussioni e contatti di tipo informale. La visita guidata di Strasburgo ha reso l'evento ancora più piacevole, così come la cena ufficiale tenutasi nel magnifico *Palais Rohan*, durante la quale sono stati celebrati i vent'anni di servizio del difensore civico danese, un giusto tributo all'impegno dimostrato. I difensori civici hanno espresso la loro gratitudine al sindaco di Strasburgo per il benvenuto a loro riservato nella città e per l'ospitalità accordata.



Al termine del seminario è stato annunciato che il Settimo seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati si terrà nel 2009 a Cipro.



I partecipanti al Sesto seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati.
Strasburgo, 15 ottobre 2007.



La Rete europea dei difensori civici

Dichiarazione

Dichiarazione adottata in occasione del VI seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007

La Rete europea dei difensori civici ha stilato la presente relazione per far conoscere meglio la dimensione comunitaria del lavoro dei difensori civici e per chiarire quale tipo di servizio forniscono a chi presenta una denuncia su materie che rientrano nell'ambito dello scopo del diritto dell'Unione europea («UE»).

I difensori civici nazionali e regionali contribuiscono in maniera essenziale ad assicurare che i cittadini e i residenti dell'UE possano conoscere ed esercitare i propri diritti. Assieme al Mediatore europeo, essi costituiscono la *Rete europea dei difensori civici*.

La Rete europea dei difensori civici riunisce, su base volontaria, i difensori civici nazionali e regionali e altri organi simili degli Stati membri dell'Unione europea, i difensori civici nazionali dei paesi candidati e di Islanda e Norvegia, il Mediatore europeo e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo. In Germania le commissioni per le petizioni a livello nazionale e regionale svolgono un ruolo simile ai difensori civici e fanno parte della Rete.

Il diritto e la politica dell'UE hanno ripercussioni sempre maggiori sulla vita quotidiana dei cittadini e dei residenti degli Stati membri. La loro applicazione è per lo più di competenza delle autorità pubbliche degli Stati membri. I difensori civici nazionali e regionali trattano le denunce contro le autorità pubbliche degli Stati membri, ivi comprese quelle che rientrano nell'ambito del diritto comunitario. Il Mediatore europeo supervisiona le istituzioni dell'UE, come ad esempio la Commissione europea.

Le denunce presentate contro le autorità pubbliche di uno Stato membro, incluse quelle concernenti questioni che rientrano nell'ambito del diritto comunitario, sono gestite dal difensore civico nazionale o regionale competente. Il Mediatore europeo si occupa delle denunce presentate contro le istituzioni e gli organi dell'Unione europea.

Nonostante i poteri e le competenze dei diversi difensori civici appartenenti alla Rete differiscano ampiamente, tutti sono impegnati a fornire al pubblico un servizio imparziale, efficiente ed equo, sostenendo, nei limiti dei rispettivi mandati, i principi su cui si fonda l'Unione europea.

«L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri» (articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea).

Una delle attività più importanti della Rete è condividere le informazioni relative al diritto comunitario e alle migliori prassi, onde offrire al pubblico il miglior servizio possibile. I difensori civici nazionali e regionali appartenenti alla Rete possono chiedere al Mediatore europeo di rispondere per iscritto a quesiti concernenti il diritto comunitario e la sua interpretazione, ivi compresi i quesiti che emergono nella gestione di casi specifici.

Il ruolo e gli obiettivi dei difensori civici

I difensori civici appartenenti alla Rete, sono persone indipendenti e imparziali, le cui funzioni sono stabilite dalla costituzione o da leggi e che si occupano delle denunce presentate contro le autorità pubbliche.

Essi tentano di trovare una soluzione adeguata a ciascuna denuncia. A seguito delle proprie indagini su una denuncia, un difensore civico che la consideri fondata ha la possibilità di criticare quanto fatto e dire in che modo, secondo la propria opinione, si sarebbe dovuto trattare il caso. In numerosi Paesi, il difensore civico ha la possibilità di proporre rimedi quali, ad esempio, la revisione di una decisione, la presentazione di scuse o la concessione di un risarcimento economico. Alcuni difensori civici possono tentare di raggiungere una soluzione amichevole della controversia.



Talvolta, il denunciante ha la possibilità di scegliere se rivolgersi a un difensore civico o a un tribunale. Di norma, però, un difensore civico non può occuparsi di una denuncia se della questione si sta occupando o si è già occupato un tribunale. A differenza delle sentenze emesse dai tribunali, le decisioni adottate dai difensori civici non sono giuridicamente vincolanti, ma di solito le autorità pubbliche seguono le raccomandazioni del difensore civico. In caso contrario, questi può richiamare l'attenzione politica e pubblica sul caso, per esempio attraverso una relazione al Parlamento.

Oltre a rispondere alle denunce, i difensori civici lavorano attivamente per migliorare la qualità dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici: incoraggiano la buona amministrazione e il rispetto dei diritti, suggeriscono soluzioni adeguate a problemi sistemici, diffondono le migliori prassi e promuovono una cultura di spirito di servizio.

I difensori civici incoraggiano le autorità pubbliche a considerare le denunce come un'opportunità di comunicare in maniera efficace con il denunciante e di rimediare a eventuali carenze del servizio offerto. Conseguentemente, la maggior parte dei difensori civici tendono ad aprire un'indagine su una denuncia solo se all'organo contro il quale è stata presentata è già stata concessa una ragionevole possibilità di risolvere il problema da solo.

L'ambito esatto in cui un difensore civico può intervenire varia all'interno della Rete, ma normalmente comprende: violazioni dei diritti, inclusi i diritti dell'uomo e i diritti fondamentali ed altri comportamenti illeciti, tra cui la mancanza di rispetto per i principi generali del diritto; e l'agire in maniera non conforme ai principi della buona amministrazione. Tra gli esempi di cattiva amministrazione che un difensore civico può contribuire a correggere vi sono i ritardi ingiustificati, l'inosservanza delle politiche o delle procedure stabilite, la mancanza di imparzialità o di equità, la fornitura di informazioni o consigli inadeguati, l'incoerenza e la scortesia.

Servizio al pubblico

I difensori civici della Rete si impegnano a trattare con rispetto e cortesia tutti i membri del pubblico e mirano ad avere uno spirito di servizio e ad essere accessibili, equi, imparziali, coerenti ed efficienti.

Entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla necessità di rispettare la privacy e le richieste legittime di riservatezza, i difensori civici della Rete perseguono la trasparenza nelle loro azioni e decisioni: pubblicano i criteri applicati nel trattare le denunce, motivano le loro decisioni e riferiscono pubblicamente sulle loro attività.

Nelle loro indagini i difensori civici della Rete cercano di mantenere il giusto equilibrio tra accuratezza e rapidità, tenendo conto degli interessi del denunciante e della necessità di utilizzare le risorse in modo efficace.

Accessibilità

I difensori civici della Rete si impegnano a facilitare il libero ed equo accesso a chiunque abbia diritto ad usufruire dei loro servizi.

Di norma le denunce possono essere inviate direttamente al difensore civico.

I servizi del difensore civico sono normalmente gratuiti per il denunciante.

Quando la legge impone eccezioni ai principi di cui sopra, il difensore civico cerca, nella misura del possibile, di ridurre al minimo le loro ripercussioni negative sul denunciante.

Gestione delle denunce

I membri della Rete cercano di esaminare con rapidità ed efficacia le denunce, tenendo conto delle disposizioni del diritto comunitario in materia, inclusi i principi generali del diritto, come il rispetto dei diritti fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea potrebbe costituire un utile punto di riferimento a tale proposito.

Ogni denuncia ricevuta è attentamente esaminata con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento di una soluzione adeguata.



Qualora una denuncia fosse irricevibile, il difensore civico ne informa il denunciante in tempi rapidi, spiegando chiaramente la ragione o le ragioni del mancato accoglimento. Se possibile, il difensore civico indica al denunciante un altro organo che potrebbe aiutarlo.

Alcuni difensori civici utilizzano una procedura semplificata laddove un esame preliminare indichi che il problema del denunciante può essere risolto rapidamente, per esempio con una telefonata.

In caso di un'indagine completa sulla denuncia, il difensore civico informa il denunciante in merito all'indagine, o fa in modo che il denunciante abbia facilmente accesso ad informazioni che, per esempio, possono riguardare:

- la procedura utilizzata;
- l'ambito dell'indagine, inclusi l'aspetto o gli aspetti oggetto dell'indagine; e
- l'avanzamento dell'indagine.

Al termine dell'indagine il difensore civico pubblica una relazione scritta o una decisione che, di norma, illustra:

- le conclusioni del difensore civico;
- se il difensore civico ritiene la denuncia giustificata in toto o in parte e per quale motivo; e
- le raccomandazioni del difensore civico, qualora ve ne siano, all'autorità pubblica interessata.

Pubblicazione delle informazioni

I difensori civici della Rete pubblicano informazioni di facile comprensione in forme ampiamente accessibili. Tali informazioni possono riguardare, ad esempio:

- chi ha diritto a presentare denuncia;
- contro quali autorità pubbliche è possibile presentare denuncia;
- quali attività possono essere oggetto di denunce, comprese le attività che rientrano nell'ambito del diritto comunitario;
- le condizioni di ricevibilità delle denunce;
- come presentare denuncia;
- in quali lingue è possibile presentare denuncia;
- (ove opportuno) le condizioni in cui il difensore civico utilizza una procedura semplificata;
- come ottenere una consulenza individuale sulla possibilità di presentare denuncia (ad esempio attraverso numeri telefonici dedicati); e
- le possibili conclusioni e soluzioni qualora la denuncia risultasse giustificata.

Il Mediatore europeo si è impegnato a facilitare ampio accesso alle informazioni pubblicate dai membri nazionali e regionali della Rete.

Il sito web del Mediatore europeo (<http://www.ombudsman.europa.eu>) contiene informazioni sulla Rete e link alle home page dei suoi membri. Su richiesta le informazioni sono fornite anche dall'ufficio del Mediatore europeo (tel. +33 3 88 17 23 13).

Un servizio al pubblico in costante miglioramento

I difensori civici della Rete si impegnano a migliorare continuamente il servizio offerto al pubblico. A tal fine, la presente dichiarazione verrà rivista regolarmente, almeno ogni due anni, al fine di assicurare che rifletta l'evoluzione delle migliori prassi.



Cooperazione nel trattamento dei casi

I difensori civici nazionali e regionali negli Stati membri si occupano delle numerose denunce che esulano dal mandato del Mediatore europeo dal momento che non vi sono coinvolti istituzioni o organi comunitari. Nel 2007, il Mediatore ha consigliato a 816 denunciatori di rivolgersi a difensori civici nazionali o regionali e ha trasferito direttamente 51 denunce al difensore civico competente. Esempi di queste denunce vengono illustrati nella sezione 2.5 della presente relazione.

Oltre agli scambi informali di notizie che avvengono regolarmente tramite la rete, esiste una speciale procedura che consente ai difensori civici nazionali o regionali di richiedere risposte scritte a quesiti concernenti il diritto comunitario e la sua interpretazione, inclusi quesiti emersi durante la trattazione di casi specifici. Il Mediatore europeo invia direttamente la risposta o inoltra il quesito, se pertinente, a un'altra istituzione o a un altro organismo dell'UE. Tale pratica è ora sancita nella dichiarazione della rete europea dei difensori civici. Nel 2007, sono stati ricevuti tre di tali quesiti (uno da un difensore civico nazionale, uno da un difensore civico regionale e uno da un difensore civico locale) e tre hanno ricevuto una risposta (di cui uno era stato presentato nel 2005 e uno nel 2006). Un esempio di quesito viene fornito alla fine del capitolo 3.

Bollettino di informazione dei difensori civici

Il *Bollettino di informazione dei difensori civici* riguarda l'attività dei membri della rete europea dei difensori civici e del più ampio gruppo della sezione europea dell'Istituto internazionale dei difensori civici (IOI). Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, è indirizzato a oltre 400 uffici a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Il bollettino è pubblicato due volte l'anno, in aprile e in ottobre.

Il bollettino ha confermato la sua estrema validità quale strumento per lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e sulle migliori prassi. Nel 2007 i due numeri del bollettino hanno trattato un'ampia gamma di tematiche, tra cui articoli sulla supremazia del diritto comunitario, sulla discriminazione e gli ostacoli alla libera circolazione, su problemi in materia di diritto ambientale, sulla tutela dei diritti dei bambini e sui diritti degli anziani, su problemi nel settore sanitario e su questioni di privacy e protezione dei dati.

Strumenti di comunicazione elettronica

Nel novembre 2000 il Mediatore ha inaugurato un forum di discussione e condivisione dei documenti su Internet e un sito web per i difensori civici europei e il loro personale nella rete. Più di 230 persone hanno accesso al forum, che offre quotidianamente l'opportunità di collaborare con e tra uffici.

La sezione più visitata del forum di discussione è il *Notiziario del Mediatore*, pubblicato nei giorni lavorativi, che contiene notizie provenienti dagli uffici dei difensori civici nonché dall'Unione europea. Il notiziario riceve contributi o è consultato regolarmente dagli uffici nazionali e regionali dei difensori civici di tutta Europa.

Nel 2007 il foro di discussione ha continuato a rappresentare per gli uffici del difensore civico un mezzo estremamente utile per condividere informazioni tramite l'invio di domande e risposte. È stata avviata una serie di importanti dibattiti in questo modo su tematiche molto diversificate quali la discriminazione di età, il quadro giuridico per l'ospedalizzazione psichiatrica non volontaria, la qualità del servizio pubblico, lo status degli esperti giuridici presso gli uffici del Mediatore, nonché le iniziative della Commissione europea volte a migliorare la trattazione delle denunce di infrazione.

Gli interventi al foro di discussione comprendono un elenco autorevole di difensori civici nazionali e regionali, provenienti dagli Stati membri dell'UE, dalla Norvegia, dall'Islanda e dai paesi candidati. L'elenco viene aggiornato ogni volta che un ufficio del difensore civico modifica i propri recapiti e costituisce pertanto una risorsa indispensabile per i difensori civici di tutta Europa.



Visite informative

Nel corso del 2007, il Mediatore europeo ha fatto visita ai suoi colleghi difensori in Germania (marzo), Svezia (maggio) e Belgio (novembre). Tali visite hanno fornito un'eccellente opportunità per intensificare ulteriormente i rapporti di lavoro all'interno della rete dei difensori civili e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del rimedio stragiudiziale fornito dai difensori civili e dalle commissioni per le petizioni. Queste visite sono descritte con maggior dettaglio nella sezione 6.2.

5.2 ALTRI SEMINARI E CONFERENZE

L'impegno del Mediatore europeo per collaborare con le sue controparti a livello nazionale si spinge oltre le attività della rete europea dei difensori civili. In qualità di membro attivo di una serie di organizzazioni di difensori civili, il Mediatore partecipa regolarmente alle conferenze e ai seminari da esse organizzati.

Tra gli eventi cui il sig. DIAMANDOUROS ha partecipato nel 2007 si annoverano la tavola rotonda dei difensori civili del Consiglio d'Europa, svoltasi ad aprile ad Atene (Grecia), nonché un seminario del programma Eunomia del difensore civico greco e del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ospitato dal difensore civico bulgaro a Sofia nel mese di settembre.

Il Mediatore europeo è stato anche invitato a partecipare ad eventi organizzati per celebrare vari anniversari dei difensori civili. Il 27 marzo, a Londra, ha incontrato la sig.ra Ann ABRAHAM, difensore civico parlamentare e per il servizio sanitario del Regno Unito in occasione del 40° anniversario di quell'ufficio. In qualità di primo difensore civico greco, nel mese di aprile il sig. DIAMANDOUROS è stato invitato dal sig. Yorgos KAMINIS a partecipare alla celebrazione del decimo anniversario del difensore civico greco ad Atene. Il 22 giugno si è recato a Madrid per celebrare i 25 anni del *Defensor del Pueblo* in Spagna, insieme al sig. Enrique MÚGICA HERZOG. A inizio anno, DIAMANDOUROS ha inoltre incontrato il commissario per l'amministrazione di Cipro, la sig.ra Eliana NICOLAOU, partecipando all'evento di inaugurazione dei nuovi locali del commissario a Nicosia.



Il sig. DIAMANDOUROS e il difensore civico nazionale spagnolo, il sig. Enrique MÚGICA HERZOG, incontrano Sua Altezza Reale il Principe delle Asturie. Madrid, 22 giugno 2007.

I membri del personale del Mediatore europeo hanno anche rappresentato l'istituzione in occasione di eventi organizzati lungo l'intero anno. Nel mese di settembre il sig. Nicholas CATEPHORES, assistente del Mediatore, ha partecipato alla 28ª conferenza annuale dell'associazione dei difensori civili statunitensi ad Anchorage (Stati Uniti), mentre la sig.ra Ida PALUMBO, funzionario legale, ha partecipato alla conferenza organizzata dal difensore civico del Veneto (Italia) nel mese di ottobre. Infine, il sig. Olivier VERHEECKE, consulente legale principale, ha partecipato alla prima



riunione dei difensori civici del Mediterraneo che ha avuto luogo a Rabat (Marocco) nel mese di novembre e che è stata organizzata dal *Defensor del Pueblo* spagnolo, dal *Médiateur de la République* francese e dal *Diwan Al Madhalim* (difensore civico) marocchino.


5.3 ALTRI INCONTRI CON I DIFENSORI CIVICI E IL LORO PERSONALE

Nel corso del 2007 il Mediatore europeo ha stabilito numerosi contatti bilaterali con i difensori civici europei ed extraeuropei, organizzati allo scopo di promuovere la figura del difensore civico, la discussione delle relazioni interistituzionali e lo scambio delle migliori prassi.

Nel corso dell'anno il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato la sua collega cipriota, la sig.ra Eliana NICOLAOU, commissario per l'amministrazione, nonché il sig. Ulrich GALLE, difensore civico della Renania-Palatinato (Germania), il sig. Kjartan BJÖRGVINSSON, vice difensore civico dell'Islanda, il sig. Henrique NASCIMENTO RODRIGUES, difensore civico del Portogallo e il sig. Jean-Paul DELEVOYE, difensore civico nazionale della Francia.

Il sig. DIAMANDOUROS ha inoltre incontrato e scambiato opinioni con i difensori civici di paesi extra-europei, tra cui il difensore civico di Timor Est, il sig. Sebastião DIAS XIMENES, il difensore civico del Marocco, il sig. Moulay M'hamed IRAKI e il difensore civico dell'Ontario (Canada), il sig. André MARIN.

COMUNICAZIONE



6



6 COMUNICAZIONE

Il Mediatore europeo è profondamente consapevole dell'importanza di assicurare che i soggetti che potrebbero avere problemi con l'amministrazione UE siano a conoscenza del loro diritto di presentare denuncia. Ogni anno vengono compiuti enormi sforzi per raggiungere i cittadini, le società, le organizzazioni non governative e altri enti pertinenti allo scopo di informarli dei servizi del Mediatore. Nel 2007 il Mediatore e il suo personale hanno svolto 130 presentazioni nel corso di conferenze, seminari e riunioni. Le relazioni con i media sono proseguite con 6 conferenze stampa e oltre 40 interviste rilasciate dal Mediatore ai giornalisti della stampa, della radio/televisione e dei media elettronici. Le visite informative del Mediatore in Germania, Svezia e Belgio hanno offerto ulteriori opportunità di promuovere la consapevolezza del suo ruolo tra i cittadini di questi paesi.

Questo capitolo passa in rassegna le attività di comunicazione del Mediatore europeo nel 2007, partendo con una panoramica dei fatti salienti dell'anno, per proseguire con le visite informative, le conferenze e gli eventi cui ha preso parte, le relazioni con i media, le pubblicazioni e le comunicazioni online.

6.1 FATTI SALIENTI DELL'ANNO

IL 500° ANNIVERSARIO DEL TRATTATO DI ROMA

Nel 2007 l'Unione europea ha celebrato il 50° anniversario del Trattato di Roma. Una serie di eventi sono stati organizzati in tutta l'Unione per celebrare questo anniversario. Il Mediatore europeo e il suo personale hanno partecipato attivamente a diversi di tali eventi. Le giornate «porte aperte» organizzate a Berlino, Budapest e Varsavia sono state di particolare rilievo con centinaia di migliaia di persone che si sono interessate alle attività dell'Unione.



Cittadini che visitano lo stand del Mediatore alla giornata «porte aperte» di Berlino del 25 marzo 2007.

L'ufficio ha anche partecipato, come ogni anno, alle giornate «porte aperte» organizzate dal Parlamento europeo a Strasburgo e a Bruxelles, in occasione delle quali è stato distribuito materiale



sul lavoro del Mediatore in 26 lingue, nonché materiale promozionale. I membri del personale hanno partecipato a tutti questi eventi per rispondere alle domande sul lavoro del Mediatore.



Migliaia di visitatori hanno fatto visita allo stand del Mediatore europeo in occasione delle giornate «porte aperte» tenutesi a Strasburgo e Bruxelles l'1 e il 5 maggio 2007. Molti di essi hanno discusso in modo approfondito con il personale del Mediatore.



Un quiz su temi europei dedicato ai bambini è stato un elemento cruciale dello stand del Mediatore in occasione delle giornate «porte aperte» tenutesi a Strasburgo e a Bruxelles l'1 e il 5 maggio 2007.

Il Mediatore in persona si è recato a Varsavia nel mese di maggio per partecipare ad una tavola rotonda delle parti interessate, organizzata dalla rappresentanza della Commissione europea in Polonia. È stato altresì invitato a tenere un discorso per la celebrazione della Giornata dell'Europa presso il Parlamento europeo di Strasburgo, evento che ha visto la partecipazione di circa 500 studenti.

Tutti questi eventi hanno dato l'opportunità al Mediatore e al suo personale di incontrare i cittadini interessati e di informarli sulle modalità di utilizzo dei suoi servizi. Il feedback ricevuto nel corso di tutti gli eventi è stato molto positivo.

LA RELAZIONE ANNUALE 2006

La Relazione annuale è la pubblicazione più importante del Mediatore. Presentando un panorama delle attività incentrate sull'esame delle denunce da parte del Mediatore nel corso dell'anno, dà conto dell'impegno profuso per sensibilizzare i destinatari sulla sua attività e per spiegare l'uso che è stato fatto delle risorse messe a sua disposizione. La Relazione interessa un ampio ventaglio di gruppi e individui a vari livelli – colleghi difensori nazionali, politici, funzionari pubblici, professionisti, accademici, gruppi d'interesse, organizzazioni non governative, giornalisti e cittadini su scala europea, nazionale, regionale e locale.

Il sig. DIAMANDOUROS ha presentato la Relazione all'on. Hans-Gert PÖTTERING, presidente del Parlamento europeo, il 13 marzo 2007, e alla commissione per le petizioni del Parlamento il 2 maggio. Quest'ultima riunione ha dato al Mediatore l'opportunità di illustrare i risultati raggiunti nel corso dell'anno in questione e di scambiare pareri con i membri della commissione su idee e iniziative per il futuro.

L'on. Luciana SBARBATI ha redatto la relazione della commissione sulle attività del Mediatore per il 2006. Il 25 ottobre il Parlamento riunito in seduta plenaria ha discusso la relazione dell'on. SBARBATI, con la partecipazione del sig. DIAMANDOUROS e del vicepresidente della Commissione europea, la sig.ra Margot WALLSTRÖM. Successivamente, la seduta plenaria del Parlamento ha adottato una risoluzione basata sulla relazione della sig.ra SBARBATI, nella quale si manifestava la sua soddisfazione in merito alle attività condotte dal Mediatore, alla cooperazione costruttiva tra il Mediatore e le istituzioni e al profilo pubblico del Mediatore.

Il Mediatore ha presentato la sua Relazione ai mass media nel corso di una conferenza stampa il 3 maggio. Gli oltre 50 giornalisti che hanno partecipato all'evento hanno offerto al Mediatore l'opportunità di richiamare l'attenzione sugli esiti più importanti delle sue indagini nel 2006.



WORKSHOP SUL MEDIATORE EUROPEO E LA BUONA AMMINISTRAZIONE

L'8 e il 9 novembre, il Mediatore europeo ha organizzato un workshop a Bruxelles con lo scopo di generare idee e strategie utili su come promuovere i principi di buona amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi UE. Tra i partecipanti figuravano ex difensori civici, ex alti funzionari delle istituzioni comunitarie ed esponenti del mondo accademico.

Dopo avere focalizzato l'attenzione sul concetto di buona amministrazione nel contesto dell'UE, i partecipanti hanno esaminato il ruolo del Mediatore nel promuovere una cultura del servizio ai cittadini. Tra le domande affrontate vi erano quelle concernenti le migliori modalità per individuare gli elementi centrali di una cultura del servizio nel contesto UE, le modalità di delimitazione delle frontiere della buona amministrazione e le modalità di incoraggiamento delle istituzioni e degli organi dell'UE ad adottare tecniche di riduzione o alleggerimento dei conflitti e a promuovere un dialogo costruttivo con i cittadini sono state solo alcune delle questioni trattate. I partecipanti hanno quindi esaminato il rapporto tra il lavoro del Mediatore e quello dei tribunali, analizzando modalità alternative attraverso le quali il Mediatore dovrebbe cercare di affermare una propria identità, chiaramente distinta dal ruolo dei tribunali, e hanno cercato di definire la misura in cui il Mediatore deve essere proattivo nel definire e comunicare contenuti chiari, ad esempio, sui diritti e sulle responsabilità attinenti alla cittadinanza europea.

Il workshop ha visto un vivace scambio di pareri sul modo in cui il Mediatore può far diventare realtà il diritto alla buona amministrazione e ha portato alla luce molte idee stimolanti e innovative per gli anni a venire.

6.2 VISITE INFORMATIVE

Allo scopo di aumentare la consapevolezza dei cittadini sul loro diritto di presentare denunce al Mediatore europeo e di intensificare ulteriormente i rapporti di cooperazione con i propri colleghi difensori nazionali e regionali, nel 2003 il Mediatore ha intrapreso un intenso programma di visite informative negli Stati membri e nei paesi in via di adesione. Queste visite si sono svolte in rapida successione, con il risultato che oggi il Mediatore ha visitato tutti gli Stati membri dell'UE, che sono molti di più di una volta. In queste occasioni gli colleghi difensori del Mediatore negli Stati membri e nei paesi candidati organizzano dettagliati programmi di attività e riunioni con il Mediatore, spesso accompagnandolo nell'intera trasferta. La partecipazione tanto del Mediatore quanto dei difensori civici a questi eventi è molto vantaggiosa per i cittadini, perché consente loro di comprendere e apprezzare meglio i rispettivi ruoli e competenze del Mediatore europeo e del difensore civico nazionale e di venire a conoscenza dei diritti derivanti dall'essere cittadini non solo della propria nazione, ma anche dell'Unione europea.

Nel 2007 il Mediatore ha visitato la Germania, la Svezia e il Belgio, incontrando parlamentari, giudici, alti funzionari pubblici, esponenti della comunità accademica, potenziali denunciatori e altri cittadini. La sezione seguente offre una panoramica dell'ampia gamma di incontri organizzati nel corso di queste visite, elencando i partecipanti principali e le numerose presentazioni effettuate.

GERMANIA

Dal 19 al 21 marzo il Mediatore europeo ha visitato Berlino. La visita è stata organizzata dal ministero degli Esteri tedesco e dagli uffici della Commissione europea e del Parlamento europeo di Berlino.

La visita ha consentito al sig. DIAMANDOUROS di raggiungere un pubblico chiave e di discutere sul suo lavoro nel corso delle riunioni con alti funzionari del governo e di stato, i media, nonché i cittadini e i rappresentanti di gruppi «target». Il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato il cancelliere federale, la sig.ra Angela MERKEL, il presidente della Germania, il sig. Horst KÖHLER e il presidente del

Bundestag, il sig. Norbert LAMMERT per scambiare pareri su come sensibilizzare il pubblico tedesco sui servizi del Mediatore europeo. Il sig. DIAMANDOUROS ha inoltre incontrato il ministro della Giustizia, la sig.ra Brigitte ZYPRIES, il ministro di stato per gli Affari europei, il sig. Günter GLOSER, il segretario parlamentare di stato in seno al ministero degli Interni, il sig. Peter ALTMAIER, il segretario di stato in seno al ministero dell'Economia e delle tecnologie, il sig. Peter HINTZE nonché il capo dell'ufficio federale antidiscriminazione, la sig.ra Martina KÖPPEN.



Il sig. DIAMANDOUROS e il cancelliere federale, la sig.ra Angela MERKEL. Berlino, 20 marzo 2007.



Il sig. DIAMANDOUROS e il presidente del Bundestag, il sig. Norbert LAMMERT. Berlino, 20 marzo 2007.

L'ulteriore sviluppo della relazioni con la commissione per le petizioni nel *Bundestag* e il suo presidente, la sig.ra Kersten NAUMANN, hanno rappresentato una parte rilevante della visita. Il sig. DIAMANDOUROS ha avuto l'opportunità di presentare il suo lavoro nel corso di una riunione della commissione per le petizioni. Inoltre, fruttuosi scambi di opinioni si sono svolti nel corso di una cena organizzata dalla sig.ra Kersten NAUMANN, cui hanno partecipato rappresentanti delle commissioni per le petizioni del *Landtage* di Berlino e del Brandeburgo.

Il sig. DIAMANDOUROS ha presentato il suo lavoro in occasione di una conferenza presso la *Humboldt-Universität* di Berlino e ad un evento rivolto ai potenziali denunciatori, ai cittadini e ad altre persone interessate, organizzato congiuntamente dagli uffici del Parlamento europeo e della Commissione nonché dall'*Institut für Europäische Politik* di Berlino. Tale evento è stato seguito da una conferenza stampa e da diverse interviste individuali con giornalisti della radio e della stampa.

Per sviluppare ulteriormente le relazioni con i suoi colleghi in Germania, il sig. DIAMANDOUROS si è recato a Magonza il 22 marzo, dove ha partecipato alla «Conferenza sulla cooperazione transfrontaliera dei difensori civici nella Grande regione», organizzata dal sig. Ullrich GALLE, difensore civico del Land



Renania-Palatinato. Il sig. DIAMANDOUROS ha inoltre incontrato il presidente del *Landtag* del predetto Land, il sig. Joachim MERTES, per siglare il Libro d'oro del *Landtag*.



Il sig. DIAMANDOUROS con i membri ed il personale della commissione per le petizioni del Bundestag. Berlino, 21 marzo 2007.

Il 25 aprile il sig. DIAMANDOUROS ha visitato le Alte Corti tedesche di Karlsruhe. Ha scambiato pareri con il presidente della corte costituzionale federale, il sig. Hans-Jürgen PAPIER e con il presidente dell'alta corte federale, il sig. Günter HIRSCH.

Infine, il 27 giugno il Mediatore europeo ha visitato la Camera di commercio di Francoforte per discutere il suo lavoro con il sig. Hans-Joachim OTTO, vice direttore generale e portavoce della Camera di commercio. Ha quindi presentato il suo lavoro in occasione di una conferenza tenutasi presso la *Johann Wolfgang Goethe-Universität* di Francoforte che è stata ospitata dal professore Hans-Jürgen PUHLE.

SVEZIA

Dal 14 al 16 maggio il Mediatore europeo ha visitato la Svezia. La visita è stata organizzata dall'Ufficio dei difensori civici parlamentari, il quale ha realizzato un ampio programma di riunioni, conferenze e interviste per consentire al Mediatore europeo di sensibilizzare il pubblico sul suo ruolo.

L'Ufficio svedese dei difensori civici parlamentari è la più vecchia istituzione di difensori civici al mondo e celebrerà il suo 200° anniversario nel 2009. Il sig. DIAMANDOUROS ha apprezzato l'opportunità offerta dalla sua visita per scambiare esperienze e discutere metodi di lavoro con il capo difensore civico parlamentare, il sig. Mats MELIN, con tre difensori civici parlamentari, la sig.ra Kerstin ANDRÉ, il sig. Nils-Olof BERGGREN e la sig.ra Cecilia NORDENFELT, nonché con il vice difensore civico parlamentare, il sig. Hans RAGNEMALM. Il Mediatore ha anche colto l'occasione per fare una presentazione al personale dei difensori civici parlamentari, in occasione della quale ha sollevato numerose questioni interessanti.

Nel corso della sua visita il sig. DIAMANDOUROS ha discusso sul suo lavoro con il ministro degli Affari UE, la sig.ra Cecilia MALMSTRÖM, il segretario di stato, il sig. Håkan JONSSON, il presidente della Corte suprema, il sig. Johan MUNCK e il presidente della corte suprema amministrativa, il sig. Rune LAVIN. Ha inoltre incontrato il presidente del comitato permanente per la costituzione, il sig. Berit ANDNOR, il vice presidente della commissione per gli affari dell'Unione europea, la sig.ra Susanne EBERSTEIN, nonché un membro del comitato congiunto per il trattato costituzionale dell'Unione europea, il sig. Björn HAMILTON.

La visita ha offerto al Mediatore ottime opportunità per far conoscere meglio il suo lavoro a diversi pubblici. L'ordine degli avvocati svedese ha ospitato un seminario cui hanno partecipato avvocati specializzandi in affari UE. In tale occasione il sig. DIAMANDOUROS ha fatto una presentazione intitolata «The European Ombudsman is always open for business» (Il Mediatore europeo: uno sportello sempre aperto). L'evento è stato ospitato dal segretario generale dell'ordine degli avvocati, la sig.ra Anne RAMBERG. Un articolo sul Mediatore è stato pubblicato poco dopo sul bollettino informativo dell'ordine degli avvocati. Il sig. DIAMANDOUROS ha inoltre rilasciato interviste al

Riksdag & Departement, nonché al noto quotidiano svedese *Aftonbladet*, che ha pubblicato un articolo di una pagina intera sul lavoro del Mediatore. Nel corso delle riunioni con il capo della rappresentanza della Commissione europea, il sig. Anders HENRIKSSON, e il direttore dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo, il sig. Björn KJELLSTRÖM, si è discusso sul miglior modo di accrescere la consapevolezza del ruolo del Mediatore europeo in Svezia.



Il sig. DIAMANDOUROS con (da sinistra), il segretario di stato, il sig. Håkan JONSSON, il ministro degli Affari UE, la sig.ra Cecilia MALMSTRÖM, e il capo difensore civico parlamentare, il sig. Mats MELIN. Stoccolma, 16 maggio 2007.

Il sig. DIAMANDOUROS ha presentato il suo lavoro ai membri della facoltà di legge e scienze politiche dell'Università di Upssala, in un discorso intitolato «Transparency, Accountability and Democracy in the EU» (Trasparenza, responsabilità e democrazia nell'UE). L'evento è stato ospitato dal professore associato di diritto pubblico, il sig. Thomas BULL. Il Mediatore ha inoltre partecipato ad un'utile riunione con alti funzionari pubblici del ministero della Giustizia e dell'ufficio del primo ministro, durante la quale è stata presentata e discussa la seguente tematica: «Strengthening Good Administration in the EU — challenges ahead» (Rafforzare la buona amministrazione nell'UE: sfide da affrontare).



Il sig. DIAMANDOUROS presenta la sua attività all'ordine degli avvocati svedese. Stoccolma, 15 maggio 2007.

BELGIO

Dal 26 al 28 novembre il Mediatore europeo ha visitato il Belgio. L'Ufficio del difensore civico federale ha organizzato la visita, realizzando un'ampia gamma di riunioni che hanno consentito al Mediatore europeo di sensibilizzare gli alti funzionari governativi e di stato, i potenziali denunciatori e i cittadini interessati sul suo ruolo.

La visita è stata un'ottima opportunità per sviluppare ulteriormente le relazioni con i difensori civici federali belgi, la sig.ra Catherine DE BRUECKER e il sig. Guido SCHUERMAN. Oltre alle riunioni



ufficiali, durante le quali hanno discusso sulle rispettive funzioni, i difensori civici hanno avuto modo di scambiare numerosi pareri in modo più informale, anche durante una cena organizzata con il difensore civico regionale delle Fiandre, il sig. Bernard HUBEAU e il difensore civico della comunità francofona, la sig.ra Marianne DE BOECK. Il sig. DIAMANDOUROS ha avuto anche l'occasione di discutere con altri difensori civici locali e del settore privato in Belgio all'assemblea generale della *Concertation Permanente des Médiateurs et Ombudsmans*, durante la quale ha fatto una presentazione sulla trasparenza. Questa riunione è stata presieduta dal difensore civico regionale della Vallonia, il sig. Frédéric BOVESSE e dal difensore civico per le pensioni, il sig. Jean Marie HANNESSE. La riunione è stata seguita da un ricevimento offerto dal governatore della provincia di Namur, il sig. Denis MATHEN.



© Difensore civico federale belga

Il sig. DIAMANDOUROS con i difensori civici belgi del settore privato, locali, regionali, federali all'assemblea generale della *Concertation Permanente des Médiateurs et Ombudsmans*. Namur, Belgio, 27 novembre 2007.

Durante la sua visita il sig. DIAMANDOUROS ha discusso sul suo lavoro con il ministro degli Affari esteri, il sig. Karel DE GUCHT, il ministro della Giustizia, la sig.ra Laurette ONKELINX e il ministro della Pubblica amministrazione, il sig. Christian DUPONT. Dopo aver incontrato il presidente della Camera dei rappresentanti, il sig. Herman VAN ROMPUY, e il vicepresidente il sig. Herman DECROO, il Mediatore ha presentato il suo lavoro al comitato consultivo sugli affari europei e alla commissione per le petizioni. Ha avuto altresì l'opportunità di incontrare i membri della magistratura, tra cui il primo presidente della Corte di cassazione, il sig. Ghislain LONDERS e i presidenti della Corte di cassazione, il sig. Ivan VEROUGSTRAETE e il sig. Christian STORCK, i presidenti della Corte costituzionale, il sig. Marc BOSSUYT e il sig. Michel MELCHIOR, nonché il presidente del Consiglio di stato, la sig.ra Marie-Rose BRACKE.



© Difensore civico federale belga

La sig.ra Catherine DE BRUECKER, difensore civico federale belga, il sig. Herman VAN ROMPUY, presidente della Camera dei rappresentanti, il sig. DIAMANDOUROS, il sig. Herman DECROO, vicepresidente della camera, e il sig. Guido SCHUERMANS, difensore civico federale belga, durante la visita informativa del Mediatore europeo in Belgio, 26-28 novembre 2007.



Nel corso di tale visita si sono tenute due presentazioni universitarie — all'*Université Libre de Bruxelles* e all'Università cattolica di Lovanio — dove gli oltre 250 studenti presenti hanno mostrato molto interesse nel lavoro del Mediatore. La visita si è conclusa con una presentazione al personale del difensore civico federale belga, in occasione della quale sono state sollevate questioni di elevato interesse.

6.3 CONFERENZE E RIUNIONI

Conferenze, seminari e riunioni offrono al Mediatore un'eccellente opportunità per sensibilizzare i principali interlocutori quali organizzazioni non governative, gruppi d'interesse e istituzioni accademiche sulla sua attività. Inoltre questi eventi facilitano in generale la sua attività di promozione della figura del difensore civico. Conferenze e riunioni permettono altresì al Mediatore e al suo personale di essere costantemente aggiornati sugli sviluppi del panorama europeo di particolare rilievo per l'istituzione.

La presente sezione illustra l'intera serie di attività finalizzate a promuovere la figura del difensore civico, in generale, e il lavoro del Mediatore europeo, in particolare. Quando il Mediatore non può partecipare personalmente all'evento, egli delega la rappresentanza dell'istituzione al membro del personale più idoneo. Molti gruppi vengono a conoscenza dell'attività del Mediatore durante viaggi di istruzione a Strasburgo. La presente sezione include pertanto un elenco delle presentazioni di gruppo organizzate nel corso del 2007.

EVENTI CON IL MEDIATORE

Il sig. DIAMANDOUROS ha dedicato molto tempo nel 2007 alla presentazione delle sue attività ai potenziali denunciatori. I discorsi che ha tenuto in occasione di eventi organizzati dalla Camera di commercio britannica in Belgio, dalla Camera di commercio e dell'industria a Salonicco (Grecia) e dal Consiglio della federazione di imprenditori e industriali greci sono stati fondamentali per raggiungere anche la comunità del commercio. La sua presentazione sulla trasparenza presso lo European Policy Centre di Bruxelles ha aiutato a comunicare le principali idee del Mediatore su una tematica centrale della sua attività di trattazione delle denunce. Il Mediatore ha inoltre avuto l'opportunità di discutere sulle sue attività con l'ordine degli avvocati europeo (CCBE) in occasione di un seminario svoltosi a Bruges (Belgio). Altri eventi degni di nota comprendono un discorso tenuto presso lo European Disability Forum, l'Hellenic Society for the Protection of the Environment and Cultural Heritage, i membri di Eurocultura e il *Cercle Européen* di Strasburgo.

L'ambiente universitario offre al Mediatore un'eccellente opportunità per raggiungere gli studenti di diritto, di pubblica amministrazione e di scienze politiche. Nel 2007 il sig. DIAMANDOUROS ha presentato la sua attività agli studenti dell'*Ecole Nationale d'Administration* (ENA) di Strasburgo, della Oxford University (Greek Society), della London School of Economics, del College of Europe di Bruges e dell'Hellenic Society for Political Science di Atene.

Nel tentativo di spiegare il suo lavoro a rappresentanti politici di alto livello, il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato presidenti, primi ministri, membri del parlamento e ambasciatori degli Stati membri dell'UE, compresa la Repubblica ceca, Cipro, la Grecia e il Regno Unito. Ha incontrato altresì rappresentanti politici di alto livello di paesi extracomunitari, tra cui il Giappone, la Moldavia, la Russia, la Turchia e l'Ucraina. La sua presentazione alla 4ª conferenza ministeriale sull'eGovernment di Lisbona, organizzata nel quadro della presidenza portoghese dell'UE, è stata cruciale per consentire al Mediatore di rivolgersi a decisori chiave, a specialisti del settore privato e ai cittadini interessati di tutti gli Stati membri. Circa 500 persone hanno partecipato a questa presentazione del Mediatore.



Il sig. DIAMANDOUROS fa una presentazione in occasione della 4a Conferenza ministeriale sull' eGovernment. Lisbona, 21 settembre 2007.

EVENTI CON IL PERSONALE DELL'UFFICIO MEDIATORE

Anche il personale del Mediatore partecipa alla promozione del ruolo di questa istituzione. Nel corso del 2007 oltre 80 presentazioni sono state fatte dinanzi a circa 3 000 cittadini di tutta l'UE. La maggior parte di questi gruppi proveniva dalla Germania, seguita dalla Polonia e dall'Ungheria. Tra i partecipanti erano presenti studenti e tirocinanti, avvocati e giudici, imprenditori e lobbysti, funzionari governativi e funzionari pubblici, nonché il personale di uffici di difensori civici. Pur richiedendo un grande impegno da parte del personale del Mediatore, queste presentazioni sono estremamente importanti per raggiungere i potenziali denunciatori e altri cittadini, e aiutare a «umanizzare» l'amministrazione dell'UE. Per questo motivo, l'ufficio del Mediatore cerca, per quanto possibile, di accettare le richieste dei gruppi pertinenti di visitatori che desiderano saperne di più sulla sua attività.

6.4 RELAZIONI CON I MASS MEDIA

Il Mediatore europeo si impegna ad assicurare che i cittadini, le ONG, le associazioni e le imprese siano consapevoli del loro diritto a denunciare casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni dell'UE. Il Mediatore riconosce l'importante ruolo che i media svolgono nell'informare l'opinione pubblica, nell'arricchire i dibattiti e nell'accrescere la visibilità dei suoi servizi in tutti gli Stati membri. Una politica proattiva relativa ai media rappresenta una componente centrale delle sue attività e dei suoi sforzi volti a promuovere il rispetto dei diritti in virtù del diritto comunitario e a migliorare la qualità dell'amministrazione.

La politica del Mediatore in relazione ai media si basa su un duplice approccio: da un lato, egli cerca di informare il grande pubblico europeo sulla sua attività attraverso i media più generici (es. la TV, i quotidiani, la radio); dall'altro lato, mira a gruppi specifici di potenziali denunciatori attraverso i media più specializzati (es. riviste economiche o dei consumatori, bollettini informativi interni delle associazioni, delle ONG e dei gruppi di interesse).

Il Mediatore mira ad essere il più possibile trasparente ed accessibile per i giornalisti, allo scopo di consentire al pubblico di seguire la sua attività. Egli fornisce informazioni ai media sull'avvio di indagini, sulle soluzioni amichevoli accettate dalle istituzioni per soddisfare i denunciatori, nonché sui progetti di raccomandazioni trasmessi alle istituzioni e sulle decisioni di archiviazione dei casi. Il Mediatore informa inoltre i media sulla sua relazione annuale, sulle ultime statistiche, sui suoi



contributi a iniziative e dibattiti pubblici in corso, come pure su altre tematiche legate al Mediatore importanti per la popolazione. Anche se il Mediatore mira a rendere il suo lavoro il più aperto possibile, egli rispetta le legittime richieste dei denunciatori di avere un trattamento riservato dei loro casi.

Il Mediatore mira a raggiungere i corrispondenti europei operanti a Bruxelles nonché i giornalisti regionali e nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE. Informa i media principalmente per mezzo di comunicati stampa, conferenze stampa, discussioni di base e interviste. Si sforza di trasmettere messaggi semplici e di facile lettura al fine di essere di massima utilità ai giornalisti.



Il sig. DIAMANDOUROS rilascia un'intervista alla sig.ra Lena MELLIN, reporter UE per il principale quotidiano svedese, *Aftonbladet*. Stoccolma, 14 Maggio 2007.

Nel 2007 le principali attività del Mediatore relative ai media hanno incluso conferenze stampa a Bruxelles e a Strasburgo per presentare la sua relazione annuale, e a Berlino, Karlsruhe e Varsavia, nell'ambito delle sue visite in queste città. Il sig. DIAMANDOUROS si è inoltre unito al suo collega francese, il sig. Jean-Paul DELEVOYE, per presentare il loro lavoro ai giornalisti francesi a Strasburgo in vista del Sesto seminario dei difensori civici nazionali. Conferenze stampa con i giornalisti interessati di diversi quotidiani e agenzie stampa hanno dato inoltre l'opportunità al Mediatore di spiegare la sua attività ai cittadini. Infine, nel 2007 il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato oltre 40 interviste ai giornalisti della stampa, della radio/televisione e dei media elettronici a Strasburgo, Bruxelles e altrove.



La relatrice sulla relazione annuale 2006 del Mediatore europeo, l'on. Luciana SBARBATI, e il sig. DIAMANDOUROS durante una conferenza stampa. Strasburgo, 24 ottobre 2007.

Nel 2007 diciassette comunicati stampa sono stati rilasciati e distribuiti ai giornalisti e alle parti interessate di tutta Europa. Le tematiche trattate comprendevano un'indagine del Mediatore su un pagamento tardivo, problemi nel settore dell'accesso a documenti e informazioni, una denuncia riguardante la direttiva sugli orari di lavoro e problemi con il materiale informativo prodotto dalla Commissione sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo.



6.5 PUBBLICAZIONI

Il Mediatore si prefigge di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini per informarli sulla sua attività di gestione dell'amministrazione UE. Nel 2007 diverse pubblicazioni sono state redatte e distribuite agli interessati per informare le parti in causa più importanti e il grande pubblico sulle attività del Mediatore europeo e sui servizi che può offrire ai cittadini e ai residenti dell'Unione europea. Tutte le pubblicazioni del Mediatore sono disponibili sul suo sito web <http://www.ombudsman.europa.eu> e possono essere richieste a titolo gratuito alla Libreria UE al seguente indirizzo Internet: <http://bookshop.europa.eu>.

Di particolare interesse nel 2007 è stata una scheda informativa per le imprese e le organizzazioni, che spiega in modo succinto quello che il Mediatore può fare per loro. La scheda è stata distribuita, insieme ad altro materiale pertinente, nell'ambito di una campagna promozionale rivolta ai potenziali denunciatori. Le camere di commercio e gli studi legali di tutta l'UE sono stati i principali «bersagli» della campagna che ha visto l'invio di 5 000 documenti personalizzati. La campagna si è dimostrata un grande successo: il Mediatore nel 2007 ha infatti ricevuto richieste di migliaia di copie supplementari delle sue pubblicazioni.

6.6 COMUNICAZIONE ONLINE

Posta elettronica

Nell'aprile 2001 è stata inserita nel sito web una versione elettronica del modulo per presentare denuncia al Mediatore europeo, disponibile in 12 lingue. In seguito all'allargamento dell'Unione europea, il 1° maggio 2004, il formulario è stato tradotto in altre nove lingue. Nel dicembre 2006, in vista dell'ulteriore allargamento dell'Unione europea del 1° gennaio 2007, sono state aggiunte nel sito Internet la versione in bulgaro e rumeno. Più del 58% di tutte le denunce ricevute dal Mediatore nel 2007 è stato presentato via Internet, in molti casi utilizzando il modulo elettronico di denuncia.

Nel 2007, il principale indirizzo di posta elettronica del Mediatore è stato usato per rispondere, in totale, a 7 273 messaggi di richiesta di informazioni. Di questi, 3 127 erano messaggi di posta elettronica collettivi trasmessi da cittadini e relative a denunce ricevute dal Mediatore europeo, mentre 4 146 erano singole richieste di informazioni. I messaggi di posta collettivi toccavano problemi quali la costruzione di un cavo ad alta tensione per collegare le reti elettriche spagnola e francese e la presunta decisione delle autorità della regione spagnola della Valencia di interrompere le trasmissioni di un canale televisivo catalano. Tutti questi messaggi hanno ricevuto una risposta che illustrava lo stato della situazione in merito alla trattazione della denuncia in questione da parte del Mediatore.

A tutte le 4 146 richieste d'informazione di singoli cittadini è stata inviata una risposta individuale da parte di un membro competente dell'organico del Mediatore europeo, rispetto alle circa 3 500 risposte del 2006 e alle 3 200 del 2005.

Evoluzione del sito web

Il sito del Mediatore europeo è stato attivato nel luglio 1998. Nel corso del 2007, lo sviluppatore del web del Mediatore europeo ha continuato a collaborare in stretto contatto con i responsabili della sezione Comunicazione e con i servizi tecnici del Parlamento europeo, per trasformare il sito web del Mediatore in un servizio per i cittadini moderno, dinamico, ricco di informazioni, interattivo e in costante evoluzione. Si prevede che il nuovo sito Internet sia pronto per essere lanciato nella prima metà del 2008.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 il sito del Mediatore ha ricevuto 449 418 visitatori. Le pagine in lingua inglese del sito sono state le più consultate, seguite da quelle francesi, spagnole, tedesche e



italiane. Quanto alla provenienza geografica degli utenti, il maggior numero di visitatori è stato riscontrato in Italia, seguito da Spagna, Svezia, Regno Unito e Germania. La sezione dei link del sito web del Mediatore comprende collegamenti ai siti dei difensori civici nazionali e regionali di tutta l'Europa. Nel 2007 sono state effettuate oltre 82 000 visite alle pagine dei collegamenti, a dimostrazione del fatto che l'attività del Mediatore europeo di coordinamento della rete europea dei difensori civici fornisce valore aggiunto ai cittadini europei.

Per assicurare che il sito web del Mediatore occupasse una posizione di primo piano fra i siti dell'UE, nel corso del 2007 l'ufficio del Mediatore ha preso parte alle attività del Comitato editoriale interistituzionale Internet (CEiii).

ALLEGATI



7




A STATISTICHE

1 CASI TRATTATI NEL 2007

1.1 CASI COMPLESSIVAMENTE ESAMINATI NEL 2007	3 760
– Indagini pendenti al 31.12.2006	332 ¹
– Esami di ricevibilità in corso al 31.12.2006	211
– Denunce ricevute nel 2007	3 211
– Indagini su iniziativa del Mediatore europeo	6

Numero di denunce pervenute dal 1996 al 2007




1.2 ESAME DI RICEVIBILITÀ/IRRICEVIBILITÀ CONCLUSO	95%
--	------------

¹ Di cui nove su iniziativa del Mediatore europeo e 323 a seguito di denuncia.




1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

Classificazione in base al tipo di azione intrapresa dal Mediatore europeo a favore dei denunciati




Classificazione in base al mandato del Mediatore europeo






Denunce che esulano dal mandato del mediatore europeo




Denunce che rientrano nel mandato del mediatore europeo

Denunce ricevibili




Denunce irricevibili





2 TRASFERIMENTI E CONSULENZA

(In alcuni casi, è stata offerta una consulenza molteplice)




3 INDAGINI NEL 2007 641

Nel 2007, il Mediatore europeo ha esaminato 641 indagini, di cui 309 avviate nel 2007 (sei di propria iniziativa) e 332 non ancora concluse al 31.12.2006 (nove di propria iniziativa).

3.1 ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE


(In taluni casi, le istituzioni o gli organi coinvolti in un'indagine erano più di uno)





3.2 TIPI DI CASI DI PRESUNTA CATTIVA AMMINISTRAZIONE

(In alcuni casi sono denunciati due o più tipi di cattiva amministrazione)




3.3 PROPOSTE DI SOLUZIONE AMICHEVOLE, PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE E RELAZIONI SPECIALI NEL 2007

– Proposte di soluzione amichevole	30
– Progetti di raccomandazione.....	8
– Relazione speciale	1

3.4 INDAGINI CONCLUSE..... 348²

(Indagini concluse sulla base di una o più delle seguenti motivazioni)





4 PROVENIENZA DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 2007

4.1 PROVENIENZA DELLE DENUNCE




Società e associazioni
4,8% (155)



Cittadini privati
95,2% (3 056)

4.2 RIPARTIZIONE LINGUISTICA DELLE DENUNCE





4.3

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE

	Paese	Numero di denunce	% di denunce	Popolazione dell'UE in %	Indice ¹
	Lussemburgo	44	1,4	0,1	13,6
	Malta	26	0,8	0,1	10,0
	Cipro	46	1,4	0,2	8,9
	Slovenia	39	1,2	0,4	3,0
	Belgio	182	5,7	2,1	2,6
	Bulgaria	91	2,8	1,6	1,8
	Finlandia	62	1,9	1,1	1,8
	Irlanda	43	1,3	0,9	1,5
	Grecia	106	3,3	2,3	1,5
	Austria	75	2,3	1,7	1,4
	Portogallo	91	2,8	2,1	1,3
	Spagna	351	10,9	9,0	1,2
	Romania	162	5,0	4,4	1,2
	Svezia	61	1,9	1,8	1,0
	Ungheria	67	2,1	2,0	1,0
	Germania	507	15,8	16,6	1,0
	Repubblica ceca	59	1,8	2,1	0,9
	Polonia	214	6,7	7,7	0,9
	Slovacchia	27	0,8	1,1	0,8
	Paesi Bassi	74	2,3	3,3	0,7
	Francia	251	7,8	12,8	0,6
	Lituania	12	0,4	0,7	0,5
	Lettonia	8	0,2	0,5	0,5
	Danimarca	18	0,6	1,1	0,5
	Italia	182	5,7	11,9	0,5
	Estonia	4	0,1	0,3	0,5
	Regno Unito	156	4,9	12,3	0,4
	Altri	200	6,2		
	Ignoto	53	1,7		

¹ Il dato è stato calcolato dividendo la percentuale di denunce per la percentuale di abitanti. Laddove l'indice è maggiore di 1, ciò indica che il paese in questione presenta più denunce al Mediatore di quante se ne potrebbero prevedere considerando la dimensione demografica. Tutte le percentuali riportate nella tabella sono state arrotondate al primo decimale.



B IL BILANCIO DEL MEDIATORE

Un bilancio indipendente

Dal 1° gennaio 2000, il bilancio del Mediatore europeo è una sezione indipendente del bilancio dell'Unione europea (attualmente sezione VIII)¹.

Struttura del bilancio

Il bilancio del Mediatore è suddiviso in tre titoli. Nel titolo 1 figurano gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, arredi, attrezzature e spese varie di mantenimento. Il titolo 3, infine, comprende le spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione.

Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili esuberi di personale amministrativo e tecnico, alcuni dei servizi tecnici necessari al Mediatore per svolgere le sue funzioni sono forniti attraverso il Parlamento europeo. La cooperazione tra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo ha consentito risparmi notevoli in termini di efficienza nel bilancio comunitario. L'attuale accordo di cooperazione è stato siglato il 15 marzo 2006 dal presidente del Parlamento e dal Mediatore europeo ed è entrato in vigore nell'aprile 2006. Il suo obiettivo è il mantenimento di una collaborazione con il Parlamento in tutti i settori in cui sono possibili consistenti economie di scala e risparmi di bilancio. Il Parlamento europeo continuerà pertanto a fornire al Mediatore servizi in diversi ambiti, tra cui politiche immobiliari, tecnologie dell'informazione, comunicazioni, servizi medici, formazione, traduzione e interpretazione. L'attuale accordo consente una maggiore chiarezza nella politica dei prezzi del Parlamento. I servizi vengono pagati in base a una stima equa, trasparente e ragionevole dei costi, fatta eccezione per i costi di revisione e contabili, per i quali è stato concordato un importo forfetario. Tali modifiche riflettono anche l'autonomia del Mediatore nella gestione del personale e nelle questioni finanziarie.

Il bilancio 2007 e 2008

La tabella sottostante presenta il bilancio del Mediatore suddiviso in tre titoli. Mostra anche come sono stati utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio nel 2007 e l'evoluzione del bilancio tra il 2007 e il 2008. Infine, indica il numero di posti del personale nell'organico del Mediatore.

(in EUR)

Titolo	Linea	2007		2008
		Stanziamenti iscritti in bilancio	Stanziamenti impegnati	Stanziamenti iscritti in bilancio
1	Spesa relativa al personale che lavora nell'istituzione	6 150 300	5 950 031	6 436 000
2	Immobili, arredi, attrezzature e spese varie di mantenimento	1 251 500	1 309 867	1 345 000
3	Spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione	751 000	729 586	724 770
Spesa totale		8 152 800	7 989 484	8 505 770
Numero di posti		57		57

¹ Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU 1999 L 326, pag. 1.



C PERSONALE

Per garantire che l'ufficio possa validamente trattare le denunce di cattiva amministrazione nelle 23 lingue del trattato, e raggiungere i cittadini e i residenti dell'Unione europea per sensibilizzarli sul diritto di sporgere denuncia, il Mediatore viene sostenuto da un personale plurilingue altamente qualificato. Il presente allegato contiene un elenco completo dei membri del personale nel 2007, le loro qualifiche professionali e i loro recapiti nonché una descrizione dell'attività svolta dai vari dipartimenti e sezioni all'interno dell'Ufficio. L'allegato termina con una breve panoramica delle riunioni del personale, tenutesi nel corso dell'anno.

MEDIATORE EUROPEO

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Mediatore europeo

P. Nikiforos DIAMANDOUROS è nato ad Atene, Grecia, il 25 giugno 1942. È stato eletto Mediatore europeo il 15 gennaio 2003 e ha assunto l'incarico il 1° aprile 2003, per essere poi rieletto per un mandato di cinque anni l'11 gennaio 2005.

Dal 1998 al 2003 è stato il primo difensore civico nazionale della Grecia. Ha ricoperto l'incarico di professore di politiche comparate presso il dipartimento di Scienze politiche e della Pubblica amministrazione dell'Università di Atene dal 1993 (attualmente in aspettativa). Dal 1995 al 1998 è stato presidente del Centro nazionale per le ricerche sociali (EKKE).

Ha conseguito la laurea in Scienze politiche presso l'Università dell'Indiana (1963), quindi il *Master of Arts* (1965), il *Master of Philosophy* (1969) e il dottorato di ricerca (1972) nello stesso ambito presso la *Columbia University*. Prima di diventare professore all'Università di Atene nel 1998 è stato docente alla *State University of New York* e ricercatore alla *Columbia University* (1973-1978). Dal 1980 al 1983 è stato direttore per lo sviluppo all'*Athens College* di Atene, Grecia. Dal 1983 al 1988 ha ricoperto la carica di direttore dei programmi per l'Europa occidentale e il Vicino e Medio Oriente presso il *Social Science Research Council* di New York. Dal 1988 al 1991 ha diretto l'Istituto ellenico di Studi internazionali e strategici di Atene, un organismo di ricerca in ambito politico istituito grazie al finanziamento congiunto delle fondazioni *Ford* e *MacArthur*. Nel 1997 è stato professore ospite di scienze politiche presso l'Istituto di Studi avanzati in Scienze sociali *Juan March*, Madrid.

Ha ricoperto la carica di presidente dell'Associazione greca di Scienze politiche (1992-1998) e dell'Associazione degli studi greci moderni degli Stati Uniti (1985-1988). Dal 1999 al 2003 è stato membro della Commissione nazionale greca per i diritti umani, mentre dal 2000 al 2003 del Consiglio nazionale greco per la riforma amministrativa. Dal 1988 al 1995 è stato copresidente della sottocommissione per l'Europa meridionale del Consiglio delle ricerche in scienze sociali di New York, le cui attività sono finanziate dalla Fondazione *Volkswagen*. Inoltre è condirettore generale della collana *New Southern Europe* e borsista della fondazione *Fulbright* e della *National Endowment for the Humanities*.

Le sue numerose pubblicazioni riguardano soprattutto la politica e la storia della Grecia, dell'Europa meridionale e sudorientale, con particolare riferimento alla democratizzazione, alla costruzione dello Stato e della nazione, e alle relazioni fra cultura e politica.



SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Il segretariato del Mediatore europeo è responsabile della gestione dell'ufficio personale del Mediatore. Organizza l'agenda del Mediatore, coordina la corrispondenza in entrata e in uscita, si occupa delle relazioni con istituzioni e organi dell'Unione europea nonché degli aspetti protocollari dell'attività e svolge mansioni generali di segretariato per il Mediatore.

Nicholas CATEPHORES

Assistente del Mediatore europeo

Tel. +33 3 88 17 23 83

Kelly KOUNDOURI

Segretaria del Mediatore europeo

Tel. +33 3 88 17 25 28

SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale assiste e fornisce consulenza al Mediatore nel trattamento delle denunce e delle indagini. Coordina le relazioni tra l'ufficio del Mediatore e le altre istituzioni europee e svolge un ruolo centrale nello sviluppo di relazioni con gli uffici dei difensori civici di tutta Europa. Fornisce consulenza al Mediatore in materia di struttura e gestione dell'ufficio, di pianificazione delle sue attività e di monitoraggio del suo lavoro e delle sue prestazioni, oltre ad assicurare il suo coordinamento generale.

In seguito alla nomina del sig. Ian HARDEN al posto di segretario generale il 1° agosto 2006, e nell'attesa del completamento delle procedure di selezione per un nuovo capo del dipartimento giuridico, il sig. HARDEN ha continuato a esercitare le funzioni di capo del dipartimento giuridico fino al 30 giugno 2007.

Ian HARDEN

Segretario generale

Tel. +33 3 88 17 23 84

Ian HARDEN è nato a Norwich, Inghilterra, il 22 marzo 1954. Ha studiato legge al *Churchill College* di Cambridge conseguendo la laurea con lode in Scienze politiche nel 1975 e la laurea in Giurisprudenza nel 1976. Dopo la laurea ha svolto presso l'Università di Sheffield gli incarichi di «lecturer», dal 1976 al 1990, di «senior lecturer» dal 1990 al 1993, di «reader» dal 1993 al 1995 e di professore di diritto pubblico nel 1995. È entrato a far parte dell'organico del Mediatore europeo in qualità di consigliere giuridico principale nel 1996, per poi diventare capo del segretariato dal 1997 al 1999 e quindi capo del dipartimento giuridico dal 2000 in poi. È stato nominato segretario generale del Mediatore l'1 agosto 2006. È autore o coautore di numerose pubblicazioni sul diritto pubblico e sul diritto comunitario, fra cui *The Contracting State* (Buckingham: Open University Press, 1992); *Flexible Integration: Towards a more effective and democratic Europe* (Londra, CEPR, 1995), e *European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework* (Kluwer Law International, 1997). È membro dell'*Association française de droit constitutionnel* e dello «Study of Parliament Group» nel Regno Unito, nonché professore onorario presso l'Università di Sheffield.

Murielle RICHARDSON

Assistente del capo del dipartimento giuridico (fino al 30.6.2007)

Assistente del segretario generale (dall'1.7.2007)

Tel. +33 3 88 17 23 88



DIPARTIMENTO GIURIDICO

Il dipartimento giuridico si compone principalmente di giuristi, la cui maggiore responsabilità consiste nell'esaminare le denunce ricevute dal Mediatore europeo e nel condurre le indagini sotto la supervisione del capo del dipartimento giuridico e di quattro capi dei team giuridici. Il capo del dipartimento giuridico consiglia il Mediatore sull'orientamento strategico e giuridico dell'ufficio e gestisce il dipartimento. L'assistente del capo del dipartimento giuridico assicura il buon funzionamento dei servizi di controllo interno della qualità e di gestione delle informazioni e coordina il contributo del dipartimento alla Relazione annuale. Supervisiona inoltre il segretariato per la trattazione delle denunce.

Nel 2007 lavoravano al dipartimento un totale di 23 membri del personale, comprendenti il capo del dipartimento giuridico, sette consiglieri giuridici principali, quattro dei quali sono capi dei team legali, 12 funzionari legali, un giurista-linguista, un assistente legale e l'assistente del capo del dipartimento giuridico. Nell'anno in questione il dipartimento giuridico ha accolto 16 tirocinanti.

L'1 luglio 2007 il sig. João SANT'ANNA è stato nominato capo del dipartimento giuridico in seguito ad una procedura di assunzione aperta. Il sig. SANT'ANNA è entrato a far parte dell'ufficio del Mediatore in qualità di capo del dipartimento amministrazione e finanze nel 2000 e continua a svolgere le funzioni di capo di quel dipartimento *ad interim*.

João SANT'ANNA

Capo del dipartimento giuridico (dall'1.7.2007)

Tel. +33 3 88 17 53 46

João SANT'ANNA è nato a Setúbal, Portogallo, il 3 maggio 1957. Ha studiato giurisprudenza all'Università di Lisbona dal 1975 al 1980, iscrivendosi all'albo di Lisbona nel 1981. Dal 1980 al 1982 ha svolto l'attività di avvocato presso la divisione giuridica e amministrativa del ministero portoghese degli Affari interni per la regione di Lisbona. Fra il 1982 e il 1984 ha proseguito i propri studi giuridici nel settore della proprietà intellettuale all'Università Ludwig-Maximilian e all'Istituto Max-Planck di Monaco. Dopo aver fatto ritorno in Portogallo nel 1984, è stato nominato capo della divisione giuridica e amministrativa del ministero portoghese degli Affari interni per la regione di Lisbona. Nel 1986 è divenuto funzionario del Parlamento europeo, lavorando per le Direzioni generali Informazione e Relazioni pubbliche, Ricerca, Personale e Finanze e, infine, per il servizio giuridico del Parlamento europeo. È entrato a far parte dell'organico dell'ufficio del Mediatore europeo nel 2000, in qualità di capo dipartimento amministrativo e finanziario. È stato nominato capo del dipartimento giuridico l'1 luglio 2007.

Nelius CAREY

Giurista-linguista

Tel. +33 3 88 17 25 63

Isabelle FOUCAUD

*Assistente del capo del dipartimento giuridico
(dall'1.7.2007)*

Tel. +33 3 88 17 23 91



ESPERTI GIURIDICI

I giuristi si occupano delle denunce, che possono essere trasmesse al Mediatore in una delle 23 lingue dell'Unione europea riconosciute dal trattato. Essi propongono e svolgono indagini di propria iniziativa, rispondono alle richieste di informazioni dei cittadini, assistono il Mediatore nelle questioni giuridiche, forniscono consulenze su procedure, novità e tradizioni giuridiche degli Stati membri di appartenenza e rappresentano il Mediatore in occasione di alcuni eventi pubblici.

Ioannis DIMITRAKOPOULOS

Capo del team giuridico

Consigliere giuridico principale

Tel. +33 3 88 17 37 68

Sabina BALAŽIČ

Giurista (fino al 30.9.2007)

Peter BONNOR

Giurista

Tel. +33 3 88 17 25 41

Daniel KOBLENCZ

Giurista

Tel. +32 2 284 38 31

Gerhard GRILL

Capo del team giuridico

Consigliere giuridico principale

Tel. +33 3 88 17 24 23

Violetta DIMOVA

Giurista (dall'1.2.2007)

Tel. +33 3 88 17 25 63

Bernhard HOFSTÖTTER

Giurista (dall'1.9.2007)

Tel. +33 3 88 17 81 05

Marta HIRSCH-ZIEMBIŃSKA

Capo del team giuridico

Consigliere giuridico principale

Tel. +33 3 88 17 27 46

Benita BROMS

Capo dell'ufficio di Bruxelles

Consigliere giuridico principale

Tel. +32 2 284 25 43

Juliano FRANCO

Giurista

Tel. +33 3 88 17 21 51

Tina NILSSON

Giurista

Tel. +32 2 284 14 17

Tea SEVÓN

Giurista (dall'1.10.2007)

Tel. +32 2 284 21 80

Wiebke PANKAUKE

Giurista

Tel. +33 3 88 17 24 02

Olivier VERHEECKE

Consigliere giuridico principale

Tel. +32 2 284 20 03

Raluca TRASCA

Giurista (dal 16.4.2007)

Tel. +33 3 88 17 31 08

Branislav URBANIČ

Giurista

Tel. +33 3 88 17 27 14



Fergal Ó REGAN

*Capo del team giuridico
Consigliere giuridico principale*

Tel. +33 3 88 17 67 84

Elodie BELFY

Assistente giuridico

Tel. +32 2 284 39 01

Marjorie FUCHS

Giurista

Tel. +33 3 88 17 40 78

José MARTÍNEZ ARAGÓN

Consigliere giuridico principale

Tel. +33 3 88 17 24 01

Beatriz MENÉNDEZ ALLER

Giurista (fino al 15.11.2007)

Ida PALUMBO

Giurista

Tel. +33 3 88 17 23 85

TIROCINANTI

Marta ARIAS DIAZ

(fino al 31.8.2007)

Elsa BERNARD

(fino al 30.4.2007)

Clelia CASALINO

(dal 15.2.2007)

Caroline DIETZEL

(dall'1.9.2007)

Ramin FARINPOUR

(fino al 31.8.2007)

Tobias JAMES

(dall'1.9.2007)

Farah JERAJ

(fino al 31.7.2007)

Tomasz KODRZYCKI

(dall'1.9.2007)

Beata KULPACZYNSKA

(fino al 31.8.2007)

Angela LINDBERG

(dall'1.9.2007)

Samir MOHAMED GHARBAOUI

(dall'1.9.2007)

Christopher MILNES

(dall'1.9.2007)

Zvi RAMAN

(fino al 31.8.2007)

Louise RICHARD

(dall'1.9.2007)

Giorgio RIZZELLO

(fino al 9.2.2007)

Brigita SABALIAUSKAITE

(fino al 31.8.2007)

Axel SCHNEIDER

(fino al 31.7.2007)

Elena TZOULIA

(dall'1.3.2007)



DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE E FINANZE

Il dipartimento Amministrazione e finanze è responsabile di tutta l'attività dell'ufficio del Mediatore non legata direttamente all'esame di denunce e allo svolgimento di indagini. Si compone di tre sezioni: sezione Amministrazione, sezione Finanze e sezione Comunicazione. Il capo del dipartimento Amministrazione e finanze gestisce l'attività del dipartimento in generale. È quindi responsabile dell'organizzazione complessiva e del funzionamento dell'ufficio nonché della politica del personale all'interno dell'ufficio; si occupa inoltre di proporre e attuare la strategia di bilancio e finanziaria dell'istituzione e di rappresentare il Mediatore in vari contesti interistituzionali. Nel 2007 il dipartimento contava un organico complessivo di 34 persone.

João SANT'ANNA

Capo del dipartimento Amministrazione e finanze (ad interim)

Tel. +33 3 88 17 53 46

SEGRETARIATO PER LA TRATTAZIONE DELLE DENUNCE

Il segretariato Trattazione delle denunce si occupa di registrare, distribuire e seguire l'iter delle denunce presentate al Mediatore europeo. Il segretariato garantisce che tutte le denunce siano inserite in una banca dati, che ne venga accusata ricevuta e che siano trasmesse al dipartimento giuridico. È responsabile della gestione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita relativa alle denunce e assicura che la banca dati sia costantemente aggiornata durante l'intera trattazione di una denuncia, controllando il rispetto delle scadenze nonché elaborando statistiche ed organizzando documenti relativi alle denunce. Il segretariato è supervisionato dall'assistente al capo del dipartimento giuridico.

Séverine BEYER

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 93

Isabelle LECESTRE

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 24 29

Bruno BISMARQUE-ALCÂNTARA

Segretario

Tel. +33 3 88 17 20 91

Oualiba MAKHLOUFIA

Segretaria

Tel. +33 3 88 16.40.71

Evelyne BOUTTEFROY

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 24 13

Ana MORAIS GASPAR

Segretaria (dall'1.10.2007)

Tel. +33 3 88 16 63 10

Elaine DRAGO

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 33 31

Christelle THEROUSE

Segretaria (dal 16.7.2007)

Tel. +33 3 88 16 40 71

Véronique FOREAU

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 34 99

Caroline ZINCK

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 40 51



SEZIONE AMMINISTRAZIONE

Le attività della sezione Amministrazione sono molto diversificate. Comprendono l'assunzione e la gestione del personale, il disbrigo della corrispondenza in entrata e in uscita, la gestione delle telefonate e dell'infrastruttura dell'ufficio, il coordinamento della traduzione dei documenti, l'organizzazione e la gestione della biblioteca giuridica di consultazione e della politica di documentazione e archiviazione dell'istituzione. La sezione si occupa inoltre della politica di tecnologia dell'informazione dell'ufficio e di soddisfare le necessità informatiche dell'ufficio, funzione che svolge in stretta collaborazione con il Parlamento europeo.

Alessandro DEL BON

Capo sezione

Tel. +33 3 88 17 23 82

Christophe BAUER

Assistente amministrativo, autista

Tel. +33 3 88 17 67 80

Cindy DE CARVALHO-GIANNAKIS

Supporto amministrativo

Tel. +32 2 284 63 93

Rachel DOELL

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 98

Massimo EZZY

Addetto all'informatica

Tel. + 33 3 88 17 28 67

Giovanna FRAGAPANE

Segretaria (dal 17.9.2007)

Tel. +33 3 88 17 29 62

Isgouhi KRIKORIAN

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 25 40

Gaël LAMBERT

Addetto all'informatica

Tel. +33 3 88 17 23 99

Juan Manuel MALLEA

Segretario

Tel. +33 3 88 17 23 01

Stéphanie MARAJ

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 13

Charles MEBS

Segretario

Tel. +33 3 88 17 70 93

Ana MORAIS GASPAR

Segretaria (fino al 30.5.2007)

Emese WALTZ

Segretaria (fino al 16.9.2007)

Félicia VOLTZENLOGEL

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 94



SEZIONE FINANZE

La sezione Finanze garantisce che l'ufficio del Mediatore rispetti le norme finanziarie dell'Unione europea applicabili volte ad assicurare che le risorse di bilancio siano impiegate in modo conveniente, efficiente e adeguato. Queste incombenze sono determinate dal fatto che il Mediatore europeo ha un bilancio indipendente. Il bilancio viene preparato ed eseguito da quattro addetti alle finanze, sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato.

Loïc JULIEN

Capo sezione

Tel. +33 3 88 17 67 79

Jean-Pierre FEROMONT

Addetto alle finanze

Tel. +32 2 284 38 97

Giovanna FRAGAPANE

Addetta alle finanze (fino al 16.9.2007)

Véronique VANDAELE

Addetta alle finanze

Tel. +32 2 284 23 00

Christophe WALRAVENS

Addetto alle finanze

Tel. +33 3 88 17 24 03

Emese WALTZ

Addetta alle finanze (dal 17.9.2007)

Tel. + 33 3 88 16 40 95

SEZIONE COMUNICAZIONE

La sezione Comunicazione si occupa di assistere il Mediatore nell'entrare in contatto con i cittadini per informarli dei loro diritti ai sensi della normativa comunitaria. Così facendo svolge un ruolo primario nel consolidare i rapporti e la fiducia tra i cittadini da un lato e l'Europa e le sue istituzioni dall'altro.

La sezione cura inoltre il mantenimento e la promozione delle relazioni con i mass media, l'elaborazione delle pubblicazioni del Mediatore, il mantenimento dei siti web del Mediatore, l'organizzazione delle visite informative e degli eventi del Mediatore, nonché il coordinamento delle relazioni nell'ambito della rete europea dei difensori civici.

Rosita AGNEW

Capo sezione congiunto

Tel. +32 2 284 25 42

Marc AMIR-TAHMASSEB

Sviluppatore di contenuti web

Tel. +33 3 88 17 44 10

Raffaella DALLATANA

Segretaria (dal 18.6.2007 fino al 17.11.2007)

Gundi GADESMANN

Addetto stampa

Tel. +32 2 284 26 09

Ben HAGARD

Capo sezione congiunto

Tel. +33 3 88 17 24 24

Annika ÖSTERBERG

Responsabile delle pubblicazioni

Tel. +33 3 88 17 49 36

Dace PICOT-STIEBRINA

Responsabile delle comunicazioni

Tel. +33 3 88 17 40 80

Gabrielle SHERIDAN

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 24 08



Il Mediatore europeo e il suo organico.

RIUNIONI DEL PERSONALE

Per contribuire a garantire la massima efficienza ed efficacia delle procedure all'interno dell'ufficio, per garantire la trasmissione fluida di informazioni tra il personale e per promuovere le opportunità di crescita professionale, il Mediatore convoca regolarmente riunioni del personale. Di norma, l'ordine del giorno di queste riunioni comprende un panorama da parte del Mediatore delle attività recenti e future, nonché una presentazione degli sviluppi amministrativi, legali e politici che interessano l'ufficio.

In linea con la strategia del Mediatore per lo sviluppo professionale del suo personale, vengono spesso invitati nel corso di tali riunioni dei relatori esterni. Nel 2007 il presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'UE, il sig. Paul J. MAHONEY, e il Garante europeo della protezione dei dati, il sig. Peter HUSTINX, si sono recati a Strasburgo per presentare la loro attività al personale del Mediatore.



Il presidente del Tribunale della funzione pubblica UE, il sig. Paul J. MAHONEY, fa una presentazione al personale del Mediatore. Strasburgo, 30 marzo 2007.



Il Garante europeo della protezione dei dati, il sig. Peter HUSTINX, fa una presentazione al personale del Mediatore. Strasburgo, 7 dicembre 2007.



D INDICE DELLE DECISIONI

1 INDICE PER NUMERO DI CASO

2003

OI/3/2003/JMA.....	96
--------------------	----

2004

1782/2004/OV	71
2468/2004/OV	71
2577/2004/OV	69
2725/2004/(PB)ID	55
2825/2004/OV	72
3278/2004/ELB	90
3346/2004/ELB	83
3660/2004/PB.....	56

2005

0368/2005/(MF)(BU)BM	91
0452/2005/BU	91
1475/2005/(IP)GG	87
1476/2005/(BB)GG.....	87
1617/2005/(BB)JF	89
1693/2005/PB.....	74
1844/2005/GG	75
1858/2005/BB.....	70
1859/2005/BB.....	70
2350/2005/GG	86
2370/2005/OV	64
2776/2005/ID	91
3008/2005/OV	76
3114/2005/MHZ.....	84
3193/2005/TN.....	77
3269/2005/TN.....	92
3323/2005/WP	57
3386/2005/WP	64
3453/2005/GG	95
3693/2005/ID	78

2006

0183/2006/MF	93
0943/2006/MHZ.....	58
0948/2006/BU	62
0962/2006/OV	79
1103/2006/BU	94
1126/2006/SAB.....	65
1166/2006/WP	59
1779/2006/MHZ.....	63
1807/2006/MHZ.....	85
2280/2006/MF	60
2403/2006/(WP)BEH	60
2633/2006/WP	66
2740/2006/TN.....	61
3495/2006/GG	66
3543/2006/FOR	80
3697/2006/PB.....	80

2007

0446/2007/WP	81
0471/2007/VIK	67
0668/2007/MHZ.....	82
1471/2007/(CC)RT	68
Q1/2007/ELB	98



2

INDICE PER MATERIA

Per i numeri di pagina dei casi sotto elencati, si rimanda all' Allegato D1.

Diritti dei cittadini

OI/3/2003/JMA
0452/2005/BU
1475/2005/(IP)GG
1476/2005/(BB)GG
1844/2005/GG
2350/2005/GG
3453/2005/GG
2403/2006/(WP)BEH
0668/2007/MHZ

Politica della concorrenza

0943/2006/MHZ

Contratti

2468/2004/OV
2577/2004/OV
1858/2005/BB
1859/2005/BB
3008/2005/OV
3693/2005/ID
2633/2006/WP
3495/2006/GG
1471/2007/(CC)RT

Istruzione, formazione professionale e gioventù

2280/2006/MF

Ambiente

2725/2004/(PB)ID
3660/2004/PB
0962/2006/OV
1779/2006/MHZ
1807/2006/MHZ

Libera circolazione di persone e servizi

3543/2006/FOR

Regolamenti interni delle istituzioni

2468/2004/OV

Varie

3323/2005/WP
3386/2005/WP

Cooperazione giudiziaria e della polizia

1166/2006/WP
0446/2007/WP

Accesso del pubblico

1693/2005/PB
3193/2005/TN
3269/2005/TN
0183/2006/MF
0948/2006/BU
3697/2006/PB

Sanità pubblica

2370/2005/OV

Politica sociale

Q1/2007/ELB

Personale***Assunzione***

1782/2004/OV
2825/2004/OV
3278/2004/ELB
3346/2004/ELB
3114/2005/MHZ
0471/2007/VIK

Altro

0368/2005/(MF)(BU)BM
1617/2005/(BB)JF
2776/2005/ID
1126/2006/SAB
2740/2006/TN

Trasporti

1103/2006/BU
1779/2006/MHZ



3 INDICE PER TIPOLOGIA DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE ADOTTA

Per i numeri di pagina dei casi sotto elencati, si rimanda all' Allegato D1.

Ritardo evitabile

2577/2004/OV
2825/2004/OV
0962/2006/OV
2280/2006/MF
3495/2006/GG

Difesa

2577/2004/OV
2370/2005/OV

Discriminazione

OI/3/2003/JMA
3278/2004/ELB
3346/2004/ELB
Q1/2007/ELB

Errore procedurale ex articolo 226

2725/2004/(PB)ID
3660/2004/PB
3453/2005/GG
0962/2006/OV
3543/2006/FOR
0446/2007/WP

Carenza o rifiuto di informazioni

1782/2004/OV
0368/2005/(MF)(BU)BM
1693/2005/PB
1844/2005/GG
1858/2005/BB
1859/2005/BB
2350/2005/GG
2370/2005/OV
2776/2005/ID
3269/2005/TN
3386/2005/WP
0948/2006/BU
0668/2007/MHZ

Errore giuridico

1103/2006/BU
1166/2006/WP
3495/2006/GG

Procedure

2825/2004/OV
1617/2005/(BB)JF
3114/2005/MHZ
3323/2005/WP
0943/2006/MHZ
3697/2006/PB
0471/2007/VIK

Giustificazione

1782/2004/OV
1617/2005/(BB)JF
1858/2005/BB
1859/2005/BB
3693/2005/ID

Trasparenza

1858/2005/BB
1859/2005/BB
3193/2005/TN
0183/2006/MF
0943/2006/MHZ
2740/2006/TN

Mancanza di equità

1782/2004/OV
2468/2004/OV
2577/2004/OV
0368/2005/(MF)(BU)BM
2776/2005/ID
3008/2005/OV
1126/2006/SAB
2633/2006/WP
1471/2007/(CC)RT

Altri tipi di cattiva amministrazione

2577/2004/OV
2825/2004/OV
0452/2005/BU
1475/2005/(IP)GG
1476/2005/(BB)GG
1617/2005/(BB)JF
3008/2005/OV
1779/2006/MHZ
1807/2006/MHZ
2403/2006/(WP)BEH

**4 MODELLI DI BUONA PRASSI**

2577/2004/OV
1476/2005/(BB)GG
1617/2005/(BB)JF
1103/2006/BU
2580/2006/TN
3495/2006/GG
630/2007/WP

Nei casi in cui il numero del fascicolo è riportato in grassetto, è presentata una sintesi della decisione nel capitolo 3 della presente relazione. Per i numeri di pagina di questi casi, si rimanda all'Allegato D1. Una sintesi del caso 2580/2006/TN è disponibile nella sezione 2.2 della presente relazione, mentre la sezione 2.3 contiene una sintesi del caso 630/2007/WP.



5

CASI ARCHIVIATI CON OSSERVAZIONE CRITICA NEL 2007

2004

0240/2004/PB
0242/2004/PB
0756/2004/PB
1434/2004/PB
1782/2004/OV
2468/2004/OV
2763/2004/JMA
2825/2004/OV
3321/2004/(BB)DK
3346/2004/ELB
3402/2004/PB

2005

0144/2005/PB
0272/2005/(OV)DK
0452/2005/BU
0554/2005/(MF)FOR
0575/2005/BB
1027/2005/ELB
1137/2005/(OV)ID
1475/2005/(IP)GG
1476/2005/(BB)GG
1693/2005/PB
1844/2005/GG
1917/2005/IP
2207/2005/MF
2350/2005/GG
2539/2005/ID
2838/2005/BU
3002/2005/PB
3008/2005/OV
3067/2005/(MHZ)MF
3095/2005/TN
3114/2005/MHZ
3193/2005/TN
3427/2005/WP
3487/2005/(ID)DK
3693/2005/ID

2006

0871/2006/(BB)MHZ
0962/2006/OV
1131/2006/BU
1234/2006/WP
1398/2006/WP
1807/2006/MHZ
1868/2006/ID
2196/2006/(SAB)ID
2216/2006/JF
2479/2006/JF
2582/2006/WP
2899/2006/ELB
3134/2006/(WP)JMA
3543/2006/FOR
3697/2006/PB
3842/2006/TN

2007

0370/2007/MHZ
0446/2007/WP
0668/2007/MHZ
1206/2007/WP

Nei casi in cui il numero del fascicolo è riportato in grassetto, è presentata una sintesi della decisione nella sezione 3.4 della presente relazione. Per i numeri di pagina di questi casi, si rimanda all'Allegato D1. Il testo integrale delle decisioni di tutti i casi di cui sopra è disponibile sul sito Internet del Mediatore all'indirizzo: <http://www.ombudsman.europa.eu>

CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

TRAMITE POSTA

Mediatore europeo
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasburgo
Francia

TELEFONICAMENTE

+33 3 88 17 23 13

TRAMITE FAX

+33 3 88 17 90 62

TRAMITE POSTA ELETTRONICA

eo@ombudsman.europa.eu

TRAMITE IL SITO WEB

<http://www.ombudsman.europa.eu>

**IL MEDIATORE EUROPEO CONDUCE INDAGINI SU CASI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE
NELL'AZIONE DELLE ISTITUZIONI ED ORGANI COMUNITARI**



www.ombudsman.europa.eu